SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 52

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 2 marzo 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

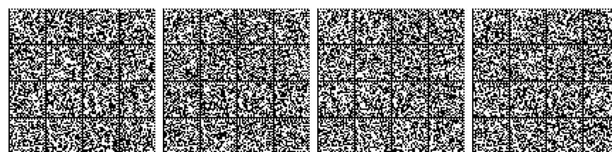
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che a partire dall'anno 2012 sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli stessi. Preghiamo pertanto i Signori abbonati di consultare il testo completo dell'avviso riportato in quarta di copertina.

SOMMARIO







Corte suprema di cassazione

Ministero della salute

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 42/L



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 2 marzo 2012, n. **16**.

Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la semplificazione in materia tributaria, al fine di assicurare una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi volti all'efficientamento ed al potenziamento dell'azione dell'amministrazione tributaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 febbraio 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

TITOLO I
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

Art. 1.

Rateizzazione debiti tributari

1. All'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, il comma 7 è abrogato.

2. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis* è soppresso l'ultimo periodo;

b) dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti: «1-*ter*. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1-*bis* preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno. 1-*quater*. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente della riscossione può iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 solo nel caso di mancato accoglimento dell'istanza, ovvero di decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatte comunque salve le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione».

c) al comma 3, alinea, le parole da: «della» a «successivamente,» sono soppresse e dopo le parole: «due rate» è inserita la seguente: «consecutive».

3. I piani di rateazione a rata costante, già emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono soggetti a modificazioni, salvo il caso di proroga ai sensi dell'articolo 19, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Al fine di una più equilibrata riscossione dei loro crediti di natura patrimoniale, gli enti pubblici dello Stato possono, su richiesta del debitore, che versi in situazioni di obiettiva difficoltà economica, ancorché intercorra contenzioso con lo stesso ovvero lo stesso già fruisca di una rateizzazione, riconoscere al debitore la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate costanti, ovvero in rate variabili. La disposizione del precedente periodo non trova applicazione in materia di crediti degli enti previdenziali.

5. All'articolo 38, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, dopo le parole: «all'importo di cui all'articolo 48-*bis*, commi 1 e 2-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» sono inserite le seguenti: «; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili».

6. Sono fatti salvi i comportamenti già adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto dalle stazioni appaltanti in coerenza con la previsione contenuta nel comma 5.

Art. 2.

Comunicazioni e adempimenti formali

1. La fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:

a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;

b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;

c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.

2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012 possono partecipare al riparto del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche gli enti che pur non avendo assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti per l'ammissione al contributo:

a) abbiano i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;

b) presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre;



c) versino contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.

3. All'articolo 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«In caso di cessione dell'eccedenza dell'imposta sul reddito delle società risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato di cui all'articolo 122 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario e dell'importo ceduto non determina l'inefficacia ai sensi del comma 2 se il cessionario è lo stesso soggetto consolidante. In tale caso si applica la sanzione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nella misura massima stabilita.».

4. All'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, le parole: «entro il giorno 16 del mese successivo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta».

5. All'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «la data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione» sono sostituite dalle seguenti: «la data in cui si determino gli effetti dello scioglimento della società ai sensi degli articoli 2484 e 2485 del codice civile, ovvero per le imprese individuali la data indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma: «3-*bis*. In caso di revoca dello stato di liquidazione quando gli effetti, anche ai sensi del secondo comma dell'articolo 2487-*ter* del codice civile, si producono prima del termine di presentazione delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi 1, primo periodo, e 3, il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale, non è tenuto a presentare le medesime dichiarazioni. Restano in ogni caso fermi gli effetti delle dichiarazioni già presentate ai sensi dei commi 1, primo periodo, e 3, prima della data in cui ha effetto la revoca dello stato di liquidazione, ad eccezione dell'ipotesi in cui la revoca abbia effetto prima della presentazione della dichiarazione relativa alla residua frazione del periodo d'imposta in cui si verifica l'inizio della liquidazione.».

6. A decorrere dal 1° gennaio 2012, all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «, di importo non inferiore a euro tremila» sono soppresse e dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «L'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per le sole operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto.».

7. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 58, quarto comma, le parole: «In tutti gli» sono sostituite dalle seguenti: «Negli» e dopo le parole: «con la precisazione dell'indirizzo» sono aggiunte le seguenti: «solo ove espressamente richiesto»;

b) nell'articolo 60, il secondo periodo del terzo comma è soppresso.

8. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo le parole: «prestazioni di servizi» sono inserite le seguenti: «di importo superiore a euro 500».».

9. I registri la cui tenuta è obbligatoria, ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative e relative norme di attuazione, possono essere sostituiti dalla presentazione esclusivamente in forma telematica, con cadenza giornaliera, dei dati relativi alle contabilità degli:

a) operatori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

b) esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacità superiore a 25 metri cubi, esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti, esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 10 metri cubi di cui all'articolo 25 del citato decreto legislativo n. 504 del 1995;

c) operatori che trattano esclusivamente prodotti energetici in regime di vigilanza fiscale ai sensi del capo II del decreto del Ministro delle finanze 17 maggio 1995, n. 322;

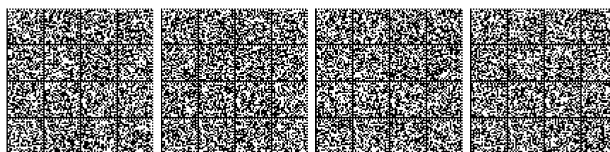
d) operatori che trattano esclusivamente alcoli sottoposti a vigilanza fiscale ai sensi dell'articolo 66 del citato decreto legislativo, n. 504 del 1995 e dell'articolo 22 del decreto del Ministro delle finanze 27 marzo 2001, n. 153;

e) operatori che impiegano l'alcol etilico e le bevande alcoliche in usi esenti da accisa ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524.

10. Con provvedimenti dell'Agenzia delle dogane da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti:

a) tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati delle contabilità degli operatori di cui al comma 9, lettere da *b)* ad *e)*;

b) regole per la gestione e la conservazione dei dati delle contabilità trasmessi telematicamente;



c) istruzioni per la produzione della stampa dei dati delle contabilità da esibire a richiesta degli organi di controllo in sostituzione dei registri di cui al comma 9.

11. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 3 è inserito il seguente:«3-*bis*. Fatta salva, su motivata richiesta del depositario, l'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nelle fabbriche con produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri l'accertamento del prodotto finito viene effettuato immediatamente a monte del condizionamento, sulla base di appositi misuratori, direttamente dall'esercente l'impianto. Il prodotto finito deve essere confezionato nella stessa fabbrica di produzione e detenuto ad imposta assolta. Non si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6, lettere *b)* e *c)*.».

12. All'articolo 3, comma 4, del decreto del Ministro delle finanze 27 marzo 2001, n. 153, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per le fabbriche di cui all'articolo 35, comma 3- bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, l'assetto del deposito fiscale e le modalità di accertamento, contabilizzazione e controllo della produzione sono stabiliti con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane.».

13. All'articolo 53, comma 7, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai soggetti di cui al comma 1 lettera *b)* che esercitano officine di produzione di energia elettrica azionate da fonti rinnovabili, con esclusione di quelle riconducibili ai prodotti energetici di cui all'articolo 21, la licenza è rilasciata successivamente al controllo degli atti documentali tra i quali risulti specifica dichiarazione relativa al rispetto dei requisiti di sicurezza fiscale.».

Art. 3.

Facilitazioni per imprese e contribuenti

1. Per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati presso soggetti di cui agli articoli 22 e 74-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, non opera il divieto di trasferimento di denaro contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a condizione che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:

a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisisca fotocopia del passaporto del cessionario e /o del committente apposita autocertificazione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che non è cittadino italiano né cittadino di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato,

b) nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo fotocopia del documento di cui alla lettera *a)* e della fattura o della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso.

2. La disposizione di cui al comma 1 opera a condizione che i cedenti o i prestatori che intendono aderire alla disciplina del presente articolo inviino apposita comunicazione preventiva, anche in via telematica, all'Agenzia delle entrate secondo le modalità ed i termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia stessa, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. L'efficacia della disposizione di cui all'articolo 2, comma 4-*ter*, lettera *c)*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente alla erogazione di stipendi e pensioni corrisposti da enti e amministrazioni pubbliche, è differita al 1° maggio 2012. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto presso gli sportelli aperti al pubblico di tali enti e amministrazioni pubbliche è data massima pubblicità al contenuto e agli effetti della disposizione di cui al precedente periodo.

4. La disposizione di cui al primo periodo del comma 3 non trova applicazione nei riguardi di coloro i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si sono già conformati alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 4-*ter*, lettera *c)*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

5. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 72-*bis*, comma 1, dopo le parole: «sesto, del codice di procedura civile,» sono inserite le seguenti: «e dall'articolo 72-*ter* del presente decreto»;

b) dopo l'articolo 72-*bis*, è inserito il seguente: «72-*ter* (Limiti di pignorabilità) 1. Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione: *a)* in misura pari ad un decimo per importi fino a duemila euro; *b)* in misura pari ad un settimo per importi da duemila a cinquemila euro. 2. Resta ferma la misura di cui all'articolo 545, comma 4, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro.»;



c) all'articolo 76 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'agente della riscossione può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente ventimila euro».;

2) al comma 2, le parole: «agli importi indicati» sono sostituite dalle seguenti: «all'importo indicato»;

d) all'articolo 77 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro.».

6. La disposizione di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. L'articolo 7, comma 2, lettera gg-*decies*) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, è abrogato.

8. Nell'articolo 66, comma 3, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «sono deducibili» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere dedotti»;

b) la parola: «ricevuto» è sostituita dalla seguente: «registrato».

9. La disposizione del comma 8 trova applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011.

10. A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

11. La disposizione di cui al comma 10 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

12. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 935, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, a decorrere da quelle relative all'anno d'imposta 2012, tutti gli importi da indicare devono essere espressi in euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale.».

13. All'articolo 55, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: «impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore» sono inserite le seguenti: «ed impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente».

14. All'articolo 11-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «le banche e gli intermediari finanziari», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazioni».

15. Al fine di adempiere agli impegni internazionali assunti dall'Italia in occasione, tra l'altro dei vertici G8 de L'Aquila (8-10 luglio 2009) e G20 di Cannes (3-4 novembre 2011) l'articolo 2, comma 35-*octies*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato.

16. Al comma 361 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «dei direttori di agenzie fiscali» sono inserite le seguenti: «, nonché del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato».

Art. 4.

Fiscalità locale

1. All'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al primo periodo, le parole: «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «20 dicembre».

2. Le disposizioni concernenti l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, si applicano su tutto il territorio nazionale. Sono fatte salve le deliberazioni emanate prima dell'approvazione del presente decreto.

3. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 22 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 2006, come modificato dall'articolo 1, comma 251 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 1, comma 23, lettera *b)*, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è sostituito dal seguente: «1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 il contributo dell'1 per mille della quota di gettito dell'imposta municipale propria spettante al comune ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è versato dal comune entro il 30 aprile di ogni anno, al soggetto di cui all'articolo 1, comma 1.».

4. L'articolo 77-*bis*, comma 30, e l'articolo 77-*ter*, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono abrogati. Sono fatti salvi i provvedimenti normativi delle regioni e le deliberazioni delle province e dei comuni, relativi all'anno d'imposta 2012, emanate prima dell'approvazione del presente decreto.

5. Alla lettera *a)* del comma 14 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, ad eccezione del comma 4 che continua ad applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano».



6. Per l'anno 2012 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno in favore degli enti locali sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 45, terzo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute.

7. Il Ministero dell'interno, entro il mese di marzo 2012, corrisponde, a titolo di acconto, in favore dei comuni, un importo pari al 70 per cento di quanto corrisposto nel mese di marzo 2011 in applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 45, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Per i soli comuni appartenenti alle regioni Sicilia e Sardegna, detto acconto è commisurato ai trasferimenti erariali corrisposti nel primo trimestre 2011, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 21 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 7 marzo 2002. Le somme erogate in acconto sono portate in detrazione da quanto spettante per l'anno 2012 ai singoli comuni a titolo di trasferimenti erariali o di risorse da federalismo fiscale.

8. Nei confronti dei comuni per i quali i trasferimenti erariali o le risorse da federalismo fiscale da corrispondere nell'anno 2012 risultino insufficienti a recuperare l'anticipazione corrisposta ai sensi del comma 7, il recupero è effettuato, da parte dell'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati relativi a ciascun comune, come comunicati dal Ministero dell'interno, all'atto del riversamento agli stessi comuni dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Entro 30 giorni dal versamento delle somme, con decreti del Ministero dell' economia e delle finanze, gli importi recuperati sono assegnati ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'interno.

9. Il comma 5 dell'articolo 243 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, è sostituito dai seguenti:

«5. Alle province ed ai comuni in condizioni strutturalmente deficitari che, pur essendo a ciò tenuti, non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2 o che non danno dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la prevista certificazione, è applicata una sanzione pari all'1 per cento delle entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio di cui all'articolo 161 del penultimo esercizio finanziario nei confronti di quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti minimi di copertura. Ove non risulti presentato il certificato di bilancio del penultimo anno precedente, si fa riferimento all'ultimo certificato disponibile. La sanzione si applica sulle risorse attribuite dal Ministero dell'interno a titolo di trasferimenti erariali e di federalismo fiscale; in caso di incapienza l'ente locale è tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

5-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dalle sanzioni da applicare per il mancato rispetto dei limiti di copertura dei costi di gestione dell'esercizio 2011.».

10. A decorrere dal 1° aprile 2012, al fine di coordinare le disposizioni tributarie nazionali applicate al consumo di energia elettrica con quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, l'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, è abrogato. Il minor gettito per gli enti locali derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a complessivi 180 milioni di euro per l'anno 2012 e 239 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013 è reintegrato agli enti medesimi dalle rispettive regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano con le risorse recuperate per effetto del minor concorso delle stesse alla finanza pubblica disposto dal comma 11.

11. Il concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano previsto dall'articolo 28, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ridotto di 180 milioni di euro per l'anno 2012 e 239 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.

12. Nell'articolo 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente: «1-*quater*. In relazione a quanto disposto dal comma 1 e tenuto conto di quanto previsto dai commi da 2 a 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di presentazione delle istanze di rimborso relative ai periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia ancora pendente il termine di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo.».

TITOLO II
EFFICIENTAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'AZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE TRIBUTARIA

Capo I
EFFICIENTAMENTO

Art. 5.

Studi di settore, versamenti tributari, Sistema informativo della fiscalità, Equitalia Giustizia

1. All'articolo 10, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Con riferimento all'annualità 2011, le integrazioni previste dall'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, devono essere pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 aprile 2012.».



2. All'articolo 15-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le parole: «30 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «16 aprile».

3. All'articolo 9, comma 1-*bis*, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, le parole: «Entro il 30 novembre» fino a: «per l'anno precedente,» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 16 maggio di ogni anno, gli assicuratori versano, altresì, a titolo di acconto una somma pari al 12,5 per cento, dell'imposta dovuta per l'anno precedente provvisoriamente determinata,».

4. Al fine di garantire l'unitarietà del Sistema informativo della fiscalità e la continuità operativa e gestionale necessarie per il conseguimento degli obiettivi strategici relativi al contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, gli istituti contrattuali che disciplinano il rapporto di servizio tra l'amministrazione finanziaria e la società di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono prorogati fino al completamento delle procedure in corso per la stipula del nuovo atto regolativo e sono immediatamente efficaci i piani di attività ad essi correlati.

5. Gli importi massimali previsti dagli istituti contrattuali di cui al comma 4 sono incrementati in ragione dell'effettiva durata del periodo di proroga, fermo restando che, ai fini di realizzare ogni possibile economia di spesa, i corrispettivi unitari sono rideterminati utilizzando i previsti strumenti contrattuali di revisione.

6. Dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. Nell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 171, nonché a decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 228, le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.».

8. All'articolo 2, comma 6-*bis*, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, nel primo periodo, la parola: «segue» è sostituita dalle seguenti: «e l'incasso della remunerazione dovuta a tale società a titolo di aggio ai sensi del comma 6, primo periodo, seguono».

Art. 6.

Attività e certificazioni in materia catastatale

1. All'articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «ed i connessi servizi estimativi che può offrire direttamente sul mercato», sono soppresse;

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. Ferme le attività di valutazione immobiliare per le amministrazioni dello Stato di competenza dell'Agenzia del demanio, l'Agenzia del territorio è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli enti ad esse strumentali. Le predette attività sono disciplinate mediante accordi, secondo quanto previsto dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione di cui all'articolo 59.».

2. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

«In sede di prima applicazione, per le unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, prive di planimetria catastale, nelle more della presentazione, l'Agenzia del territorio procede alla determinazione di una superficie convenzionale, sulla base degli elementi in proprio possesso. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi corrispondente è corrisposto a titolo di acconto e salvo conguaglio. Le medesime disposizioni di cui al presente comma, si applicano alle unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'articolo 2, comma 5-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.».

3. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei cittadini, le dichiarazioni relative all'uso del suolo di cui all'articolo 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 2006, n. 286, utili al fine dell'aggiornamento del catasto, sono rese dai soggetti interessati con le modalità stabilite da provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio da adottare, sentita l'AGEA, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 33, ultimo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, operano a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3 e unicamente a valere sulle dichiarazioni rese ai sensi del medesimo comma.

5. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, le disposizioni di cui



ai commi 01 e 02 del predetto articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 non si applicano ai certificati e alle attestazioni da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di formalità ipotecarie, nonché ai certificati ipotecari e catastali rilasciati dall'Agenzia del territorio.

Art. 7.

Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato acquisisce obbligatoriamente il parere del Consiglio di Stato per i profili di legittimità relativi agli oggetti:

a) degli schemi degli atti di gara per il rilascio di concessioni in materia di giochi pubblici;

b) degli schemi di provvedimento di definizione dei criteri per la valutazione dei requisiti di solidità patrimoniale dei concessionari, con riferimento a specifiche tipologie di gioco e in relazione alle caratteristiche del concessionario.

Capo II

POTENZIAMENTO

Sezione I

ACCERTAMENTO

Art. 8.

Misure di contrasto all'evasione

1. Il comma 4-*bis* dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:

«4-*bis*. Nella determinazione dei redditi di cui all'art. 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale. Qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione compete il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi.».

2. Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi. In tal caso si applica la sanzione amministrativa dal 25 al 50 per cento dell'ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi. In nessun caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e la sanzione è riducibile esclusivamente ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in luogo di quanto disposto dal comma 4-*bis* dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, previgente, anche per fatti, atti o attività posti in essere prima dell'entrata in vigore degli stessi commi 1 e 2, ove più favorevoli, tenuto conto anche degli effetti in termini di imposte o maggiori imposte dovute, salvo che i provvedimenti emessi in base al comma 4-*bis* previgente non si siano resi definitivi; resta ferma l'applicabilità delle previsioni di cui al periodo precedente ed ai commi 1 e 2 anche per la determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

4. La lettera d-*ter*) del secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituita dalla seguente: «d-*ter*) in caso di omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti, nonché di infedele compilazione dei predetti modelli che comporti una differenza superiore al quindici per cento, o comunque ad euro cinquantamila, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione.».

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica con riferimento agli accertamenti notificati a partire dalla data di entrata in vigore del presente articolo. Per gli accertamenti notificati in precedenza continua ad applicarsi quanto previsto dalla previgente lettera d-*ter*) del secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

6. Ai fini del rafforzamento delle garanzie dei crediti erariali, la Guardia di finanza può avvalersi del potere di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 anche ai fini dell'effettuazione di segnalazioni all'Agenzia delle entrate finalizzate alla richiesta al presidente della commissione tributaria provinciale, da parte di quest'ultima, delle misure cautelari ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

7. All'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, le parole: «alla Agenzia delle entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale» sono sostituite dalle seguenti: «alla Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all'Agenzia delle entrate».

8. L'Agenzia delle entrate elabora, nell'ambito della propria attività di pianificazione degli accertamenti, liste selettive di contribuenti, i quali siano stati ripetutamente segnalati in forma non anonima all'Agenzia stessa o al Corpo della Guardia di finanza in ordine alla violazione dell'obbligo di emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale, ovvero del documento certificativo dei corrispettivi.



9. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35 il comma 15-*quinquies* è sostituito dal seguente: «15-*quinquies*. L'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati e degli elementi in possesso dell'anagrafe tributaria, individua i soggetti titolari di partita IVA che, pur obbligati, non abbiano presentato la dichiarazione di cessazione di attività di cui al comma 3 e comunica agli stessi che provvederà alla cessazione d'ufficio della partita IVA. Il contribuente che rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente può fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia delle entrate entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione. La somma dovuta a titolo di sanzione per l'omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attività è iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo. L'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta con le modalità indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. In tal caso l'ammontare della sanzione dovuta è ridotto ad un terzo del minimo.»;

b) dopo l'articolo 35-*ter* è inserito il seguente: «35-*quater*. Al fine di contrastare le frodi in materia di imposta sul valore aggiunto, l'Agenzia delle entrate rende disponibile a chiunque, con servizio di libero accesso, la possibilità di verificare puntualmente, mediante i dati disponibili in anagrafe tributaria, la validità del numero di partita IVA attribuito ai sensi dell'articolo 35 o 35-*ter*. Il servizio fornisce le informazioni relative allo stato di attività della partita IVA inserita e alla denominazione del soggetto o, in assenza di questa, al cognome e nome della persona fisica titolare.».

10. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-*bis*. Salvo quanto previsto nei commi 1 e 2, l'imposta relativa alle annualità successive alla prima, alle cessioni, risoluzioni e proroghe di cui all'articolo 17, nonché le connesse sanzioni e gli interessi dovuti, sono richiesti, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza del pagamento.».

11. All'articolo 14 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 10 è abrogato.

12. Al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29, comma 1:

1) alla lettera *b)*, in fine, è aggiunto il seguente periodo:

«. L'agente della riscossione, con raccomandata semplice spedita all'indirizzo presso il quale è stato notificato l'atto di cui alla lettera *a)*, informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione»;

2) alla lettera *c)*, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e l'agente della riscossione non invia l'informativa di cui alla lettera *b)*»;

3) alla lettera *e)* le parole: «secondo anno» sono sostituite dalle seguenti: «terzo anno»;

b) all'articolo 30, comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione dell'estratto dell'avviso di cui al comma 1, come trasmesso all'agente della riscossione secondo le modalità indicate al comma 5, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.».

13. Il comma 2-*ter* dell'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dal comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: «2-*ter*. Comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati. L'imposta non è dovuta per le comunicazioni ricevute ed emesse dai fondi pensione e dai fondi sanitari per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale di rimborso.».

14. Nella nota 3-*ter* all'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le parole: «agli strumenti e» sono soppresse.

15. Le disposizioni dei commi 13 e 14 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012.

16. All'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-*bis*. Per le comunicazioni relative a quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, per le quali sussista uno stabile rapporto con l'intermediario in assenza di un formale contratto di custodia o amministrazione, in essere alla data del 31 dicembre 2011, in caso di mancata provvista da parte del cliente per il pagamento dell'imposta di bollo di cui all'articolo 13, comma 2-*ter* della Tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, l'intermediario può effettuare i necessari disinvestimenti.»;

b) nel comma 7, le parole: «ai sensi del comma 2-*ter*» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dei commi 2-*bis* e 2-*ter*»;

c) nel comma 8, le parole: «16 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «16 maggio»;

d) nel comma 11, le parole: «di bollo» sono sostituite dalle seguenti: «sui redditi»;

e) il comma 15 è sostituito dal seguente: «15. L'imposta di cui al comma 13 è stabilita nella misura dello 0,76 per cento del valore degli immobili. L'imposta non è dovuta se l'importo, come determinato ai sensi del presente comma, non supera euro 200. Il valore è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi



aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore è quello utilizzato nel Paese estero ai fini dell'assolvimento di imposte sul patrimonio o sui trasferimenti o, in mancanza, quello di cui al periodo precedente.»;

f) dopo il comma 15 è inserito il seguente: «15-*bis*. Per i soggetti che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati, l'imposta di cui al comma 13 è stabilita nella misura ridotta dello 0,4 per cento per l'immobile adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze. L'aliquota ridotta si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l'attività lavorativa è svolta all'estero. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal comma precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 400 euro»;

g) nel comma 16, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dalla predetta imposta si deduce un credito d'imposta pari alle eventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale gravanti sullo stesso immobile, non già detratte ai sensi dell'articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»;

h) nel comma 20, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi della Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni l'imposta è stabilita in misura fissa pari a quella prevista dall'articolo 13, comma 2-*bis*, lettera *a)*, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.»;

i) dopo il comma 23 è inserito il seguente «23-*bis*. Nell'applicazione dell'articolo 14, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, alle attività finanziarie oggetto di emersione o di rimpatrio ai sensi dell'articolo 13-*bis*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e degli articoli 12 e 15 del citato decreto-legge n. 350 del 2001, non è comunque precluso l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto.».

17. In considerazione di quanto previsto dal comma 16, lettera *c)*, per l'anno 2012 il versamento dell'imposta di cui al comma 8 ivi citato può essere effettuato entro il termine del 16 maggio e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto non si configurano violazioni in materia di versamenti.

18. All'articolo 17, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «10.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro annui».

19. All'articolo 37, comma 49-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «10.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro annui».

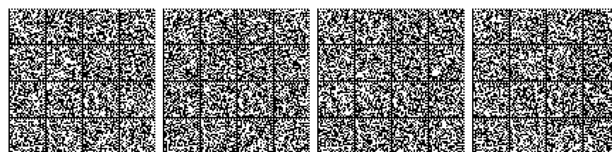
20. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabiliti i termini e le ulteriori modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 18 e 19.

21. In relazione alle disposizioni di cui ai commi da 18 a 20, le dotazioni finanziarie della Missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» sono ridotte di 249 milioni di euro per l'anno 2012 e di 299 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

22. Al primo periodo, del primo comma dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "artistiche o professionali" sono inserite le seguenti: «, nonché in quelli utilizzati dagli enti non commerciali e da quelli che godono dei benefici di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,».

23. L'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 2000, è soppressa dalla data di entrata in vigore del presente decreto e i compiti e le funzioni esercitati sono trasferiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che con appositi regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede ad adeguare il proprio assetto organizzativo, senza nuovi o maggiori oneri. Per il finanziamento dei compiti e delle attribuzioni trasferite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al primo periodo del presente articolo, si fa fronte con le risorse a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Al Ministero sono altresì trasferite tutte le risorse strumentali attualmente utilizzate dalla predetta Agenzia. Al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo all'Agenzia, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato le predette attività continuano ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati. Dall'attuazione delle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

24. Fermi i limiti assunzionali a legislazione vigente, in relazione all'esigenza urgente e inderogabile di assicurare la funzionalità operativa delle proprie strutture, volta a garantire una efficacia attuazione delle misure di contrasto all'evasione di cui alle disposizioni del presente



articolo, l'Agenzia delle entrate è autorizzata ad espletare procedure concorsuali per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Nelle more dell'espletamento di dette procedure l'Agenzia delle entrate, salvi gli incarichi già affidati, potrà attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata è fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso. Gli incarichi sono attribuiti con apposita procedura selettiva applicando l'articolo 19, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai funzionari cui è conferito l'incarico compete lo stesso trattamento economico dei dirigenti. A seguito dell'assunzione dei vincitori delle procedure concorsuali di cui al presente comma, l'Agenzia delle Entrate non potrà attribuire nuovi incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse disponibili sul bilancio dell'Agenzia.

25. All'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo il comma 3-*quater* è aggiunto il seguente:

«3-*quinquies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'interno, sono disciplinate le modalità di certificazione dell'utilizzo dei contributi assegnati in attuazione del comma 3-*quater*. Le certificazioni relative ai contributi concessi in favore di enti pubblici e di soggetti privati sono trasmesse agli Uffici territoriali del Governo che ne danno comunicazione alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti competenti per territorio. Le relazioni conclusive e le certificazioni previste dai decreti ministeriali emanati in attuazione degli atti di indirizzo delle Commissioni parlamentari con cui si attribuiscono i contributi di cui al comma 3-*quater*, nonché il rendiconto annuale previsto per gli enti locali dall'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono sostituite dalle certificazioni disciplinate dal presente comma.».

Art. 9.

Potenziamento dell'accertamento in materia doganale

1. All'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Le autorizzazioni per le richieste di cui al numero 6-*bis*) e per l'accesso di cui al numero 7), secondo comma, dell'articolo 51 del medesimo decreto sono rilasciate dal Direttore regionale o interregionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, dal Direttore provinciale.».

2. All'articolo 53 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relativi sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

«8-*bis*. I soggetti di cui al comma 1, lettera *a)*, indicano tra gli elementi necessari per l'accertamento del debito d'imposta, richiesti per la compilazione della dichiarazione annuale, i consumi fatturati nell'anno con l'applicazione delle aliquote di accisa vigenti al momento della fornitura ai consumatori finali.».

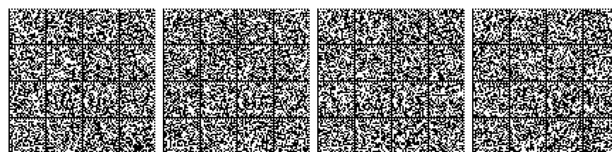
3. Dopo l'articolo 2783-*bis* del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 2783-*ter (Crediti dello Stato attinenti alle risorse proprie tradizionali di pertinenza del bilancio generale dell'Unione europea*). I crediti dello Stato attinenti alle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a)*, della decisione n. 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, di pertinenza del bilancio generale dell'unione europea sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, ai crediti dello Stato per l'imposta sul valore aggiunto.».

Art. 10.

Potenziamento dell'accertamento in materia di giochi

1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata a costituire, avvalendosi di risorse proprie, un fondo destinato alle operazioni di gioco a fini di controllo, di importo non superiore a cento mila euro annui. Con decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è costituito il fondo e disciplinato il relativo utilizzo. Gli appartenenti all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono autorizzati ad effettuare operazioni di gioco presso locali in cui si effettuano scommesse o sono installati apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a)* o *b)*, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine alle eventuali violazioni in materia di gioco pubblico, ivi comprese quelle relative al divieto di gioco dei minori. Per effettuare le medesimi operazioni di gioco, la disposizione del precedente periodo si applica altresì al personale della Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di finanza, il quale, ai fini dell'utilizzo del fondo previsto dal presente comma, agiscono previo concerto con le competenti strutture dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della difesa, sono disciplinate, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 51 del codice penale e 9 della legge 16 marzo 2006 n. 146, in quanto compatibili, le modalità dispositive sulla base delle quali il predetto personale impegnato nelle attività di cui al presente comma può effettuare le operazioni di gioco. Eventuali vincite conseguite dal predetto personale nell'esercizio delle attività di cui al presente comma sono riversate al fondo di cui al primo periodo.



2. In considerazione dei particolari interessi coinvolti nel settore dei giochi pubblici e per contrastare efficacemente il pericolo di infiltrazioni criminali nel medesimo settore, sono introdotte le seguenti modificazioni:

a) nel comma 3-*bis* dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge, nonché ai parenti e agli affini entro il terzo grado dei soggetti ivi indicati.»;

b) all'articolo 24, comma 25, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo la parola: «rinnovo» aggiungere le seguenti: «o il mantenimento» e dopo le parole «dagli articoli» sono inserite le seguenti: «2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e dagli articoli 314, 316, 317, 318, 319, 319-*ter*, 320, 321, 322, 323» e dopo le parole: «416-*bis*» sono inserite le seguenti: «644,»; nello stesso comma 25 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto di partecipazione a gare o di rilascio o rinnovo o il mantenimento delle concessioni di cui ai periodi precedenti opera anche nel caso in cui la condanna, ovvero l'imputazione o la condizione di indagato sia riferita al coniuge, nonché ai parenti ed affini entro il terzo grado dei soggetti ivi indicati.».

3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede ad apportare le occorrenti modificazioni e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, al fine di:

a) razionalizzare e rilanciare il settore dell'ippica;

b) assicurare la trasparenza e la regolarità dello svolgimento delle competizioni ippiche;

c) improntare l'organizzazione e la gestione dei giochi a criteri di efficienza ed economicità, nonché la scelta dei concessionari secondo criteri di trasparenza ed in conformità alle disposizioni, anche comunitarie;

d) assicurare il coordinamento tra il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

e) operare una ripartizione dei proventi al netto delle imposte tale da garantire l'espletamento dei compiti istituzionali dell'ASSI;

f) realizzare un sistema organico di misure volte alla promozione della salute e del benessere del cavallo.

4. A decorrere dal 1° febbraio 2012, la posta unitaria minima di gioco per le scommesse sulle corse dei cavalli è stabilita tra 5 centesimi e un euro e l'importo minimo per ogni biglietto giocato non può essere inferiore a due euro. Il predetto importo può essere modificato, in funzione dell'andamento della raccolta delle formule di scommesse ippiche, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

5. Al fine di perseguire maggiore efficienza ed economicità dell'azione nei settori di competenza, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – ASSI, procedono alla definizione, anche in via transattiva, sentiti i competenti organi, con abbandono di ogni controversia pendente, di tutti i rapporti controversi nelle correlate materie e secondo i criteri di seguito indicati:

a) relativamente alle spese per il totalizzatore nazionale per la gestione delle scommesse ippiche annualmente documentate da Sogei S.p.a., a decorrere dal 1° gennaio 2012, la ripartizione al 50 per cento ad AAMS e al 50 per cento ad ASSI. Le medesime spese, sostenute fino al 31 dicembre 2011, restano in capo ad AAMS. Per l'effetto, l'ASSI è autorizzata a destinare le somme accantonate in bilancio al 31 dicembre 2011 per tale posizione per destinarle alle finalità di cui all'articolo 30-*bis*, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) relativamente alle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 ed alle relative integrazioni, definizione, in via equitativa, di una riduzione non superiore al 5 per cento delle somme ancora dovute dai concessionari di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 con individuazione delle modalità di versamento delle relative somme e adeguamento delle garanzie fideiussorie. Conseguentemente, all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la lettera *l)* è soppressa.

6. Nell'ambito delle disponibilità del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 30, comma 8-*quater*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il predetto Ministero destina, per l'anno 2012, la somma di 3 milioni di euro per un programma di comunicazione per il rilancio dell'ippica.

7. Nel rispetto delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) S.p.A. può intervenire finanziariamente, nell'ambito del capitale disponibile, in programmi di sviluppo del settore ippico presentati da soggetti privati, secondo le modalità definite con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

8. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, la lettera *p)* è soppressa.

9. Le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare le maggiori entrate di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono quelle di cui al decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011.



Sezione II

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 11.

Modifiche in materia di sanzioni amministrative

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare superiore a 50.000 euro di cui all'articolo 5-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nonché delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002 n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, è punita con la sanzione amministrativa del 10 per cento delle minusvalenze la cui comunicazione è omessa, incompleta o infedele, con un minimo di 500 euro ed un massimo di 50000 euro.».

2. All'articolo 5-*quinquies*, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il terzo periodo è soppresso.

3. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 24 settembre 2002 n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, è il terzo periodo è soppresso.

4. L'articolo 303 del testo unico delle leggi doganali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è sostituito dal seguente:

«303. (*Differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana*.). — 1. Qualora le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana con bolletta di cauzione, non corrispondano all'accertamento, il dichiarante è punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516 a meno che l'inesatta indicazione del valore non abbia comportato la rideterminazione dei diritti di confine nel qual caso si applicano le sanzioni indicate al seguente comma 3.

2. La precedente disposizione non si applica:

a) quando nei casi previsti dall'articolo 57, lettera *d)*, pur essendo errata la denominazione della tariffa, è stata indicata con precisione la denominazione commerciale della merce, in modo da rendere possibile l'applicazione dei diritti;

b) quando le merci dichiarate e quelle riconosciute in sede di accertamento sono considerate nella tariffa in differenti sottovoci di una medesima voce, e l'ammontare dei diritti di confine, che sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, è uguale a quello dei diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo;

c) quando le differenze in più o in meno nella quantità o nel valore non superano il cinque per cento per ciascuna qualità delle merci dichiarate.

3. Se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l'accertamento sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza dei diritti supera il cinque per cento, la sanzione amministrativa, qualora il fatto non costituisca più grave reato, è applicata come segue:

a) per diritti fino a 500 euro si applica la sanzione amministrativa da 103 a 500 euro;

b) per i diritti da 500,1 a 1.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro;

c) per i diritti da 1000,1 a 2.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 euro;

d) per i diritti da 2.000,1 a 3.999,99 euro, si applica la sanzione amministrativa da 15.000 a 30.000 euro;

e) oltre 4.000, si applica la sanzione amministrativa da 30.000 euro a dieci volte l'importo dei diritti.».

5. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 50, comma 1, le parole: «da 258 euro a 1.549 euro.» sono sostituite dalle seguenti: «da 3.000 euro a 30.000 euro.»

b) all'articolo 59, comma 5, le parole: «da 258 euro a 1.549 euro.» sono sostituite dalle seguenti: «da 3.000 euro a 30.000 euro.».

6. All'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis* Indipendentemente dall'applicazione delle pene previste per le violazioni che costituiscono reato, la omessa, incompleta o tardiva presentazione dei dati, dei documenti e delle dichiarazioni di cui al comma 1, ovvero la dichiarazione di valori difformi da quelli accertati, è punita con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre1995, n. 504.».

7. Per le unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi del comma 10 dell'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'art. 2 comma 5-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, i soggetti obbligati devono provvedere alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale*, del comunicato di cui all'articolo 2 comma 5-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 feb-



braio 2011, n. 10. In caso di mancata presentazione entro tale termine si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 2 comma 12 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

8. Al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. Il sequestro è eseguito nel limite:

a) del 30 per cento dell'importo eccedente quello di cui al comma 1 qualora l'eccedenza non sia superiore a 10 mila euro;

b) del 50 per cento dell'importo eccedente, in tutti gli altri casi.

2-*bis*. Il denaro contante sequestrato garantisce con preferenza su ogni altro credito il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.»;

b) all'articolo 7:

1) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Il soggetto cui è stata contestata una violazione può chiederne l'estinzione effettuando un pagamento in misura ridotta:

a) pari al 5 per cento del denaro contante eccedente la soglia di cui all'articolo 3 se l'eccedenza non dichiarata non è superiore a 10 mila euro;

b) pari al 15 per cento se l'eccedenza non supera i 40 mila euro.

1-*bis*. La somma pagata non può essere, comunque, inferiore a 200 euro.

1-*ter*. Il pagamento può essere effettuato all'Agenzia delle dogane o alla Guardia di finanza al momento della contestazione, o al Ministero dell'economia e delle finanze con le modalità di cui al comma 4, entro dieci giorni dalla stessa. Le richieste di pagamento in misura ridotta ricevute dalla Guardia di finanza, con eventuale prova dell'avvenuto pagamento, sono trasmesse all'Agenzia delle dogane.»;

2) al comma 5, lettera *a)*, le parole: «250.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «40.000 euro»;

3) al comma 5, lettera *b)*, le parole: «trecentosessantacinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»;

c) all'articolo 8, al comma 3 le parole: «scadenza del termine di cui al comma 1.» sono sostituite dalle seguenti: «data in cui riceve i verbali di contestazione.»;

d) all'articolo 9:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, con un minimo di 300 euro:

a) dal 10 al 30 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3, se tale valore non è superiore a 10 mila euro;

b) dal 30 per cento al 50 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3 se tale valore è superiore a 10 mila euro.»;

2) al comma 2, le parole: «in quanto compatibili» sono soppresse.

Sezione III
CONTENZIOSO

Art. 12.

Contenzioso in materia tributaria e riscossione

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo del comma 6 è soppresso;

b) il comma 7 è abrogato.

2. Sono fatti salvi i procedimenti amministrativi per la risoluzione delle controversie di cui agli articoli 66, e seguenti, del testo unico delle disposizioni in materia doganale approvate con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, instaurati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi del comma 7 dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.

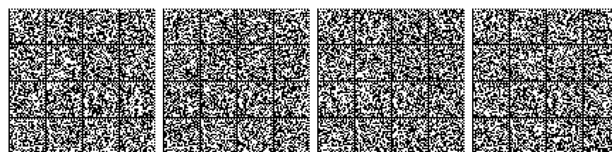
3. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, comma 1, lettera *f)*, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2».

b) dopo l'articolo 69 è inserito il seguente: «Art. 69-*bis*. *(Aggiornamento degli atti catastali)* – 1. Se la commissione tributaria accoglie totalmente o parzialmente il ricorso proposto avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 2, comma 2, e la relativa sentenza è passata in giudicato, la segreteria ne rilascia copia munita dell'attestazione di passaggio in giudicato, sulla base della quale l'ufficio dell'Agenzia del territorio provvede all'aggiornamento degli atti catastali.».

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 69-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le sentenze, emanate nei giudizi ivi indicati, non costituenti titolo esecutivo sono comunque annotate negli atti catastali con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 158 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si applicano alle Agenzie fiscali delle entrate, delle dogane, del territorio e del demanio.».



6. I crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali, svolte dai consorzi agrari per conto e nell'interesse dello Stato, diversi da quelli estinti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, come modificato dall'articolo 130 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, quali risultanti dai rendiconti approvati con decreti definitivi ed esecutivi del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e registrati dalla Corte dei conti, che saranno estinti nei riguardi di coloro che risulteranno averne diritto, nonché le spese e gli interessi maturati a decorrere dalla data di chiusura delle relative contabilità, indicata nei decreti medesimi, producono interessi calcolati: fino al 31 dicembre 1995 sulla base del tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4,40 punti, con capitalizzazione annuale; per il periodo successivo sulla base dei soli interessi legali.

7. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione di sentenze passate in giudicato di cui all'articolo 324 del codice di procedura civile.

8. La regione Campania è autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 relative al Programma attuativo regionale, per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. Le risorse necessarie, pari a 355.550.240,84, vengono trasferite alla stessa Regione.

9. In considerazione dell'acquisto di cui al comma 8, le risorse già finalizzate, ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto-legge n. 195 del 2009, al pagamento del canone di affitto di cui all'articolo 7, comma 6, dello stesso decreto-legge, sono destinate alla medesima Regione quale contributo dello Stato.

10. Ai fini fiscali, il pagamento da parte della regione Campania della somma di cui al comma 8, in quanto effettuato a definizione di ogni pretesa del soggetto proprietario dell'impianto, di cui all'articolo 6 del predetto decreto-legge n. 195 del 2009, vale come liquidazione risarcitoria transattiva tra le parti private e quelle pubbliche interessate. Ogni atto perfezionato in attuazione della disposizione di cui al precedente periodo è esente da imposizione.

11. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la lettera n-*bis*) è aggiunta la seguente: «n-*ter*) delle spese sostenute della regione Campania per il termovalorizzatore di Acerra, diverse da quelle necessarie per l'acquisto del termovalorizzatore stesso, nei limiti dell'ammontare delle entrate riscosse dalla Regione entro il 30 novembre di ciascun anno, rivenienti dalla quota spettante alla stessa Regione dei ricavi derivanti dalla vendita di energia, nel limite di 50 milioni di euro annui, e delle risorse già finalizzate, ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, al pagamento del canone di affitto di cui all'articolo 7, comma 6, dello stesso decreto-legge, destinate alla medesima Regione quale contributo dello Stato.».

Art. 13.

Norma di copertura

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 10, dall'articolo 4, comma 11, dall'articolo 8, commi 16, lettere *e)* e *h)*, e 24, pari complessivamente a 184,6 milioni di euro per l'anno 2012, a 245,6 milioni di euro per l'anno 2013, a 246,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, che aumentano ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno a 252 milioni di euro per l'anno 2013 e a 252,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante utilizzo delle minori spese di cui all'articolo 8, comma 21, del presente decreto.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

12G0036



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 23 febbraio 2012.

Approvazione del modello di certificato relativo ai mutui contratti nell'anno 2011 dai comuni, dalle province e dalle comunità montane, da ammettere al contributo erariale.

IL CAPO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 46-*bis*, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall'articolo 5-*bis*, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, con il quale è stato posto a regime l'intervento erariale sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali dal 1995;

Considerato che secondo le modalità indicate dal citato articolo 46-*bis*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere contributi a valere sulle somme non ancora utilizzate del fondo per lo sviluppo degli investimenti;

Visto il comma 2, del medesimo articolo 46-*bis*, il quale stabilisce che per i contributi da concedere sui mutui contratti dal 1995 valgono le disposizioni vigenti per l'anno 1992;

Visto il comma 4, dell'articolo 4, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, il quale stabilisce che i contributi per i mutui contratti nel 1992 sono determinati calcolando una rata di ammortamento costante annua posticipata, con interessi del 7 o 6 per cento, rispettivamente per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e per quelli con popolazione uguale o superiore;

Considerato, che ai sensi del citato decreto-legge n. 41/1995, gli enti locali sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2012, a pena di decadenza, apposita certificazione firmata dal responsabile del servizio, per quantificare l'onere dei mutui contratti nell'anno 2011,

Considerato che gli elementi di dettaglio relativi ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, dall'INPDAP e dall'Istituto per il credito sportivo possono essere acquisiti direttamente dagli Istituti attraverso procedure informatiche;

Ritenuto di disciplinare, con il presente decreto, contenuti e modalità di trasmissione dei certificati relativi alla richiesta del contributo per gli investimenti sui mutui contratti nel 2011 dagli enti locali;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nella mera approvazione di un modello di certificato i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'allegato modello di certificato che fa parte integrante del presente decreto, di richiesta del contributo per gli investimenti sui mutui contratti nel 2011 dagli enti locali, come previsto dall'articolo 46-*bis*, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall'articolo 5-*bis*, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.

Art. 2.

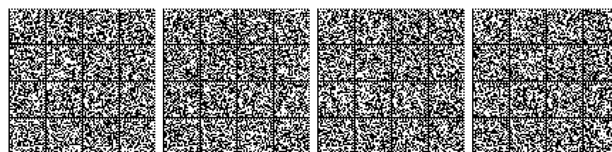
Il certificato deve essere compilato, firmato e trasmesso dagli enti locali, in due copie autentiche, alle prefetture competenti per territorio, entro il termine perentorio del 31 marzo 2012, a pena di decadenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2012

Il capo dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno
PANSA

Il ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze
CANZIO



ALLEGATO

FINLOC

CERTIFICATO SUI MUTUI CONTRATTI NEL 2011

(art. 46 bis del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41 convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, modificato dall'art. 5 bis del decreto legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539).

DENOMINAZIONE ENTE | TIPO ENTE | PROV. | CODICE ENTE

PAG. 1

TIPO FRONT

C

AP

CM

VALORI ESPRESSI IN EURO

TIMBRO ARRIVO PREFETTURA

I sottoscritti visti gli atti d'ufficio dichiarano sotto la propria responsabilità che i mutui sono stati contratti nel rispetto dell'articolo 204, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Sig. ....)

BOLLO DELL'ENTE

LUOGO ______________________ DATA

SPAZIO RISERVATO ALLA PREFETTURA

PREFETTURA DI ....Rate mutui ammessi

(campo 30 istituti diversi)

Esaminata la documentazione e riscontrata la regolarità del certificato, si ammettono a contributo erariale i mutui contratti con istituti diversi di cui ai nn. da .... a............ , con esclusione di quelli di cui ai nn. .... e delle quote parti di cui ai nn. ....

IL DIRETTORE DEL TERZO SETTORE
(Sig. ....)

IL PREFETTO
(Sig. ....)

FINLOC



FINLOC

MUTUI CONTRATTI NEL 2011 CON ISTITUTI DIVERSI DALLA CASSA DD.PP.
DALL'INPDAP E DAL CREDITO SPORTIVO
(ESCLUSI I MUTUI PLURIMI)

PAG. [ ] DENOMINAZIONE ENTE [ ] TIPO ENTE [ ] C [ ] AP [ ] CM PROV. [ ] CODICE ENTE [ ]

TIPO MS1

VALORI ESPRESSI IN EURO

DESCRIZIONE a) ISTITUTO MUTUANTE	NUMERO PROG.VO 1		CODICE ISTITUTO 2		IMPORTO MUTUO 21	ANNUALITA' CAPITALE + INTERESSE 24
b) ESTREMI DELIBERA	CODICE OPERA 3		TASSO INT.SSE 4		CONTRIBUTO O CANONI FINALIZZATI 25	ONERE A CARICO ENTE 26
c) ESTREMI CONTRATTO d) OGGETTO DEL MUTUO	INIZIO AMM.TO 6	FINE AMM.TO 7	NUMERO ANNI 8		ANNUALITA' RICALCOLATA 27	CONTRIBUTO AMMISSIBILE 30
DESCRIZIONE a)	1		2		21	24
b	3		4		25	26
c) d)	6	7	8		27	30
DESCRIZIONE a)	1		2		21	24
b)	3		4		25	26
c) d)	6	7	8		27	30

FINLOC



FINLOC

MUTUI CONTRATTI NEL 2011 CON ISTITUTI DIVERSI DALLA CASSA DD.PP.
DALL'INPDAP E DAL CREDITO SPORTIVO
(ESCLUSI I MUTUI PLURIMI)

PAG.	DENOMINAZIONE ENTE	TIPO ENTE	PROV.	CODICE ENTE
TIPO MS2		C / AP / CM		

VALORI ESPRESSI IN EURO

DESCRIZIONE					
a)	1	2		21	24
b)	3	4		25	26
c)	6	7	8	27	30
d)					

DESCRIZIONE					
a)	1	2		21	24
b)	3	4		25	26
c)	6	7	8	27	30
d)					

DESCRIZIONE					
a)	1	2		21	24
b)	3	4		25	26
c)	6	7	8	27	30
d)					

FINLOC



FINLOC

MUTUI CONTRATTI NEL 2011 CON ISTITUTI DIVERSI DALLA CASSA DD.PP.
DALL'INPDAP E DAL CREDITO SPORTIVO
(MUTUI PLURIMI E DETTAGLIO)

	DENOMINAZIONE ENTE	TIPO ENTE	PROV.	CODICE ENTE
PAG.		C		
		AP		
TIPO MP1		CM		

VALORI ESPRESSI IN EURO

DESCRIZIONE	
a)	1 · 2 · 21
b)	3 (9999) · 4
c)	6 · 7 · 8
QUOTA	1 · 21 · 24
	3 · 25 · 26
d)	27 · 30
QUOTA	1 · 21 · 24
	3 · 25 · 26
d)	27 · 30

FINLOC



FINLOC

MUTUI CONTRATTI NEL 2011 CON ISTITUTI DIVERSI DALLA CASSA DD.PP.
DALL'INPDAP E DAL CREDITO SPORTIVO
(DETTAGLIO MUTUI PLURIMI)

	DENOMINAZIONE ENTE	TIPO ENTE	PROV.	CODICE ENTE
PAG.		C		
TIPO MP2		AP		
		CM		

VALORI ESPRESSI IN EURO

QUOTA	1	21	24
	3	25	26
d)		27	30
QUOTA	1	21	24
	3	25	26
d)		27	30
QUOTA	1	21	24
	3	25	26
d)		27	30

FINLOC



FINLOC

MUTUI CONTRATTI NEL 2011
RIEPILOGO TOTALI

	DENOMINAZIONE ENTE	TIPO ENTE	PROV.	CODICE ENTE
PAG.		C		
TIPO TOT		AP CM		VALORI ESPRESSI IN EURO

A) Totale Rate Ammortamento Mutui Contratti con Istituti Diversi (totale mutui singoli + totale mutui plurimi)	21	24
	25	26
	27	30
B) Totale Rate Ammortamento Mutui contratti con Cassa DD.PP.	21	24
	25	26
	27	30
C) Totale Rate Ammortamento Mutui contratti con l'INPDAP	21	24
	25	26
	27	30
D) Totale Rate Ammortamento Mutui contratti con Credito Sportivo	21	24
	25	26
	27	30
E) Totale complessivo (A+B+C+D)	21	24
	25	26
	27	30

FINLOC

12A02502



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 31 ottobre 2011.

Proroga, per l'anno 2011, dei benefici per le assunzioni di cui all'articolo 2, commi 131, 132, 134 e 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. (Decreto n. 62509).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 19, comma 1, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, che disciplina l'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali;

Visto l'art. 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, che disciplina l'indennità speciale di disoccupazione edile;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223 e, in particolare, l'art. 1, l'art. 8, commi 2 e 4-*bis*, e l'articolo 25, comma 9;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 2, commi 131, 132, 133, 134, 135 e 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che prevedono interventi a carattere sperimentale per promuovere l'occupazione di lavoratori disoccupati, che versano in condizioni particolari;

Visto l'art. 1, comma 33, ultimo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che proroga, per l'anno 2011, i suddetti incentivi;

Visti i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 53343 e n. 53344 del 26 luglio 2010;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 luglio 2010;

Vista la nota Inps n. 2870 del 9 giugno 2011, relativa al monitoraggio sull'attuazione, nell'anno 2010, degli interventi a carattere sperimentale di cui all'art. 2, commi 131, 132, 134, 135 e 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Decreta:

Art. 1.

È prorogato, per l'anno 2011, l'intervento a carattere sperimentale di cui all'articolo 2, comma 131, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nel limite della spesa sostenuta dall'Inps nell'anno 2010 per il medesimo intervento, pari ad € 3.182.727,00.

Art. 2.

È prorogato, per l'anno 2011, l'intervento a carattere sperimentale di cui all'articolo 2, comma 132, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nel limite della spesa sostenuta dall'Inps nell'anno 2010 per il medesimo intervento, pari ad € 60.000.

Per il riconoscimento del beneficio di cui al comma precedente si applicano le modalità definite nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 luglio 2010.

Art. 3.

È prorogato, per l'anno 2011, l'intervento a carattere sperimentale di cui all'articolo 2, comma 134, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, consistente nella riduzione contributiva a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno cinquanta anni di età.

Per il riconoscimento del beneficio di cui al comma precedente si applicano le modalità definite nel titolo I del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 53343 del 26 luglio 2010, i cui termini sono prorogati al 31 dicembre 2011.

Il beneficio è riconosciuto, per l'anno 2011, nel limite della spesa sostenuta dall'Inps nell'anno 2010 per il medesimo intervento, pari ad € 3.600.000.

Art. 4.

È prorogato, per l'anno 2011, l'intervento a carattere sperimentale di cui all'articolo 2, comma 134, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, consistente nel prolungamento della riduzione contributiva a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità o che beneficiano dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano maturato almeno trentacinque anni di anzianità contributiva.

Per il riconoscimento del beneficio di cui al comma precedente si applicano le modalità definite nel titolo II del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 53343 del 26 luglio 2010, i cui termini indicati sono prorogati al 31 dicembre 2011.

Il beneficio è riconosciuto, per l'anno 2011, nel limite della spesa sostenuta dall'Inps nell'anno 2010 per il medesimo intervento, pari ad € 80.000.

Art. 5.

E' prorogato, per l'anno 2011, l'intervento a carattere sperimentale di cui all'articolo 2, comma 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, consistente nella concessione, a favore dei datori di lavoro che assumono a tempo pieno ed indeterminato i lavoratori destinatari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali o dell'indennità speciale di disoccupazione edile, di un incentivo pari all'indennità riconosciuta al lavoratore e non ancora erogata.



Per il riconoscimento del beneficio di cui al comma precedente si applicano le modalità definite nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 53344 del 26 luglio 2010, i cui termini sono prorogati al 31 dicembre 2011.

Il beneficio è riconosciuto, per l'anno 2011, nel limite della spesa sostenuta dall'Inps nell'anno 2010 per il medesimo intervento, pari ad € 3.100.000.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei Conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31ottobre 2011

p. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Il Sottosegretario delegato
BELLOTTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2011
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR e MIBAC Min. salute e Min. lavoro, registro n. 14, foglio n. 385

12A01942

DECRETO 24 gennaio 2012.

Concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale per i dipendenti della società Ata Handling S.p.a. (Decreto n. 63934).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE ATTIVE
E PASSIVE DEL LAVORO

Visto l'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Visto l'art. 1, comma 36, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Visto l'accordo governativo del 11.02.2010 con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la società Ata Handling Spa, è stato concordato il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un periodo di 24 mesi, in favore di un numero massimo di 50 unità lavorative che verranno poste in CIGS per il periodo dall'01.02.2010 al 31.01.2012;

Visto il decreto n. 52791 del 22.06.2010 con il quale è stato autorizzato il trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 50 unità lavorative, per il periodo dal 01.02.2010 al 31.07.2010;

Visto il decreto n. 56956 del 11.02.2011 con il quale è stato autorizzato il trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 50 unità lavorative, per il periodo dal 01.08.2010 al 31.01.2011;

Visto l'accordo governativo del 17.02.2011, con il quale le parti modificano l'accordo del 11.02.2010, per concordare il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 70 lavoratori occupati presso lo scalo di Malpensa, i quali ruoteranno su di una platea complessiva di 230 unità, disponendosi altresì, che a decorrere dal 01.02.2011, per numero 3 lavoratori già collocati in cassa integrazione in virtù dell'accordo del 11.02.2010, la sospensione sarà a zero ore senza rotazione e per le restanti 67 unità del sito di Malpensa la riduzione sarà oraria e a rotazione;

Visto il decreto n. 58695 del 12.04.2011 con il quale è stato autorizzato il trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 in favore di un numero massimo di 50 unità lavorative dei siti di Catania (CT), Tessera (VE), Segrate - Linate (MI) e Ferno Malpensa (VA) e in favore di un numero massimo di 67 lavoratori occupati presso lo scalo di Malpensa, i quali ruoteranno su di una platea complessiva di 230 unità;

Visto il decreto n. 62337 del 24 ottobre 2011 con il quale è stato autorizzato trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per il periodo dal 01.08.2011 al 31.01.2012 in favore di un numero massimo di 50 unità lavorative dei siti di Catania (CT), Tessera (VE), Segrate - Linate (MI) e Ferno - Malpensa (VA), e in favore di un numero massimo di 67 lavoratori occupati presso lo scalo di Malpensa, i quali ruoteranno su di una platea complessiva di 230 unità;

Visto l'accordo governativo del 17.11.2011, con il quale le parti modificano l'accordo del 11.02.2010, per concordare il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per il periodo dal 01.11.2011 al 31.01.2012, in favore di ulteriori 60 lavoratori occupati presso lo scalo di Milano Linate che ruoteranno su di una platea di 125 unità lavorative;

Vista l'istanza con la quale la società Ata Handling Spa, ha richiesto la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di ulteriori 60 lavoratori occupati presso lo scalo di Milano Linate che ruoteranno su di una platea di 125 unità lavorative, fermo restando le sospensioni programmate nelle altre sedi, di cui agli accordi sopra citati;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per il periodo dal 01.11.2011 al 31.01.2012, in favore di ulteriori 60 lavoratori occupati presso lo scalo di Milano Linate che ruoteranno su di una platea di 125 unità lavorative, fermo restando le sospensioni programmate nelle altre sedi, di cui agli accordi sopra citati e il cui trattamento di integrazione salariale è stato autorizzato con il citato decreto n. 62337 del 24.10.2011, per il periodo dal 01.08.2011 al 31.01.2012;



Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di ulteriori 60 lavoratori occupati presso lo scalo di Milano Linate che ruoteranno su di una platea di 125 unità lavorative, della società Ata Handling Spa, per il periodo dal 01.11.2011 al 31.01.2012 fermo restando le sospensioni programmate nelle altre sedi, di cui agli accordi citati in premessa e il cui trattamento di integrazione salariale è stato autorizzato con il decreto n. 62337 del 24.10.2011, per il periodo dal 01.08.2011 al 31.01.2012,

Unità: Segrate - Linate (MI)

Matricola INPS: 7042945652-05

Pagamento diretto: NO

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2012

Il direttore generale: PADUANO

12A01939

DECRETO 24 gennaio 2012.

Concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale per i dipendenti della società Flightcare Italia S.p.a. (Decreto n. 63933).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE ATTIVE
E PASSIVE DEL LAVORO

Visto l'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Visto l'art. 1, comma 36, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Visto l'accordo governativo del 25.01.2010, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la società Flightcare Italia Spa, è stato concordato il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un periodo di 24 mesi, in favore di un numero massimo di 85 unità lavorative che verranno poste in CIGS a decorrere dal 15/02/2010;

Visto il decreto n. 52790 del 22.06.2010 che ha autorizzato la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di 85 unità lavorative, per il periodo dal 15.02.2010 al 14.08.2010;

Visto il decreto n. 55041 del 02.11.2010, con il quale è stato autorizzato il trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 85 unità lavorative per il periodo dal 15.08.2010 al 14.02.2011;

Visto il decreto n. 58160 del 21.03.2011, con il quale è stato autorizzato il trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 85 unità lavorative per il periodo dal 15.02.2011 al 14.08.2011;

Visto l'accordo governativo del 09.05.2011, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la società Flightcare Italia Spa, è stato concordato il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un periodo di 14 mesi, in favore di un numero massimo di 255 unità lavorative ivi compresi i lavoratori già sospesi in virtù dell'accordo del governativo del 25.01.2010 che verranno poste in CIGS a decorrere dal 01.06.2011;

Visto il decreto n. 60522 del 07.07.2012 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 255 unità lavorative per il periodo dal 1° giugno 2011 al 30.11.2011;

Vista l'istanza con la quale la società Flightcare Italia Spa, ha richiesto la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 255 unità lavorative per il periodo dal 1° dicembre 2011 al 31.05.2012;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 255 unità lavorative per il periodo dal 1° dicembre 2011 al 31.05.2012;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 255 unità lavorative, della società Flightcare Italia Spa, per il periodo dal 1° dicembre 2011 al 31.05.2012;



Unità: Fiumicino Roma (RM)- Aeroporti di Fiumicino, G.B. Pastine, Ciampino;

Matricola INPS: 7041486615.

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Art. 4.

La società è tenuta a presentare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2012

Il direttore generale: PADUANO

12A01940

DECRETO 24 gennaio 2012.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti delle società Globeground Italia S.r.l. (Decreto n. 63932).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE ATTIVE
E PASSIVE DEL LAVORO

Visto l'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Visto l'art. 1, comma 36, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Visto l'accordo governativo del 17 novembre 2011 con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la società Globeground Italia S.r.l., è stato concordato il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'articolo 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un periodo di 12 mesi, in favore di un numero massimo di 65 lavoratori impiegati presso le unità produttive di Linate (Milano) e Malpensa (Varese) che verranno poste in CIGS per il periodo dal 1° novembre 2011 al 31 ottobre 2012;

Vista l'istanza con la quale la società Globeground Italia S.r.l., ha richiesto la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'articolo 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 65 lavoratori impiegati presso le unità produttive di Linate (Milano) e Malpensa (Varese) che verranno poste in CIGS per il periodo dal 1° novembre 2011 al 30 aprile 2012;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'articolo 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di 65 lavoratori impiegati presso l' unità produttiva di Linate (Milano) e Malpensa (Varese) che verranno poste in CIGS per il periodo dal 1° novembre 2011 al 30 aprile 2012.

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'articolo 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo 65 lavoratori impiegati presso le unità produttive di Linate (*MI)* e Malpensa (VA) che verranno poste in CIGS per il periodo dal 1° novembre 2011 al 30 aprile 2012 della Globeground Italia S.r.l.:

Numero 22 lavoratori dell'Aeroporto di Forlanini-Linate (Milano);

Numero 43 lavoratori dell'aeroporto di Malpensa 2000, (Varese);

Matricola INPS: 4971082038;

Pagamento diretto da parte dell'INPS: NO.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Art. 4.

La società è tenuta a presentare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 12 mesi, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2012

Il direttore generale: PADUANO

12A01941



DECRETO 25 gennaio 2012.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società Atitech S.p.a. (Decreto n. 63969).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5.10.2004, n. 249, che stabilisce che "il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie";

Visto l'art. 1, comma 10, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede che per le imprese che presentino un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale a seguito di un'avvenuta significativa trasformazione del loro assetto proprietario che abbia determinato rilevanti apporti di capitali ed investimenti produttivi, non sono considerati, ai fini dell'applicazione del comma 9, i periodi antecedenti la data della trasformazione medesima;

Visto l'art. 21-*quater*, comma 5, del decreto legge 31.12.2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28.02.2008, n. 31, con il quale, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 10, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni sono state estese ai trattamenti concessi ai sensi dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291;

Visto il decreto legge 28.08.2008 n. 134, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 27.10.2008 n. 166;

Visto l'accordo in data 13.10.2009, intervenuto presso la Presidenza del Consiglio, con il quale le società Manutenzioni Aereonautiche Srl, Alitalia-Compagnia Aerea Italiana Spa e Finmeccanica Spa, firmatarie della proposta irrevocabile di acquisto della società Atitech Spa, si sono impegnate a favorire la continuità aziendale della predetta società;

Visto l'accordo in data 02.02.2010, intervenuto presso la Regione Campania, alla presenza dei rappresentanti della società Atitech SPA, nonché delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis* della legge 3.12.2004 n. 291, a decorrere dal 03.02.2010, per un periodo di 12 mesi (nell'ambito del complessivo programma di 4 anni di CIGS nonché di 3 anni di mobilità) in favore di un numero medio di 264 unità lavorative dalla società di cui trattasi;

Visto il decreto n. 51315 del 14.04.2010 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso la Regione Campania, in data 02.02.2010, in favore di 654 lavoratori totali che saranno posti in CIGS a seconda delle esigenze e che corrispondono ad un numero medio di 264 unità lavorative della società Atitech SPA, unità in Napoli (NA), per il periodo dal 03.02.2010 al 02.08.2010;

Visto il decreto n. 54083 del 15.09.2010 con il quale è stata autorizzata la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di 654 lavoratori totali che saranno posti in CIGS a seconda delle esigenze e che corrispondono ad un numero medio di 264 unità lavorative della società Atitech Spa, unità in Napoli (NA), per il periodo dal 03.08.2010 al 02.02.2011;

Visto l'accordo in data 02.03.2011, intervenuto presso la Regione Campania, alla presenza dei rappresentanti della società Atitech Spa, nonché delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis* della legge 3.12.2004 n. 291, a decorrere dal 03.02.2011, per un periodo di ulteriori 12 mesi in favore di un numero medio di 252 unità lavorative dalla società di cui trattasi;

Visto il decreto n. 58869 del 20/04/2011 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso la Regione Campania, in data 02.03.2011, in favore di un numero medio di 252 lavoratori dipendenti dalla società Atitech SPA, unità in Napoli (NA), per il periodo dal 03.02.2011 al 02.08.2011;

Visto il decreto n. 61679 del 21.09.2011 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso la Regione Campania, in data 02.03.2011, in favore di un numero medio di 252 lavoratori dipendenti dalla società Atitech SPA, unità in Napoli (NA), per il periodo dal 3.08.2011 al 02.02.2012;

Visto l'accordo in data 16.11.2011, intervenuto presso la Regione Campania, alla presenza dei rappresentanti della società Atitech SPA, nonché delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato un incremento del personale da sospendere pari a 118 unità medie annue, rispetto all'accordo del 02.03.2011 che prevedeva un numero di 252 unità medie annue, al quale riconoscere il trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis* della legge 3.12.2004 n. 291, a decorrere dal 03.02.2011, per un periodo di 12 mesi per un numero totale di 370 unità medie annue;

Vista l'istanza con la quale la società Atitech Spa, ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-*bis* del-



la legge 3.12.2004, n. 291, il periodo dal 03.02.2011 al 02.02.2012, in favore di un numero medio di 370 lavoratori dipendenti presso la sede di Napoli (NA);

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 03.02.2011 al 02.02.2012, in favore di un numero medio di 370 lavoratori dipendenti dalla società Atitech Spa, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5.10.2004, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5.10.2004, n. 249, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso la Regione Campania, in data 16.11.2011, in favore di un numero medio di 370 lavoratori dipendenti dalla società Atitech SPA, unità in Napoli (NA), per il periodo dal 03.02.2011 al 02.02.2012.

Matricola INPS: 5112392911

Pagamento diretto: NO.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro.

Art. 4.

La società Atitech SPA è tenuta a presentare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 4 anni previsti dal citato decreto-legge 134/2008, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto annulla e sostituisce i decreti n. 58869 del 20.04.2011 e n. 61679 del 21.09.2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

12A01938

DECRETO 1° febbraio 2012.

Concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società Multimedia Planet S.r.l. (Decreto n. 64125).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto l'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12 febbraio 2009 e del 20 aprile 2011;

Visto il decreto n. 56310 del 17 dicembre 2010 con il quale, ai sensi dell'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 4 maggio 2010, per il periodo dal 14 aprile 2010 al 13 aprile 2011, in favore di un numero massimo di 695 lavoratori, dipendenti dalla società Multimedia Planet Srl, in forza presso gli stabilimenti di Trapani (281 lavoratori) e Bitritto (Bari) (414 lavoratori);

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 3 marzo 2011, relativo alla società Multimedia Planet Srl, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, per il periodo dal 14 aprile 2011 al 30 giugno 2011;

Visto il successivo accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 8 giugno 2011, relativo alla società Multimedia Planet Srl, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, per il periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011;

Visto il decreto 61988 del 3 ottobre 2011 con il quale è stata autorizzata, per il periodo dal 14 aprile 2011 al 31 dicembre 2011, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale definito negli accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 3 marzo 2011 e 8 giugno 2011, in favore dei lavoratori della società Multimedia Planet Srl, dipendenti presso la sede di Bitritto (Bari);



Visto l'assenso della Regione Sicilia (3 ottobre 2011) che si è assunta l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Multimedia Planet Srl, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Multimedia Planet Srl, per il periodo dal 14 aprile 2011 al 30 giugno 2011, in favore di 279 lavoratori dipendenti presso la sede di Trapani;

Vista l'istanza di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Multimedia Planet Srl, per il periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011, in favore di 279 lavoratori dipendenti presso la sede di Trapani;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 14 aprile 2011 al 30 giugno 2011, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 3 marzo 2011, in favore di un numero massimo di 279 lavoratori della società Multimedia Planet Srl, dipendenti presso la sede di Trapani.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per il periodo dal 14 aprile 2011 al 30 giugno 2011.

Sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 1.056.949,65.

Matricola INPS: 8206694481

Pagamento diretto: si.

Art. 2.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 8 giugno 2011, in favore di un numero massimo di 279 lavoratori della società Multimedia Planet Srl, dipendenti presso la sede di Trapani.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per il periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011.

Sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 2.330.676,72.

Matricola INPS: 8206694481.

Pagamento diretto: si.

Art. 3.

L'onere complessivo a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, pari ad euro 3.387.626,37, è posto a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 4.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 3, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

p. Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

12A02336



DECRETO 1° febbraio 2012.

Concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società OSC Service Center SpA. (Decreto n. 64112).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto l'art. 1, comma 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12 febbraio 2009 e del 20 aprile 2011;

Visto il decreto n. 61678 del 19 settembre 2011 con il è stata autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno 2011, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 3 febbraio 2011, in favore di un numero massimo di 591 lavoratori della società OSC Service Center SPA, dipendenti nelle unità aziendali di:

Cagliari (CA) – 5 lavoratori;

Ivrea (TO) – 23 lavoratori;

Corsico (MI) – 387 lavoratori;

Modugno (BA) – 70 lavoratori;

Roma (RM) – 10 lavoratori;

Torino (TO) – 88 lavoratori;

Vitulazio (CE) – 8 lavoratori;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 8 giugno 2011, relativo alla società OSC Service Center SPA, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visti gli assensi delle Regioni Campania (27 giugno 2011), Lazio (1° agosto 2011), Lombardia (presente in sede di accordo governativo dell'8 giugno 2011), Piemonte (7 luglio 2011), Puglia (presente in sede di accordo governativo dell'8 giugno 2011), e Sardegna (29 giugno 2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società OSC Service Center SPA, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda OSC Service Center SPA;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 8 giugno 2011, in favore di un numero massimo di 551 lavoratori della società OSC Service Center SPA, così suddivisi:

Cagliari (CA) – 5 lavoratori;

Ivrea (TO) – 23 lavoratori;

Corsico (MI) – 359 lavoratori;

Modugno (BA) – 70 lavoratori;

Roma (RM) – 7 lavoratori;

Torino (TO) – 83 lavoratori;

Vitulazio (CE) – 4 lavoratori;

così suddivisi:

551 lavoratori – per il periodo dal 1° luglio 2011 al 31 luglio 2011;

550 lavoratori – per il periodo dal 1° agosto 2011 al 31 ottobre 2011;

546 lavoratori – per il periodo dal 1° novembre 2011 al 30 novembre 2011;

544 lavoratori – per il periodo dal 1° dicembre 2011 al 31 dicembre 2011.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per il periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011.

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 4.581.993,48.

Pagamento diretto: si.

Matricola INPS: 4975678455.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 4.581.993,48 è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.



Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

p. Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

12A02367

DECRETO 1° febbraio 2012.

Concessione del trattamento del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società Metro Remittance Italia SpA. (Decreto n. 64113).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12 febbraio 2009 e del 20 aprile 2011;

Visto il decreto n. 56220 del 24 dicembre 2010 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 15 luglio 2010, per il periodo dal 19 luglio 2010 al 18 luglio 2011, in favore di n. 26 lavoratori della società Metro Remittance Italia SPA sospesi a rotazione e corrispondenti ad un numero massimo di 14 unità lavorative dipendenti presso gli stabilimenti di Roma (RM), Milano (MI) e Bologna (BO);

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 14 luglio 2011, relativo alla società Metro Remittance Italia SPA, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visti gli assensi delle Regioni Lombardia (8 agosto 2011) e Lazio (1° agosto 2011), che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Metro Remittance Italia SPA, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Metro Remittance Italia SPA;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 19 luglio 2011 al 31 dicembre 2011, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 14 luglio 2011, in favore di un numero massimo di 20 lavoratori sospesi a rotazione e corrispondenti a 12 unità lavorative, della società Metro Remittance Italia SPA, dipendenti presso le sedi di:

Roma (RM) - 12 lavoratori (7 unità lavorative);

Milano (MI) - 8 lavoratori (5 unità lavorative).

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per il periodo dal 19 luglio 2011 al 31 dicembre 2011.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 90.676,92.

Matricola INPS: 7044954645/7047406118

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 90.676,92, graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.



Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

p. Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

12A02368

DECRETO 1° febbraio 2012.

Concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società Prima Srl. (Decreto n. 64114).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto l'art. 1, comma 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12 febbraio 2009 e del 20 aprile 2011;

Visto il decreto n. 53251 del 12 luglio 2010 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 8 febbraio 2010, per il periodo dal 18 gennaio 2010 al 17 gennaio 2011, in favore di un numero massimo di 7 lavoratori, della società Prima S.r.l., dipendenti presso le sedi di:

Taranto (TA) - 1 lavoratore;

Genova (GE) - 6 lavoratori;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 9 marzo 2011, relativo alla società Prima S.r.l., per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visti gli assensi delle Regioni Puglia (8 settembre 2011) e Liguria (24 marzo 2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Prima S.r.l., in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Prima S.r.l.;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 18 gennaio 2011 al 30 giugno 2011, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 9 marzo 2011, in favore di un numero massimo di 7 lavoratori della società Prima S.r.l., dipendenti nelle unità aziendali di:

Taranto (TA) - 1 lavoratore;

Genova (GE) - 6 lavoratori.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per il periodo dal 18 gennaio 2011 al 30 giugno 2011.

Sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito.

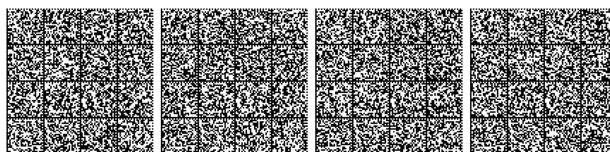
In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di € 56.586,46.

Pagamento diretto: si.

Matricola INPS: 7802045822.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, pari ad € 56.586,46 è posto a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.



Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

p. Il Ministro dell'economia e delle e delle finanze
GRILLI

12A02369

DECRETO 1° febbraio 2012.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società B&S SpA. (Decreto n. 64115).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12 febbraio 2009 e del 20 aprile 2011;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 31 maggio 2011, relativo alla società B&S S.p.a., per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, per il periodo dal 20 aprile 2011 al 31 dicembre 2011;

Visto l'accordo governativo del 23 agosto 2011 sottoscritto, a parziale modifica del precedente accordo del 31 maggio 2011, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relativo alla società B&S S.p.a., con il quale è stata modificata la decorrenza del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 aprile 2011 al 1° maggio 2011;

Visti gli assensi delle Regioni Friuli Venezia Giulia (13 giugno 2011), Campania (13 giugno 2011), Lazio (1° agosto 2011), Lombardia (21 luglio 2011), Liguria (3 agosto 2011), Piemonte (16 giugno 2011), Puglia (23 giugno 2011), Sicilia (5 settembre 2011) e Veneto (14 giugno 2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società B&S S.p.a., in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda B&S S.p.a.;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 1° maggio 2011 al 31 dicembre 2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito negli accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 31 maggio 2011 e 23 agosto 2011, in favore di un numero massimo di 76 lavoratori della società B&S S.p.a., dipendenti presso le seguenti Regioni:

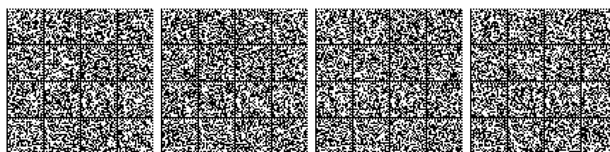
Friuli Venezia Giulia - 4 lavoratori;
Campania - 7 lavoratori;
Lazio - 15 lavoratori;
Lombardia - 2 lavoratori;
Liguria - 1 lavoratore;
Piemonte - 14 lavoratori;
Puglia - 10 lavoratori;
Sicilia - 19 lavoratori;
Veneto - 4 lavoratori.

Sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di € 861.377,92.

Matricola INPS: 7055180235.



Pagamento diretto: Sì.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, pari ad € 861.377,92 è posto a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

p. Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

12A02370

DECRETO 1° febbraio 2012.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società Consulting Service S.A.S. (Decreto n. 64116).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12 febbraio 2009 e del 20 aprile 2011;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 29 luglio 2011, relativo alla società Consulting Service S.a.s., per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visti gli assensi delle Regioni Campania (7 settembre 2011), Basilicata (27 luglio 2011), Piemonte (24 agosto 2011) e Sicilia (7 settembre 2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Consulting Service S.a.s., in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Consulting Service S.a.s.;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 1° agosto 2011 al 31 dicembre 2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 29 luglio 2011, in favore di un numero massimo di 8 lavoratori della società Consulting Service S.a.s., dipendenti presso le sedi di:

Termini Imerese (Palermo) - 4 lavoratori;

Mirafiori (Torino) - 1 lavoratore;

Melfi (Potenza) - 2 lavoratori;

Pomigliano d'Arco (Napoli) - 1 lavoratore.

Sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

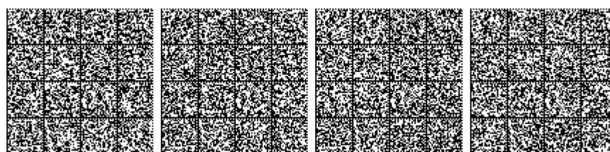
In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di € 56.669,60.

Matricola INPS: 5124080578/00.

Pagamento diretto: si.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, pari ad € 56.669,60, è posto a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.



Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

p. Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

12A02371

DECRETO 1° febbraio 2012.

Concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società Sielte SpA. (Decreto n. 64117).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto l'art. 1, comma 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere Cipe n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12 febbraio 2009 e del 20 aprile 2011;

Visto il decreto n. 61991 del 3 ottobre 2011 con il quale è stata autorizzata, per il periodo dal 1 gennaio 2011 al 30 giugno 2011, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali in data 4 marzo 2011, in favore di un numero massimo di 148 lavoratori della società Sielte S.p.a., dipendenti presso le sedi di:

Sedi operative	n. lavoratori
Bari	48
Cosenza	46
Foggia	20
Lamezia Terme	6
Massafra	14
Oristano	7
Crotone	2
Campo Felice di Roccella (Palermo)	2
Vibo Valentia	3
Totale	148

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 14 settembre 2011, relativo alla società Sielte S.p.a., per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visti gli assensi delle Regioni Puglia (5 settembre 2011), Sardegna (3 ottobre 2011), Sicilia (7 ottobre 2011) e Calabria (presente in sede di accordo governativo del 14 settembre 2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Sielte S.p.a., in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

Vista l'istanza di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Sielte S.p.a.;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 1 luglio 2011 al 31 dicembre 2011, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 14.09.2011, in favore di un numero massimo di 141 lavoratori della società Sielte S.p.a., dipendenti nelle unità aziendali di:

Sedi operative	n. lavoratori
Bari	43
Cosenza	46
Foggia	20



Lamezia Terme	6
Massafra	14
Oristano	7
Crotone	2
Campo Felice di Roccella (Palermo)	2
Vibo Valentia	1
Totale	141

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per il periodo dal 1 luglio 2011 al 31 dicembre 2011.

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE- POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 1.177.868,88.

Pagamento diretto: SI.

Matricola INPS: 7038539243.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 1.177.868,88 è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

p. il Ministro dell'economia e delle finanze il vice Ministro delegato
GRILLI

12A02372

DECRETO 1° febbraio 2012.

Concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società Tieto Italy SpA. (Decreto n. 64119).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere Cipe n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12 febbraio 2009 e del 20 aprile 2011;

Visto il decreto n. 56211 del 24 dicembre 2010 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali in data 15 luglio 2010, in favore di un numero massimo di 279 lavoratori dalla società Tieto Italy S.p.a. sospesi a rotazione per un numero medio di 40 unità lavorative dipendenti presso gli stabilimenti di:

Roma (Roma) - 244 lavoratori;

Milano (Milano) - 21 lavoratori;

Padova (Padova) - 14 lavoratori;

per il periodo dal 1° agosto 2010 al 31 dicembre 2010;

Visto il decreto n. 61254 del 5 agosto 2011 con il quale è stata autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno 2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali in data 15 marzo 2011, in favore di un numero massimo di 245 lavoratori della società Tieto Italy S.p.a., sospesi a rotazione e corrispondenti ad un numero massimo di 20 unità lavorative, dipendenti presso le sedi di:

Roma (Roma) - 226 lavoratori sospesi a rotazione e corrispondenti ad un numero massimo di 15 unità lavorative;

Assago (Milano) - 19 lavoratori sospesi a rotazione e corrispondenti ad un numero massimo di 5 unità lavorative;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 26 luglio 2011, relativo alla società Tieto Italy S.p.a., per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visti gli assensi delle Regioni Lazio (28 settembre 2011) e Lombardia (9 agosto 2011), che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavorato-



ri dipendenti dalla società Tieto Italy S.p.a. in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

Vista l'istanza di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Tieto Italy S.p.a;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 1 luglio 2011 al 31 dicembre 2011, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 26 luglio 2011, in favore di un numero massimo di 246 lavoratori (Assago (Milano) 21 lavoratori, Roma 225 lavoratori) sospesi a rotazione e corrispondenti a 20 unità lavorative (Assago (Milano) 2 lavoratori, Roma 18 lavoratori), dipendenti dalla società Tieto Italy S.p.a.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per il periodo dal 1° agosto 2011 al 31 dicembre 2011.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera Cipe n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 167.562,80.

Matricola Inps: 7042274271 / 4964363069.

Pagamento diretto: Si.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 167.562,80 graverà sullo stanziamento di cui alla delibera Cipe n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

p. il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

12A02373

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 1° dicembre 2011.

Aggiornamenti, relativi all'anno 2012, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I PORTI

Visto il decreto interministeriale 19 luglio 1989, attuativo dell'articolo 10 della legge 5 maggio 1989, n. 160, di conversione del D.L. 4 marzo 1989, n. 77, richiamato dall'articolo 1 del D.L. n. 400/1993, convertito nella legge n. 494/1993;

Visto il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 recante "Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime", convertito, con modificazione ed integrazione, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494;

Visto l'art. 4, comma 1, della suddetta legge 4 dicembre 1993, n. 494 il quale dispone che i canoni annui sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sulla base degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso (ora indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali);

Considerata la necessità di procedere all'aggiornamento delle misure dei canoni annui per l'anno 2012;

Vista la deliberazione n. 153/97, con la quale la Sezione del controllo della Corte dei conti, nell'adunanza del 23 ottobre 1997, ha ritenuto che la misura minima di canone — prevista dall'articolo 9 del decreto interministeriale 19 luglio 1989 — debba essere rivalutata annualmente con i sopraindicati criteri;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), commi 250-256, che ha introdotto nell'Ordinamento nuove norme sull'uso dei beni demaniali marittimi ad uso turistico ricreativo e nuovi criteri per la determinazione dei canoni sia per le concessioni ad uso turistico ricreativo che per quelle destinate alla nautica da diporto.



Visto che l'Istituto Nazionale di Statistica — riscontrando l'apposita richiesta di questa Amministrazione — ha comunicato, per il periodo settembre 2010/2011, con note prot. n. 10755/2011 in data 30 novembre 2011 l'«Indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati» (+ 3,0%) e l'«Indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali Totale» (+ 4,5%) al posto dei prezzi praticati dai grossisti;

Visto che la media dei suddetti indici - per il periodo settembre 2010/2011, ultimo mese utile per applicare l'adeguamento dal 1° gennaio 2012 è pari a +3,75%

Decreta:

1. Le misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornate, per l'anno 2012, applicando l'aumento del tre virgola settantacinque per cento alle misure unitarie dei canoni determinati per il 2011.

2. Le misure unitarie così aggiornate costituiscono la base di calcolo per la determinazione del canone da applicare alle concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2012.

3. La medesima percentuale si applica alle concessioni in vigore ancorché rilasciate precedentemente al 1° gennaio 2012.

4. La misura minima di canone di euro 338,39 — prevista dall'articolo 9 del decreto interministeriale 19 luglio 1989 — è elevata ad euro 351,08 a decorrere dal 1° gennaio 2012.

5. Si applica la misura minima di euro 351,08 alle concessioni per le quali la misura annua, determinata secondo i precedenti commi, dovesse risultare inferiore al citato limite minimo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, 1° dicembre 2011

Il direttore generale: CALIENDO

Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2012
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 209

12A02233

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 15 febbraio 2012.

Autorizzazione alla società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» a svolgere le attività di controllo per la DOC «Terre di Cosenza» ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118 sexdecies e 118 septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto il D.M. del 8 maggio 1997 e successive modifiche, con il quale è stata riconosciuta la DOC dei vini "Donnici" ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il D.P.R. del 4 giugno 1975, con il quale è stata riconosciuta la DOC dei vini "Pollino" ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il D.M. del 17 ottobre 1994 e successive modifiche, con il quale è stata riconosciuta la DOC dei vini "San Vito di Luzzi" ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il D.P.R. del 21 ottobre 1995 e successive modifiche, con il quale è stata riconosciuta la DOC dei vini "Verbicaro"ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione, nonché i decreti con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare;

Visto il decreto ministeriale 18 ottbre 2011 concernente il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Terre di Consenza», l'approvazione del relativo disciplinare di produzione e la contestuale modifica dei disciplinari delle DOC «Donnici», «Pollino», «San vito di Luzzi» e «Verbicaro»;



Vista la nota prot. n. 31643 del 27 gennaio 2012 presentata dalla Regione Calabria relativa all'individuazione della società "Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l." quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata «Terre di Cosenza» e la successiva nota prot. n. 53584 del 14 febbraio 2012 con la quale la stessa Regione Calabria ha fornito chiarimenti circa l'interessamento della filiera produttiva nell'individuazione del citato organismo di controllo;

Vista la nota prot. 55085 del 15 febbraio 2012 inoltrata dalla competente Regione Calabria con la quale è stato espresso il parere favorevole sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario presentati dalla società "Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l." per la denominazione di origine controllata «Terre di Cosenza» individuando come sistema di rintracciabilità delle partite imbottigliate il numero di lotto di cui all'art. 13 del decreto legislativo n.109/92 attribuito alla partita certificata;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla società "Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l." quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata di cui sopra;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti della società "Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.";

Decreta:

Art. 1.

1. La società "Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.", con sede in Roma, Via Piave, 24, è autorizzata ad effettuare i controlli previsti dall'art. 118 septdecies del Regolamento (CE) n. 1234/07, e successive disposizioni applicative, per la DOC «Terre di Cosenza» nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. La società "Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l." di cui all'art. 1, di seguito denominata "struttura di controllo autorizzata", dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la Regione, gli uffici competenti della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, la Provincia ed i Comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine sono tenuti a mettere a disposizione della struttura di controllo autorizzata, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare i dati estratti dallo schedario viticolo e/o dall'Albo dei vigneti, i relativi aggiornamenti, le dichiarazioni vendemmiali, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici e ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, immessi nel sistema di controllo rilasciano alla struttura di controllo autorizzata, sotto la propria responsabilità, per le produzioni ottenute nelle precedenti campagne vitivinicole ancora in giacenza e per le produzioni in corso al momento dell'emanazione del presente decreto una autodichiarazione che attesti la conformità ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione dei prodotti e dei processi adottati relativamente ai periodi precedenti l'avvio del controllo.

Art. 3.

1. La struttura di controllo autorizzata dovrà richiedere ai soggetti immessi nel sistema di controllo l'autodichiarazione delle giacenze delle diverse tipologie di vino a denominazione di origine controllata ed atte a divenire a denominazione di origine controllata detenute al momento dell'avvio dell'attività di controllo, così come annotato nella contabilità obbligatoria di cantina.

Art. 4.

1. La struttura di controllo autorizzata non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, la documentazione di sistema come depositata presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. La struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed è tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell'Organo decidente i ricorsi.

3. La struttura di controllo ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto nonché nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, del decreto ministeriale 2 novembre 2010 e delle disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonchè di svolgere le attività di cui all'art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.

Art. 5.

1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all'art. 3 del presente decreto.

2. L'autorizzazione conferita con il presente decreto ha validità triennale dalla data di emanazione ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 2 novembre 2010.



Alla scadenza, il soggetto legittimato, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 2 novembre 2010, deve comunicare all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, l'intenzione di confermare l'indicazione della struttura di controllo di cui all'art. 1 o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

3. I decreti dirigenziale prot. 16662, 16665, 16667 e 16670 22 luglio 2009 relativi al conferimento alla società "Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l." dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'art. 48 del regolamento (CE) n. 479/08 rispettivamente per la DOC «Donnici», «Pollino», «San vito di Luzzi» e «Verbicaro» ed i relativi decreti di adeguamento prot. 12302, 12308, 12316 e 12298 del 24 maggio 2011, sono abrogati dalla campagna vendemmiale 2012/2013.

4. Conformemente alla disposizione di cui all'art. 2 comma 3 del decreto 18 ottobre 2011, i quantitativi di vino a DOC «Donnici», «Pollino», «San vito di Luzzi» e «Verbicaro» ottenuti in conformità delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione, detenute dalle ditte produttrici alla data 1° agosto 2012, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte a condizione che i soggetti interessati comunichino alla struttura di controllo autorizzata i quantitativi di prodotto ancora giacenti presso i propri stabilimenti enologici.

Il presente decreto entra in vigore dalla data dell'emanazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2012

Il direttore generale: LA TORRE

12A02230

DECRETO 17 febbraio 2012.

Proroga del decreto 19 febbraio 2009 di conferimento all'Istituto Regionale della Vite e del Vino dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo per la DOCG «Cerasuolo di Vittoria» e per le DOC «Alcamo», «Contea di Sclafani», «Contessa Entellina», «Delia Nivolelli», «Eloro», «Etna», «Erice», «Faro», «Malvasia delle Lipari», «Mamertino», «Marsala», «Menfi», «Monreale», «Moscato di Pantelleria, Passito di Pantelleria e Pantelleria», «Moscato di Siracusa», «Noto», «Riesi», «Salaparuta», «Sambuca di Sicilia», «S. Margherita di Belice», «Sciacca» e «Vittoria».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118 sexdecies e 118 septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto il decreto dirigenziale prot. 3353 del 19 febbraio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 66 del 20 marzo 2009, con il quale è stato conferito l'Istituto Regionale della Vite e del Vino con sede in Palermo, Via Libertà, 66, l'incarico a svolgere le funzioni di controllo per la DOCG «Cerasuolo di Vittoria» e per le DOC «Alcamo», «Contea di Sclafani», «Contessa Entellina», «Delia Nivolelli», «Eloro», «Etna», «Erice», «Faro», «Malvasia delle Lipari», «Mamertino», «Marsala», «Menfi», «Monreale», «Moscato di Pantelleria, Passito di Pantelleria e Pantelleria», «Moscato di Siracusa», «Noto», «Riesi», «Salaparuta», «Sambuca di Sicilia», «S. Margherita di Belice», «Sciacca» e «Vittoria»;

Considerato che il predetto incarico, rilasciato ai sensi del decreto ministeriale 29 marzo 2007, ha validità triennale dalla data di entrata in vigore;

Vista la nota, prot. 9740 del 16 febbraio 2012, con la quale la Regione Sicilia ha espresso parere favorevole alla proroga della validità del termine triennale attribuito al decreto dirigenziale prot. 3353 del 19 febbraio 2009 ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Considerata la corrente fase di discussione del decreto ministeriale di modifica del decreto ministeriale 2 novembre 2010 e la necessità di riformare il sistema di certificazione e di controllo delle produzioni vitivinicole a denominazione di origine e ad indicazione geografica, con decorrenza della nuova impostazione a decorrere dal 31 luglio p.v.;

Considerato in ogni caso che i soggetti legittimati, in prossimità della scadenza del triennio, non hanno provveduto a confermare l'Istituto Regionale della Vite e del Vino ovvero a segnalare la struttura di controllo cui conferire l'incarico allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Considerata, tuttavia, la necessità di garantire, senza soluzione di continuità, il controllo concernente le denominazioni di origine dei vini sopra richiamati;



Ritenuto per i motivi sopra esposti di poter prorogare il termine di validità, alle medesime condizioni stabilite nel decreto dirigenziale prot. 3353 del 19 febbraio 2009 fino all'emanazione del decreto dirigenziale di rinnovo dell'incarico all'Istituto Regionale della Vite e del Vino ovvero al conferimento dell'eventuale incarico ad una nuova struttura di controllo inserita nell'elenco di cui all'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Decreta:

Art. 1.

1. L'incarico, rilasciato all'Istituto Regionale della Vite e del Vino con decreto dirigenziale prot. 3353 del 19 febbraio 2009, allo svolgimento dei controlli per la DOCG «Cerasuolo di Vittoria» e per le DOC «Alcamo», «Contea di Sclafani», «Contessa Entellina», «Delia Nivolelli», «Eloro», «Etna», «Erice», «Faro», «Malvasia delle Lipari», «Mamertino», «Marsala», «Menfi», «Monreale», «Moscato di Pantelleria, Passito di Pantelleria e Pantelleria», «Moscato di Siracusa», «Noto», «Riesi», «Salaparuta», «Sambuca di Sicilia», «S. Margherita di Belice», «Sciacca» e «Vittoria» è prorogato fino all'emanazione del decreto dirigenziale di incarico alla struttura di controllo individuata, per singola denominazione di origine, dai soggetti legittimati ai sensi dell'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

2. Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente la struttura di controllo è obbligata al rispetto delle prescrizioni impartite con decreto dirigenziale prot. 3353 del 19 febbraio 2009 e dei successivi decreti di adeguamento emanati, per singola denominazione di origine, ai sensi del decreto ministeriale 2 novembre 2010.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della cessazione dell'efficacia del decreto dirigenziale prot. 3353 del 19 febbraio 2009 indicato nelle premesse.

Roma, 17 febbraio 2012

Il direttore generale: LA TORRE

12A02231

DECRETO 21 febbraio 2012.

Modifica al decreto 4 settembre 2009 di autorizzazione al laboratorio «Catas S.p.a. - Laboratorio ambiente e agroalimentare» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'articolo 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 4 settembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 220 del 22 settembre 2009, con il quale il laboratorio Catas – Laboratorio ambiente a agoalimentare, ubicato in Pradamano (Udine), Via Bortolossi n. 1/1 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la comunicazione del predetto laboratorio, datata 14 febbraio 2012, con la quale comunica di aver variato la denominazione in «Catas S.p.a – Laboratorio ambiente e alimenti» e di aver variato la sede in «San Giovanni al Natisone (Udine), Via Antica 24/2»;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 dicembre 2011 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di variare la denominazione e la sede del laboratorio;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione e la sede del laboratorio Catas – Laboratorio ambiente a agroalimentare, sono modificate in: Catas S.p.a – Laboratorio ambiente e alimenti, ubicato in San Giovanni al Natisone (Udine), Via Antica 24/2.

Art. 2.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio Catas S.p.a – Laboratorio ambiente e alimenti, ubicato in San Giovanni al Natisone (Udine), Via Antica 24/2 è autorizzato sono le seguenti:



Denominazione della prova	**Norma / metodo**
Sostanze volatili e metanolo	Reg. CE 2870/2000 allegato III
Titolo alcolometrico volumico effettivo	Reg. CE 2870/2000 allegato I app. I + app. II met. B
Acidità fissa	OIV MA-AS313-03 R2009
Acidità totale, Titolo alcolometrico volumico, Titolo alcolometrico volumico potenziale, Titolo alcolometrico volumico totale, Anidride solforosa totale, Massa volumica e densità relativa a 20°C, Estratto secco totale, Estratto secco netto, Estratto non riduttore, Zuccheri riduttori (glucosio e fruttosio) (0,5 ÷ 8 g/l (Acido tartarico), 0,5 ÷ 15,2 % vol, 0,03 ÷ 1,2 % vol, 0,5 ÷ 16,4 % vol, 15 ÷ 200 mg/l, 0,5 ÷ 25 g/l, 0,9 ÷ 1,1 kg/l, 0,9 ÷ 1,1, 1 ÷ 310 g/l, 1 ÷ 80 g/l, 1 ÷ 80 g/l)	MIP 01 del 2011 Rev. 11
Acidità volatile	OIV MA-AS313-02 R2009
Acido sorbico	OIV MA-AS313-14 A R2009
Alcalinità delle ceneri	OIV MA-AS2-05 R2009
Anidride solforosa (5 ÷ 1600 mg/l)	MIP 09 rev. 7 del 2008
Anidride solforosa (5 ÷ 500 mg/l) (5 ÷ 500 mg/l)	OIV MA-323-04A R2009
Ceneri	OIV MA-AS2-04 R2009
Cloruri	OIV-MA-AS321-02 R 2009
Estratto secco netto, Estratto non riduttore (1 ÷ 80 g/l, 1 ÷ 80 g/l)	OIV MA-AS2-03 B R2009 + OIV MA-AS311-02 R2006
Massa volumica e densità relativa a 20°C	OIV MA-AS2-01 R2009 + OIV MA-AS312-01 A R2009
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-AS312-01 A R2009
Titolo alcolometrico volumico potenziale, Titolo alcolometrico volumico totale	Reg. CE 491/2009 allegato I p.to 15 + OIV MA-AS312-01 A R2009 + OIV MA-AS311-02 R2006
Estratto secco totale	OIV MA-AS2-03 B R2009
Glucosio e fruttosio (0,2 ÷ 300 g/l, 0,2 ÷ 300 g/l)	OIV MA-AS311-02 R2006
Solfati	OIV MA-AS321-05A R2008
pH	OIV MA-AS313-15 R2009

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2012

Il direttore generale: SANNA

12A02279



PROVVEDIMENTO 22 febbraio 2012.

Iscrizione della denominazione «Limone di Rocca Imperiale» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con Regolamento (UE) n. 149 della Commissione del 20 febbraio 2012, la denominazione «Limone di Rocca Imperiale» riferita alle categorie Ortofrutticoli o cereali allo stato naturale o trasformati, è iscritta quale Indicazione Geografica Protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 7, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Protetta «Limone di Rocca Imperiale», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;

Provvede

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Protetta «Limone di Rocca Imperiale», registrata in sede comunitaria con Regolamento (UE) n. 149 del 20 febbraio 2012.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Limone di Rocca Imperiale», possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «Indicazione Geografica Protetta» solo sulle produzioni conformi al Regolamento (CE) n. 510/2006 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 22 febbraio 2012

Il direttore generale: SANNA



ALLEGATO

Disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Limone di Rocca Imperiale»

ART. 1
DENOMINAZIONE

L'Indicazione Geografica Protetta "Limone di Rocca Imperiale" è riservata ai frutti di limone che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente Disciplinare.

ART. 2
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

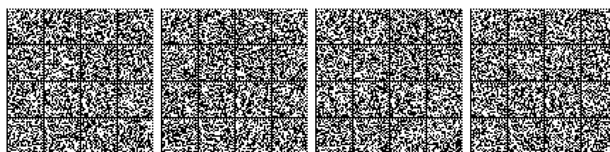
L'Indicazione Geografica Protetta "Limone di Rocca Imperiale" e' riservata ai frutti provenienti dalle cultivar del gruppo Femminello, appartenente alla specie botanica *Citrus Limun* Burm., noti nel comprensorio col nome di "Limone di Rocca Imperiale".
All'atto della sua immissione al consumo, i frutti di «Limone di Rocca Imperiale» presentano le seguenti caratteristiche:

- colore della buccia: da verde chiaro a giallo;
- forma del frutto: da ellittico-allungata a sferoidale;
- dimensioni: da medio a grande, con calibro non inferiore a 53 mm;
- peso non inferiore a 100 grammi;
- flavedo: ricco di olio essenziale, aroma e profumo forte e intenso con contenuto in limonene > 70% (% sul totale degli idrocarburi terpenici);
- polpa: di colore giallo citrino, pressoché priva di semi;
- Succo di colore giallo citrino, con resa uguale o superiore al 30% e con acidità < 5% (5/100 ml).

Possono ottenere la denominazione IGP Limone di Rocca Imperiale solo i limoni appartenenti alla categoria commerciale "Extra" , "I" e "II".

ART. 3
ZONA DI PRODUZIONE

La zona di produzione dell'IGP «Limone di Rocca Imperiale» coincide con il territorio amministrativo del comune di Rocca Imperiale.



ART.4
PROVA DELL'ORIGINE

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori e dei condizionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

ART. 5
METODO DI OTTENIMENTO

I sistemi di conduzione degli impianti della I.G.P. "Limone di Rocca Imperiale" sono riconducibili alle tecniche agronomiche consolidate nel territorio di produzione.

La coltivazione della IGP Limone di Rocca Imperiale» avviene con uno dei seguenti metodi:

a) convenzionale: con l'osservanza delle norme di "Normale Buona Pratica Agricola" della Regione Calabria.

b) integrato: con l'osservanza delle norme dettate dai Disciplinari di Produzione Integrata previste dalla Regione Calabria in conformità ai Regolamenti comunitari in materia agroambientale;

c) biologico: in conformità al Reg. CE 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

5.1 Impianti, distanze di piantagione e densità
Per la produzione della IGP "«Limone di Rocca Imperiale" sono utilizzate due tipologie di impianto: costituzione di nuovi impianti tramite la messa a dimora di giovani piante da vivaio e la riconversione varietale di agrumeti già esistenti con le cv appartenenti al gruppo Femminello e, tramite reinnesto.
Entrambe le tecniche prevedono che il materiale di propagazione utilizzato (marze, portinnesti, piante innestate) sia di categoria C.A.C. (Conformitas Agraria Communitatis) prodotto da vivai accreditati di cui al D.M. del 14/04/1997.



Per i nuovi impianti sono ammesse distanze di piantagione comprese tra m 5 x 5 a m 6 x 4. La densità di impianto non può comunque essere superiore a 416 piante/ha. Per gli impianti esistenti e destinati al naturale esaurimento è ammessa una densità fino a 700 piante/ha.

5.2 Scelta portinesto e cultivar
I portinnesti ammessi sono:
Arancio amaro, Alemow (Citrus macrophylla), Citrange carrizo, Citrange troyer, Limone Volkameriano.

Le cultivar ammesse sono quelle appartenenti al "gruppo del Femminello" .

5.3 Lavorazioni del terreno
Le lavorazioni, la cui frequenza dipende dalla natura del terreno e dalle condizioni climatiche, dovranno interessare normalmente uno strato di terreno tale da evitare danni all'apparato radicale.

5.4 Potature
Il periodo migliore di intervento per effettuare la potatura del limone è verso fine inverno, senza inoltrarsi, però, nel periodo della fioritura. In funzione dell'età delle piante e dello scopo della potatura , esse si distinguono in:

5.4.1 Potatura di allevamento e di formazione
La potatura nella fase di accrescimento delle piante, che va dalla messa a dimora o dai primi anni del reinnesto, sino alla prima fruttificazione, deve essere quanto più possibile limitata.

5.4.2 Potatura di fruttificazione
Nella fase produttiva, sono ammessi leggeri interventi di potatura mirati principalmente al graduale rinnovamento della chioma ed evitare l'eccessivo infoltimento dei rami.

5.5 Irrigazione
Gli apporti stagionali sono consigliati in rapporto all'andamento stagionale ed alle esigenze della pianta.

5.6 Concimazione
Il piano di concimazione annuale per la produzione del Limone di Rocca Imperiale è basato sullo stato di fertilità dei terreni ed attuato secondo il metodo di produzione adottato: convenzionale o integrato o biologico.



I Concimi fosfopotassici ed organici dovranno essere distribuiti nei periodi autunno-invernali; gli azotati, compresi i complessi e mistorganici con elevato titolo di azoto, dovranno essere distribuiti nel periodo che va dalla ripresa vegetativa fino ad estate inoltrata a seconda delle necessità della coltura.

5.7 Difesa fitosanitaria

La difesa sarà attuata in base al metodo di produzione adottato

- Produzione con metodo convenzionale: attuata nella zona con l'osservanza delle norme di "Normale Buona Pratica Agricola" della Regione Calabria.
- Produzione integrata: attuata in conformità del disciplinare di produzione integrata della Regione Calabria;
- Metodo biologico: attuato in conformità del Reg. CE 834/2007 e successive modificazioni e integrazioni.

5.8 Epoca di raccolta e prescrizioni di massima

Date le condizioni pedoclimatiche della zona di produzione che consentono alle piante di mantenere a lungo i frutti sull'albero, senza interventi di forzatura, l'epoca di raccolta è tutto l'anno. La raccolta che rappresenta una delle operazioni più delicate e che esige maggior pratica, deve essere effettuata con la massima cura per evitare danni ai frutti e conseguentemente la possibilità di penetrazione a svariati parassiti fungini. E' vietata ogni forma di raccolta diversa da quella effettuata manualmente anche con l'ausilio di pinze. Occorre raccogliere con tempo asciutto o comunque aspettando che i frutti siano liberati dalla rugiada condensatasi durante la notte precedente.

5.9 Prescrizioni per il condizionamento

Per i frutti non commercializzati immediatamente dopo la raccolta è permessa la conservazione a basse temperature. Le temperature di conservazione non devono superare gli 11 °C. I tempi di condizionamento non devono superare i 60 giorni dalla raccolta.



ART. 6
LEGAME CON IL TERRITORIO

La richiesta di riconoscimento della I.G.P. “Limone di Rocca Imperiale” è giustificata dalla reputazione e notorietà del prodotto conosciuto per le proprie caratteristiche qualitative dovute essenzialmente ai seguenti fattori:

6.1 Fattori geografici e pedo-climatici.

Le caratteristiche peculiari del Limone di Rocca Imperiale sono: resa in succo superiore al 30%; contenuto in limonene superiore al 70% che insieme ad altri componenti aromatici conferisce ai frutti un profumo, forte ed intenso.
E’ provato che queste caratteristiche qualitative ed organolettiche si differenziano da quelle provenienti da altri areali di coltivazione, conferendo ai frutti una propria identità nei mercati locali, regionali e nazionali.
Queste qualità esclusive sono essenzialmente legate ai fattori ambientali: clima, terreno e acqua del luogo di produzione.
Il comune di Rocca Imperiale è un areale che presenta caratteristiche geografiche, climatiche e pedologiche non riscontrabili in altre zone limonicole e tali da caratterizzare in maniera tipica ed esclusiva i limoni prodotti. Quest’area, infatti, pur ricadendo nella fascia climatica di tipo mediterraneo, per la particolare conformazione orografica gode di un particolare microclima favorevole alla coltivazione e allo sviluppo di tale coltura. Risulta protetta dai venti di tramontana dalle colline situate a ovest, a nord e a sud, e risente dall’azione mitigatrice del mare a sud-est. Si tratta di un ambiente naturale in grado di esaltare le caratteristiche qualitative del prodotto. **.**
Dall’analisi dei dati climatici registrati in un sessantennio di osservazioni si evidenzia che i valori di temperatura, non hanno mai superato i limiti termici del limone, infatti la temperatura media annua è pari a 18,2° C, la media del mese più caldo di 27,2° C, la temperatura media del mese più freddo di 10,2° C, la media delle temperature minime dei mesi più freddi non scende al di sotto dei 6-7° C e la media delle temperature massime dei mesi più caldi è pari a 32,5° C.
L’acqua che rappresenta un fattore limitante per la coltura del limone, in questa zona è presente con una piovosità media annua della zona è di circa 600 mm, ben distribuita, soprattutto nella fase autunno-invernale, e mediamente in primavera all’inizio del ciclo colturale. Nei periodi successivi, la coltura necessita di interventi irrigui e le disponibilità idriche provengono da falde alimentate delle acque del massiccio del Pollino ed in minor misura dai torrenti attivi durante il periodo invernale.
Anche l’ambiente pedologico risulta particolarmente favorevole alla coltivazione. Sono infatti presenti in prevalenza profili di tipo alluvionale dotati di buona fertilità.



Secondo la classificazione dei suoli realizzata in Calabria il territorio di coltivazione del "Limone di Rocca Imperiale" ricade nella Provincia Pedologica 18 – Pianura Costiera e Zona Pedemontana dell'Alto Versante Ionico – localizzata al margine nord orientale della penisola calabra, estendendosi per circa 32 km in direzione Nord-Sud e per circa 10 km in direzione Est-Ovest lungo il confine calabro-lucano. Il paesaggio è per lo più collinare, con rilievi al di sotto dei 300 m di quota, separati dal mare da un'esigua fascia costiera che si allunga in direzione longitudinale.
Il substrato è costituito da due formazioni litologiche prevalenti il miocene argilloso e arenaceo e il Pliocene sabbioso e argilloso (Calabriano). I suoli associati a queste formazioni evidenziano una granulometria e una struttura ottimale, con pH che oscilla tra il sub alcalino e l'alcalino. La presenza del calcare totale è tra il debolmente calcareo e il mediamente calcareo; mentre quella di calcare attivo risulta intorno al 3%. Nonostante risulta modesta la dotazione di sostanza organica, i terreni sono ben dotati di macroelementi, soprattutto fosforo e potassio.
L'interazione delle Cv appartenenti al gruppo Femminello con l'insieme dei fattori antropici, agroambientali e pedoclimatici di questo areale di coltivazione ha permesso di esprimere, nel corso dei secoli, un frutto, con caratteristiche, fenologiche ed organolettiche del tutto uniche. Tra queste spiccano l'alta resa in succo (> 30%) e il profilo aromatico, in particolare il contenuto di Limonene (> 70%) che risulta più elevato rispetto ai limoni di altre provenienze geografiche.

6.2 Fattori storici, culturali ed economici

Da un punto di vista storico la produzione, la cultura del Limone di Rocca Imperiale e, in particolare, il suo legame con l'ambiente, trovano le radici sin dal 600 e, percorrendo i vari secoli sino ai nostri giorni dove rappresenta una delle economie prevalenti dell'agricoltura di questo comprensorio.
La più antica fonte storica finora rinvenuta sulla presenza del limone a Rocca Imperiale risale al secolo XVII. E' da supporre però che questo agrume venisse coltivato ancor prima del 1644. Ma sono del periodo compreso tra il 1865 e il 1870 le prime operazioni registrate relative alle esportazioni del prodotto, in occasione delle fiere che si svolgevano a Napoli, e alle quali parteciparono i primi commercianti.
Ma l'impulso maggiore alla coltivazione del limone in questa area avvenne alla fine degli anni 50, quando alle coltivazioni tradizionali si sostituirono ben presto gli impianti specializzati ancora oggi in produzione. L'uso consolidato del nome "Limone di Rocca Imperiale" è affermato da oltre venticinque anni, e questa denominazione usata correntemente, anche nelle regioni limitrofe, è dimostrata dai documenti commerciali e di trasporto delle aziende del comprensorio, da documenti parrocchiali, da manifestazioni fieristiche locali ed incontri promossi dalle organizzazioni professionali agricole.



La peculiarità dell'areale di coltivazione del "Limone di Rocca Imperiale" è rappresentato anche da fattori produttivi, economici e sociali. La coltura rappresenta oggi una componente molto interessante del paesaggio agrario dell'Alto Jonio Cosentino. Infatti, le contrade dell'omonimo comune, su cui si estende la coltivazione, sono note col nome di "*Giardini dei limoni di Rocca Imperiale*". Il legame economico del "Limone di Rocca Imperiale" con il contesto locale è particolarmente forte. Il profumo intenso e persistente che si sprigiona dai frutti, induce i consumatori ad associare il prodotto al territorio di Rocca Imperiale, abituandosi così a distinguerlo e a preferirlo ad altri.
L'areale di produzione del Limone di Rocca Imperiale con una superficie di 200 Ha e con una produzione di circa 5.000 t di prodotto annuo, rappresenta il 70% della produzione limonicola dell'intera provincia di Cosenza.
Nella zona di produzione del *"Limone di Rocca Imperiale"* in quasi tutte le feste patronali, nelle fiere e in qualunque manifestazione folcloristica è usanza locale allestire i mercatini con i "Limoni di Rocca Imperiale" in cesti o in composizioni particolari. A testimonianza della vitalità di una tradizione molto radicata nel territorio, nella prima quindicina di agosto si svolge la "Sagra dei Limoni di Rocca Imperiale", che si tiene nella omonima località e che rappresenta da qualche anno la più rinomata occasione per la degustazione del prodotto. La presenza consolidata del prodotto nel territorio si riscontra anche dal suo impiego nella cucina tradizionale.

ART.7
CONTROLLI E STRUTTURA DI CONTROLLO

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del Reg. (CE) n. 510/2006. Tale struttura è l'Organismo di controllo ICEA (Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale) – Via N. Sauro, 2 – 40121 Bologna (BO), - Tel. 051-272986; Fax 051-232011; e-mail**:** icea@icea.info – www.icea.info

ART. 8
ETICHETTATURA E LOGO

8.1 Confezionamento
L' IGP «Limone di Rocca Imperiale» è immesso al consumo nelle seguenti confezioni:
1. in contenitori e/o vassoi di: legno, plastica e/o cartone;
2. in sacchi retinati di peso massimo di 5 Kg.
3. bins alveolari.
Per ognuna di queste confezioni è ammessa la bollinatura di ogni singolo frutto.



8.2 Etichettatura

La confezioni recano obbligatoriamente sulla etichetta a caratteri di stampa chiari e leggibili:

1. La denominazione IGP «Limone di Rocca Imperiale» e il Logo più avanti descritto, con caratteri superiori a quelli delle altre diciture presenti in etichetta;
2. Il simbolo comunitario della IGP;
3. Il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e/o confezionatrice;
4. La categoria commerciale di appartenenza "Extra" , "I" e "II".

E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. E' tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, dell'indicazione del nome dell'azienda dai cui appezzamenti il prodotto deriva, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa vigente e non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente disciplinare.

8.3 Logo

Il Logo risulta composto, come da figura sotto riportata, da due cerchi concentrici con in mezzo la scritta "Limone di Rocca Imperiale" su uno sfondo verde. Il cerchio più piccolo, con sfondo azzurro, è completato dalla denominazione IGP e dalla rappresentazione di un frutto di limone di colore giallo con una sola foglia verde.



Il font scelto, *Friz Quadrata Std*, è un carattere tipografico sobrio, con *grazie* presenti ma poco marcate, a testimoniare il giusto equilibrio tra l'ufficialità del logo e la sua modernità e vicinanza al consumatore. I colori rievocano quelli associati all'accezione di *natura* e *naturale*: il giallo, il colore del limone e dei caldi raggi solari; il verde, il colore delle foglie degli alberi; e l'azzurro del cielo e del mar Mediterraneo, poco distante dal territorio d'origine del prodotto.

Il logo si potrà adattare alle varie declinazioni di utilizzo.

Il limite massimo di riduzione del marchio è mm 10 di base.



Font Utilizzato
1. Friz quadrata std medium
2. Friz quadrata std bold

Colori:

3. Verde
C=85,94 M=29,3 Y=82,42 K=13,67 K=0

4. Verde scuro
C=100 M=0 Y=100 K=50

5. Verde chiaro
C=50 M=0 Y=100

6. Giallo
C=0 M=0 Y=100 K=0

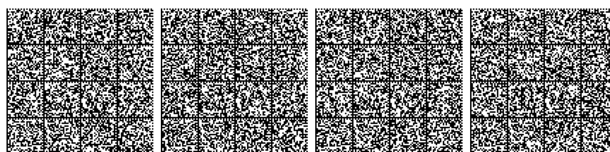
7. Giallo scuro
C=0 M=17,65 Y=100 K=0

8. Giallo chiaro
C=0 M=0 Y=56 K=0

9. Azzurro sfumato
Le gradazioni dello sfumato vanno da: C=98,04 M=84,31 Y=0 K=0; a: C=89,8 M=20 Y=0 K=0; a: C=8,63 M=2,35 Y=1,96 K=0



12A02278



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 31 gennaio 2012.

Emissione, nell'anno 2012, di un francobollo ordinario serie tematica «Made in Italy» dedicato all'aceto balsamico tradizionale di Modena, nel valore di euro 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE
DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di "Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante "Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero";

Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico";

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1 luglio 1999), recante "Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell' 1 l giugno 2001), recante "Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante "Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

Visto il decreto interministeriale 16 febbraio 2004, con il quale è stata autorizzata remissione, a partire dal 2004, di alcune serie di francobolli, da realizzare nel corso di più anni, fra le quali quella avente come tematica "Made in Italy";

Visto il decreto interministeriale del 24 ottobre 2011, (*Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 16 novembre 2011), con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 2012 di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2012, un francobollo dedicato all'aceto balsamico tradizionale di Modena;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 15 dicembre 2011;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 4997 del 31 gennaio 2012;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2012, un francobollo ordinario serie tematica "Made in Italy" dedicato all'aceto balsamico tradizionale di Modena, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca; patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 60 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta: mm 40 x 48; formato stampa: mm 36 x 44; formato tracciatura: mm 47 x 54; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: cinque; bozzettista: Maria Carmela Perdili; tiratura: due milioni e ottocentomila esemplari. Foglio: ventotto esemplari, valore "€ 16,80".

La vignetta raffigura, in primo piano, la caratteristica bottiglia riconosciuta quale contenitore ufficiale dell'Aceto Balsamico Tradizionale di Modena e, in basso a sinistra, il logo DOP; sullo sfondo una serie di botti utilizzate per l'invecchiamento. Completano il francobollo la leggenda "ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE DI MODENA", la scritta "ITALIA" e il valore "€ 0,60".



Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2012

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della direzione VI del dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

12A02229

DECRETO 9 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Romina Gargaro, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania";

Vista la domanda della Sig.ra Romina GARGARO, cittadina italiana, diretta ad ottenere il riconoscimento dei titoli denominati "Abschlusszeugnis der Gewerblichen Burufsschule" (Diploma finale di Scuola professionale) disciplina parrucchieri, rilasciato dall'Istituto Professionale ad indirizzo Commerciale di Rheinfelden (Germania), del "Gesellenbrief in Friseur" (Attestazione di superamento dell'esame di qualifica di "parrucchiera") presso la Camera dell'Artigianato di Friburgo e del "Gesellenprüfungszeugnis in Friseurin" (Certificato di fine apprendistato nella professione di "parrucchiera"), della durata complessiva di 2760 ore, nonché dell'esperienza di lavoro autonomo svolta a Basilea (Svizzera) per oltre un anno, per l'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174 recante "Disciplina dell'attività di acconciatore" e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 27 settembre 2011, che ha ritenuto un titolo analogo a quello prodotto dalla richiedente idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla L. n. 174/2005 e successive modificazioni e integrazioni, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi "per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto" non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla Sig.ra Romina GARGARO, cittadina italiana, nata a Loerrach (Germania) in data 7 novembre 1987, è riconosciuta la qualifica professionale di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della L. n. 174/2005 e successive modificazioni e integrazioni, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 9 febbraio 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A02234

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 9 febbraio 2012.

Rinegoziazione del medicinale CYMBALTA (duloxetina) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione/C 181/2012).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;



Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* – Serie Generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Vista la determina con la quale la società ELI LILLY NEDERLAND BV ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale CYMBALTA;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica dell'11 ottobre 2011;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 20 dicembre 2011;

Vista la deliberazione n. 6 del 26 gennaio 2012 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale CYMBALTA (duloxetina) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

Confezione:

30 mg capsule rigide gastroresistenti uso orale 28 capsule;

n. 036683011/E (in base 10) 12ZH83 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A Nota 4;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 15,88;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 26,21;

Validità del contratto: 24 mesi.

Sconto obbligatorio sul prezzo Ex Factory alle strutture pubbliche come da condizioni negoziali.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale CYMBALTA (duloxetina) è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 9 febbraio 2012

Il direttore generale: PANI

12A02244

DETERMINAZIONE 9 febbraio 2012.

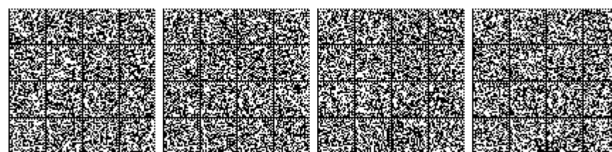
Classificazione del medicinale FERINJECT (ferro come carbossimaltosio ferrico) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 178/2012).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante nor-



me sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* – Serie Generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società VIFOR FRANCE SA è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale FERINJECT;

Vista la domanda con la quale la ditta VIFOR FRANCE SA ha chiesto la classificazione della confezione da "50 mg/ml soluzione iniettabile/per infusione" 5 flaconcini in vetro da 2 ml;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 10 gennaio 2011;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale FERINJECT (ferro come carbossimaltosio ferrico) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

"50 mg/ml soluzione iniettabile/per infusione" 5 flaconcini in vetro da 2 ml;

AIC n. 040251023/M (in base 10) 16DCNH (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale FERINJECT (ferro come carbossimaltosio ferrico) è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 9 febbraio 2012

Il direttore generale: PANI

12A02245

DETERMINAZIONE 9 febbraio 2012.

Riclassificazione del medicinale IPRAMOL (salbutamolo/ipratropio) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 179/2012).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;



Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* – Serie Generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società TEVA ITALIA S.R.L. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale IPRAMOL;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione della confezione da 0,5 mg/2,5 mg in 2,5 ml soluzione per nebulizzatore 30 fiale steri-neb;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica dell'11 ottobre 2011;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 19 ottobre 2011;

Vista la deliberazione n. 6 del 26 gennaio 2012 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale IPRAMOL (ipratropio bromuro/ salbutamolo) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

"0,5 mg/2,5 mg in 2,5 ml soluzione per nebulizzatore" 30 fiale steri-neb;

AIC n. 039021074/M (in base 10) 156UJL (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,93;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,38.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale IPRAMOL (ipratropio bromuro/ salbutamolo) è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 9 febbraio 2012

Il direttore generale: PANI

12A02246

DETERMINAZIONE 9 febbraio 2012.

Riclassificazione del medicinale SINEBRIV (paracetamolo) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 180/2012).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;



Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* – Serie Generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società ACTAVIS GROUP PTC EHF è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale SINEBRIV;

Vista la domanda con la quale la ditta ACTAVIS GROUP PTC EHF ha chiesto la riclassificazione delle confezioni da 250 mg compresse orodispersibili 12 compresse in blister ACLAR/PVC, 500 mg compresse orodispersibili da 16 e 20 compresse in blister ACLAR/PVC;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica dell'11 e 12 ottobre 2011;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SINEBRIV (paracetamolo) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni:

"250 mg compresse orodispersibili" 12 compresse in blister ACLAR/PVC;

AIC n. 039944095/M (in base 10) 162ZWZ (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C;

"500 mg compresse orodispersibili" 16 compresse in blister ACLAR/PVC;

AIC n. 039944246/M (in base 10) 16301Q (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C;

"500 mg compresse orodispersibili" 20 compresse in blister ACLAR/PVC;

AIC n. 039944259/M (in base 10) 163023 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale SINEBRIV (paracetamolo) è la seguente: Medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco (SOP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 9 febbraio 2012

Il direttore generale: PANI

12A02247



DETERMINAZIONE 9 febbraio 2012.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale RIVASTIGMINA SANDOZ (rivastigmina) – autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea. (Determinazione/C 176/2012).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale RIVASTIGMINA SANDOZ (rivastigmina) – autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 12/02/2007 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/09/599/001 "1,5 mg – capsule rigide – uso orale – blister (PVC/ALU)" 28 capsule;

EU/1/09/599/002 "1,5 mg – capsule rigide – uso orale – blister (PVC/ALU)" 56 capsule;

EU/1/09/599/003 "1,5 mg – capsule rigide – uso orale – blister (PVC/ALU)" 112 capsule;

EU/1/09/599/004 "1,5 mg – capsule rigide – uso orale – flacone (HDPE)" 250 capsule;

EU/1/09/599/005 "3 mg – capsule rigide – uso orale – blister (PVC/ALU)" 28 capsule;

EU/1/09/599/006 "3 mg – capsule rigide – uso orale – blister (PVC/ALU)" 56 capsule;

EU/1/09/599/007 "3 mg – capsule rigide – uso orale – blister (PVC/ALU)" 112 capsule;

EU/1/09/599/008 "3 mg – capsule rigide – uso orale – flacone (HDPE)" 250 capsule;

EU/1/09/599/009 "4,5 mg – capsule rigide – uso orale – blister (PVC/ALU)" 28 capsule;

EU/1/09/599/010 "4,5 mg – capsule rigide – uso orale – blister (PVC/ALU)" 56 capsule;

EU/1/09/599/011 "4,5 mg – capsule rigide – uso orale – blister (PVC/ALU)" 112 capsule;

EU/1/09/599/012 "4,5 mg – capsule rigide – uso orale – flacone (HDPE)" 250 capsule;

EU/1/09/599/013 "6 mg – capsule rigide – uso orale – blister (PVC/ALU)" 28 capsule;

EU/1/09/599/014 "6 mg – capsule rigide – uso orale – blister (PVC/ALU)" 56 capsule;

EU/1/09/599/015 "6 mg – capsule rigide – uso orale – blister (PVC/ALU)" 112 capsule;

EU/1/09/599/016 "6 mg – capsule rigide – uso orale – flacone (HDPE)" 250 capsule;

EU/1/09/599/017 "2 mg/ml soluzione orale – uso orale – flacone (vetro ambrato) – 50 ml" 1 flacone

EU/1/09/599/018 "2 mg/ml soluzione orale – uso orale – flacone (vetro ambrato) – 120 ml" 1 flacone

Titolare A.I.C.: SANDOZ PHARMACEUTICALS GMBH

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* – Serie Generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n.376, recante "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping";

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'Art. 13 comma 1, lettera *b)* viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'Art. 1 comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico - Scientifica nella seduta del 10 gennaio 2012;



Vista la deliberazione n. 6 del 26 gennaio 2012 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione N. AIC

Alla specialità medicinale RIVASTIGMINA SANDOZ (rivastigmina) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni:

"1,5 mg – capsule rigide – uso orale – blister (PVC/ALU)" 28 capsule;

AIC n. 040904017/E (in base 10) 1709BK (in base 32);

"1,5 mg – capsule rigide – uso orale – blister (PVC/ALU)" 56 capsule;

AIC n. 040904029/E (in base 10) 1709BX (in base 32);

"1,5 mg – capsule rigide – uso orale – blister (PVC/ALU)" 112 capsule;

AIC n. 040904031/E (in base 10) 1709BZ (in base 32);

"1,5 mg – capsule rigide – uso orale – flacone (HDPE)" 250 capsule;

AIC n. 040904043/E (in base 10) 1709CC (in base 32);

"3 mg – capsule rigide – uso orale – blister (PVC/ALU)" 28 capsule;

AIC n. 040904056/E (in base 10) 1709CS (in base 32);

"3 mg – capsule rigide – uso orale – blister (PVC/ALU)" 56 capsule;

AIC n. 040904068/E (in base 10) 1709D4 (in base 32);

"3 mg – capsule rigide – uso orale – blister (PVC/ALU)" 112 capsule;

AIC n. 040904070/E (in base 10) 1709D6 (in base 32);

"3 mg – capsule rigide – uso orale – flacone (HDPE)" 250 capsule;

AIC n. 040904082/E (in base 10) 1709DL (in base 32);

"4,5 mg – capsule rigide – uso orale – blister (PVC/ALU)" 28 capsule;

AIC n. 040904094/E (in base 10) 1709DY (in base 32);

"4,5 mg – capsule rigide – uso orale – blister (PVC/ALU)" 56 capsule;

AIC n. 040904106/E (in base 10) 1709FB (in base 32);

"4,5 mg – capsule rigide – uso orale – blister (PVC/ALU)" 112 capsule;

AIC n. 040904118/E (in base 10) 1709FQ (in base 32);

"4,5 mg – capsule rigide – uso orale – flacone (HDPE)" 250 capsule;

AIC n. 040904120/E (in base 10) 1709FS (in base 32);

"6 mg – capsule rigide – uso orale – blister (PVC/ALU)" 28 capsule;

AIC n. 040904132/E (in base 10) 1709G4 (in base 32);

"6 mg – capsule rigide – uso orale – blister (PVC/ALU)" 56 capsule;

AIC n. 040904144/E (in base 10) 1709GJ (in base 32);

"6 mg – capsule rigide – uso orale – blister (PVC/ALU)" 112 capsule;

AIC n. 040904157/E (in base 10) 1709GX (in base 32);

"6 mg – capsule rigide – uso orale – flacone (HDPE)" 250 capsule;

AIC n. 040904169/E (in base 10) 1709H9 (in base 32);

"2 mg/ml soluzione orale – uso orale – flacone (vetro ambrato) – 50 ml" 1 flacone;

AIC n. 040904171/E (in base 10) 1709HC (in base 32);

"2 mg/ml soluzione orale – uso orale – flacone (vetro ambrato) – 120 ml" 1 flacone;

AIC n. 040904183/E (in base 10) 1709HR (in base 32).

Indicazioni terapeutiche:

Trattamento sintomatico della demenza di tipo Alzheimer da lieve a moderatamente grave.

Trattamento sintomatico della demenza da lieve a moderatamente grave in pazienti con malattia di Parkinson idiopatica.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale RIVASTIGMINA SANDOZ (rivastigmina) è classificata come segue:

Confezioni:

"1,5 mg – capsule rigide – uso orale – blister (PVC/ALU)" 56 capsule;

AIC n. 040904029/E (in base 10) 1709BX (in base 32);



Classe di rimborsabilità: A Nota 85;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 25,49;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 47,81;

“3 mg – capsule rigide – uso orale – blister (PVC/ALU)” 56 capsule;

AIC n. 040904068/E (in base 10) 1709D4 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A Nota 85;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 25,49;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 47,81;

“4,5 mg – capsule rigide – uso orale – blister (PVC/ALU)” 56 capsule;

AIC n. 040904106/E (in base 10) 1709FB (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A Nota 85;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 25,49;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 47,81;

“6 mg – capsule rigide – uso orale – blister (PVC/ALU)” 56 capsule;

AIC n. 040904144/E (in base 10) 1709GJ (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A Nota 85;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 25,49;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 47,81.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale RIVASTIGMINA SANDOZ (rivastigmina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – Neurologo, Geriatra, Psichiatra (RRL).

Art. 4.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall’allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 5.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell’elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (GU 01/12/2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 6.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio.

Roma, 9 febbraio 2012

Il direttore generale: PANI

12A02248

DETERMINAZIONE 9 febbraio 2012.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale XEPLION (paliperidone) – autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea. (Determinazione/C 177/2012).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale XEPLION (paliperidone) – autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 04/03/2011 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/11/672/001 “25 mg – sospensione iniettabile a rilascio prolungato – uso intramuscolare – siringa pre-riempita” 1 siringa + 2 aghi

EU/1/11/672/002 “50 mg – sospensione iniettabile a rilascio prolungato – uso intramuscolare – siringa pre-riempita” 1 siringa + 2 aghi

EU/1/11/672/003 “75 mg – sospensione iniettabile a rilascio prolungato – uso intramuscolare – siringa pre-riempita” 1 siringa + 2 aghi

EU/1/11/672/004 “100 mg – sospensione iniettabile a rilascio prolungato – uso intramuscolare – siringa pre-riempita” 1 siringa + 2 aghi

EU/1/11/672/005 “150 mg – sospensione iniettabile a rilascio prolungato – uso intramuscolare – siringa pre-riempita” 1 siringa + 2 aghi

EU/1/11/672/006 “150 mg, 100 mg – sospensione iniettabile a rilascio prolungato – uso intramuscolare – siringa pre-riempita” confezione inizio terapia: 1 siringa preriempita 150 mg + 2 aghi, siringa preriempita 100 mg + 2 aghi

Titolare A.I.C.: JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL N.V.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l’art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n. 326, che istituisce l’Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell’art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell’8 novembre 2011, registrato dall’Ufficio Centrale del Bilancio al Registro “Visti Semplici”, Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell’Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;



Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* – Serie Generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping";

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Vista la domanda con la quale la ditta JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL N.V. ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico - Scientifica nella seduta del 12 settembre 2011;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 20 dicembre 2011;

Vista la deliberazione n. 6 del 26 gennaio 2012 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione N. AIC

Alla specialità medicinale XEPLION (paliperidone) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni:

"25 mg – sospensione iniettabile a rilascio prolungato – uso intramuscolare – siringa pre-riempita" 1 siringa + 2 aghi;

AIC n. 041004019/E (in base 10) 173BZM (in base 32);

"50 mg – sospensione iniettabile a rilascio prolungato – uso intramuscolare – siringa pre-riempita" 1 siringa + 2 aghi;

AIC n. 041004021/E (in base 10) 173BZP (in base 32);

"75 mg – sospensione iniettabile a rilascio prolungato – uso intramuscolare – siringa pre-riempita" 1 siringa + 2 aghi;

AIC n. 041004033/E (in base 10) 173C01 (in base 32);

"100 mg – sospensione iniettabile a rilascio prolungato – uso intramuscolare – siringa pre-riempita" 1 siringa + 2 aghi;

AIC n. 041004045/E (in base 10) 173C0F (in base 32);

"150 mg – sospensione iniettabile a rilascio prolungato – uso intramuscolare – siringa pre-riempita" 1 siringa + 2 aghi;

AIC n. 041004058/E (in base 10) 173C0U (in base 32);

"150 mg, 100 mg – sospensione iniettabile a rilascio prolungato – uso intramuscolare – siringa pre-riempita" confezione inizio terapia: 1 siringa preriempita 150 mg + 2 aghi, siringa preriempita 100 mg + 2 aghi;

AIC n. 041004060/E (in base 10) 173C0W (in base 32).

Indicazioni terapeutiche:

XEPLION è indicato per la terapia di mantenimento della schizofrenia in pazienti adulti stabilizzati con paliperidone o risperidone. In pazienti adulti selezionati con schizofrenia e che abbiano precedentemente risposto a paliperidone o risperidone orale, è possibile usare XEPLION senza una precedente stabilizzazione con trattamento orale se i sintomi psicotici sono da lievi a moderati e se è necessario un trattamento iniettabile ad azione prolungata.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale XEPLION (paliperidone) è classificata come segue:

Confezioni:

"50 mg – sospensione iniettabile a rilascio prolungato – uso intramuscolare – siringa pre-riempita" 1 siringa + 2 aghi;

AIC n. 041004021/E (in base 10) 173BZP (in base 32);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 226,46;



Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 373,74;

“75 mg – sospensione iniettabile a rilascio prolungato – uso intramuscolare – siringa pre-riempita” 1 siringa + 2 aghi;

AIC n. 041004033/E (in base 10) 173C01 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 292,20;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 482,25;

“100 mg – sospensione iniettabile a rilascio prolungato – uso intramuscolare – siringa pre-riempita” 1 siringa + 2 aghi;

AIC n. 041004045/E (in base 10) 173C0F (in base 32);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 365,25;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 602,81;

“150 mg – sospensione iniettabile a rilascio prolungato – uso intramuscolare – siringa pre-riempita” 1 siringa + 2 aghi;

AIC n. 041004058/E (in base 10) 173C0U (in base 32);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 456,56;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 753,51.

Validità del contratto: 24 mesi.

Sconto obbligatorio sul prezzo Ex Factory alle strutture pubbliche come da condizioni negoziali.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale XEPLION (paliperidone) è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - Neurologo, Psichiatra (RNRL).

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell’elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (GU 01/12/2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio.

Roma, 9 febbraio 2012

Il direttore generale: PANI

12A02249

POLITECNICO DI MILANO

DECRETO RETTORALE 23 febbraio 2012.

Modifiche allo Statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 recante «Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica», e in particolare gli articoli 6 e 16;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario», e successive modificazioni;

Visto il D.R. n. 418/AG del 1° febbraio 2011 con cui è stata costituita, ai sensi dell’art. 2, comma 5 della legge 240/2010, la Commissione incaricata di predisporre le modifiche statutarie proposte agli Organi di Governo;

Vista la deliberazione dell’11 luglio 2011 con cui il Senato accademico ha approvato, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, lo Statuto del Politecnico di Milano nel testo proposto dalla Commissione prima citata;

Vista la nota rettorale prot. n. 20422 del 20 luglio 2011 con cui è stata trasmessa al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca la proposta di Statuto del Politecnico di Milano;

Vista la nota n. 4934 del 17 novembre 2011 con cui il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha formulato osservazioni e richieste di modifica del testo presentato dal Politecnico di Milano;

Vista la deliberazione del 20 febbraio 2012 con cui il Senato accademico ha definitivamente approvato, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, lo Statuto del Politecnico di Milano;

Decreta:

Art. 1.

È emanato lo Statuto del Politecnico di Milano così come riportato nel testo allegato, parte integrante del presente decreto rettorale.

Milano, 23 febbraio 2012

Il rettore: AZZONE



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E PRINCIPI

Art. 1 Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Statuto, si intende per:

a) Politecnico, il Politecnico di Milano;
b) Ateneo, il Politecnico di Milano;
c) Ministro, il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca;
d) Ministero, il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca;
e) professori di prima fascia, i professori ordinari e straordinari;
f) professori di seconda fascia, i professori associati e associati confermati;
g) ricercatori, i ricercatori universitari, compresi i ricercatori non confermati e quelli a tempo determinato;
h) docenti, i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori;
i) studenti, gli iscritti ai Corsi di studio e ai Corsi di dottorato di ricerca istituiti dall'Ateneo;
j) dirigenti, i dirigenti di ruolo e gli incaricati di funzioni dirigenziali a tempo determinato;
k) personale, il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, assunto a tempo indeterminato o con contratti a tempo determinato;
l) strutture, i Dipartimenti, le Scuole, i Poli territoriali, la Scuola di dottorato, le strutture di coordinamento o di servizio alla ricerca e alla didattica, l'Amministrazione di Ateneo.

Art. 2 Missione istituzionale

1. Il Politecnico è un'istituzione universitaria pubblica e autonoma della Repubblica italiana, che opera nell'interesse della società e nel rispetto della dignità umana, assicurando la libertà di ricerca e di insegnamento garantita dalla Costituzione.
2. Il Politecnico ha per fine primario l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, umanistiche ed economico-sociali, la promozione e l'organizzazione della ricerca, la formazione di studenti e docenti nel campo



dell'architettura, del design, dell'ingegneria e degli altri ambiti della cultura politecnica promossi dall'Ateneo.

3. Il Politecnico considera parte integrante della propria missione il rapporto con il territorio in cui opera e, attraverso le proprie attività istituzionali e la diffusione delle conoscenze e delle innovazioni, ne promuove lo sviluppo e la competitività internazionale. Le competenze del Politecnico sono a servizio dell'intero sistema economico e sociale del Paese.
4. Il Politecnico si propone di assicurare agli studenti una preparazione culturale e professionale all'altezza dei migliori standard internazionali.
5. L'internazionalizzazione delle attività di ricerca e della didattica è un obiettivo prioritario, che orienta i programmi dell'Ateneo e le scelte di gestione.
6. Il Politecnico promuove iniziative dirette a valorizzare le capacità degli studenti meritevoli e garantisce il diritto allo studio attraverso borse di studio, prestiti d'onore, servizi culturali e residenziali ed altri interventi di sostegno, anche sulla base di accordi e convenzioni con gli enti territoriali competenti.

Art. 3 Valorizzazione delle persone

1. La valorizzazione delle capacità professionali dei docenti e del personale dell'Ateneo è condizione imprescindibile affinché il Politecnico svolga nel modo più efficace la sua missione istituzionale.
2. Docenti, personale e studenti, quali componenti del Politecnico, contribuiscono al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Ateneo in funzione dei rispettivi ruoli e responsabilità.
3. L'Ateneo riconosce la dignità di ogni persona nel lavoro e nello studio, garantendo parità di trattamento e promuove le iniziative volte a rimuovere le discriminazioni nella formazione, nell'accesso al lavoro, nell'orientamento e nella progressione di carriera.
4. Docenti, personale e studenti partecipano attivamente, in modo diretto o tramite rappresentanze, alla formazione delle decisioni di interesse collettivo.
5. Il Politecnico promuove il benessere sui luoghi di studio e di lavoro e adotta strategie di prevenzione per incrementarne la sicurezza e la qualità.



6. Il Politecnico promuove la formazione continua del personale per valorizzarne le professionalità e migliorare il livello qualitativo dei servizi resi. A tal fine il Politecnico definisce un piano formativo coerente con le esigenze delle singole strutture e gli obiettivi strategici e operativi dell'Ateneo.
7. Il Politecnico promuove la qualità della vita dei dipendenti con azioni dirette alla soluzione di problemi collegati al rapporto di lavoro e con il sostegno ai docenti, al personale in servizio e ai relativi nuclei familiari.
8. Il Politecnico tutela la propria memoria storica assicurando la conservazione autentica dell'archivio, in formato cartaceo e digitale. Promuove altresì la conservazione e la valorizzazione dei prodotti di particolare interesse scientifico, tecnologico e culturale.

Art. 4 Ricerca e formazione

1. Il Politecnico tutela la libertà di ricerca e di insegnamento e stabilisce gli indirizzi didattici tramite i propri organi di governo.
2. Il Politecnico assicura il coordinamento tra programmi di ricerca e attività formative attraverso regole e procedure che garantiscano l'interazione tra Dipartimenti, Scuole e Corsi di studio.
3. Il diritto a conseguire il brevetto per le invenzioni industriali realizzate utilizzando infrastrutture o mezzi finanziari del Politecnico, anche in collaborazione con altri soggetti o per conto di terzi, è disciplinato da apposito regolamento nel rispetto della normativa vigente.
4. I programmi formativi sono elaborati dalla comunità scientifica di riferimento, in base al ruolo e alle competenze, assicurando modalità adeguate di confronto e sinergia tra programmi affini, in accordo con gli indirizzi generali dell'Ateneo.
5. Il Politecnico adegua l'offerta didattica e i profili formativi all'evoluzione delle figure professionali, del mercato del lavoro e delle esigenze della società. A tale scopo l'Ateneo si dota degli strumenti necessari per una puntuale conoscenza di tali mutamenti, avvalendosi anche della collaborazione di organizzazioni professionali, imprenditoriali e sindacali e di altri soggetti pubblici e privati.



6. Il Politecnico valorizza il modello territoriale a rete, insediando nei Poli territoriali, attraverso le proprie Scuole e i propri Dipartimenti, attività di ricerca e di formazione di alta qualificazione, nonché di interesse per l'Ateneo e per i contesti locali.
7. Il Politecnico incentiva l'accesso pieno e aperto alla conoscenza, promuovendo la libera circolazione e la più ampia diffusione, anche in formato digitale, di contenuti didattici, culturali e organizzativi.
8. Il Codice etico di Ateneo individua i valori e le regole di condotta che guidano i comportamenti di docenti, studenti, dirigenti e personale.

Art. 5 Autonomia

1. Il Politecnico è dotato di autonomia scientifica, didattica, amministrativa, finanziaria e organizzativa, che esercita con le modalità previste dal presente Statuto e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
2. Per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, il Politecnico utilizza risorse finanziarie, infrastrutturali e di personale proprie, nonché ottenute o messe a disposizione da soggetti pubblici e privati.
3. Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, il Politecnico può:
   a) intrattenere rapporti con soggetti pubblici e privati anche attraverso partecipazioni, contratti, convenzioni e consulenze;
   b) costituire centri e servizi, anche interuniversitari, e intrattenere collaborazioni nell'ambito della ricerca, della didattica e di altre attività culturali;
   c) istituire organismi per promuovere l'identificazione e il riconoscimento internazionale di specifici ambiti disciplinari o tematici;
   d) promuovere e partecipare a consorzi con altre università ed organizzazioni pubbliche e private;
   e) costituire o partecipare a società per azioni, società a responsabilità limitata o ad altre forme associative di diritto privato con personalità giuridica e dotate di autonomia patrimoniale perfetta, per la progettazione e l'esecuzione di programmi di formazione e di ricerca finalizzati allo sviluppo e al trasferimento scientifico e tecnologico, nonché per lo svolgimento di altre attività strumentali alla didattica



ed alla ricerca o comunque strettamente necessarie per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

4. Nessun onere finanziario o obbligo di versamento ulteriore rispetto a quanto deliberato dagli organi competenti in relazione alle attività di cui al comma 3 può essere assunto o gravare sull'Ateneo, anche nel caso in cui sia necessario procedere al ripiano di eventuali perdite.
5. Per lo svolgimento delle attività strumentali, di supporto alla didattica e alla ricerca ed al fine di realizzare l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni, il Politecnico può avvalersi, in qualità di ente di riferimento, di una Fondazione universitaria di diritto privato partecipata da enti, associazioni e imprese. Con deliberazione del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, il Politecnico può conferire a tale Fondazione attività e beni, nell'osservanza del criterio di strumentalità rispetto alle funzioni istituzionali che rimangono prerogativa dell'Ateneo. La Fondazione è disciplinata da apposito statuto, le cui modifiche o integrazioni sono deliberate dal Consiglio di amministrazione dell'Ateneo, su proposta del Senato accademico.
6. Il Politecnico opera nel campo della formazione culturale e professionale con l'erogazione di corsi o seminari di alta formazione, di perfezionamento, di aggiornamento e di cultura generale, anche attraverso la collaborazione con imprese, istituzioni, enti territoriali e soggetti del terzo settore.
7. Il Politecnico favorisce, anche mediante erogazioni di contributi finanziari previsti a bilancio, attività autogestite dal personale o dagli studenti nei settori del tempo libero e dello sport o aventi rilevanza culturale.
8. L'Ateneo sostiene l'Associazione laureati del Politecnico, che ha la finalità di mantenere i rapporti con gli ex allievi. Tramite l'Associazione laureati, il Politecnico favorisce iniziative compatibili con le proprie finalità istituzionali, promosse da associazioni, eventualmente composte da allievi, volte a sostenere le professionalità dell'Ateneo e a migliorarne le relazioni culturali e scientifiche.
9. Il Politecnico, nell'ambito di apposite convenzioni, favorisce gli scambi di docenti con altri Atenei italiani, pubblici e privati.



10. Al fine di incentivare la cooperazione internazionale, il Politecnico stipula accordi e convenzioni con Atenei e istituzioni culturali e scientifiche di altri Paesi, promuove e incoraggia gli scambi internazionali di docenti e studenti, anche attraverso interventi di natura economica.

Art. 6 Principi e modelli organizzativi

1. Il Politecnico si articola in Dipartimenti, Scuole e Poli territoriali.
2. Il modello istituzionale e organizzativo dell'Ateneo è finalizzato ad assicurare il corretto equilibrio tra i poteri, a garantire una dialettica costruttiva tra i diversi organi e ad assicurare un adeguato avvicendamento nelle posizioni di responsabilità.
3. Al fine di assicurare la democraticità, la trasparenza e la rappresentatività dei processi di governo, la responsabilità della guida dell'Ateneo, dei Dipartimenti e delle Scuole è affidata a membri eletti.
4. L'articolazione organizzativa e funzionale dell'Ateneo è improntata al principio della distinzione tra funzioni di indirizzo, programmazione e controllo, da un lato, e attuazione e gestione amministrativa, dall'altro. Il Politecnico assicura la massima pubblicità e trasparenza delle proprie attività. Le scelte gestionali dell'Ateneo sono orientate al miglioramento dei servizi erogati e dei relativi processi.
5. Attraverso la gestione unitaria degli obiettivi didattici delle Scuole e dei progetti scientifici dei Dipartimenti, il Politecnico promuove la qualità della didattica e della ricerca.
6. Il Politecnico, nel distribuire le risorse, tiene conto dei risultati conseguiti in termini di didattica, ricerca, trasferimento tecnologico, nonché di efficienza nell'uso delle risorse precedentemente assegnate, attraverso criteri e parametri preventivamente definiti in sede di programmazione pluriennale. Una quota parte delle risorse è riservata ai programmi trasversali di didattica e di ricerca che coinvolgono più Scuole o Dipartimenti di Ateneo.
7. L'organizzazione dell'Amministrazione di Ateneo e i criteri di gestione del personale assicurano l'individuazione delle responsabilità e la valutazione dei risultati. Le modalità di gestione delle strutture e la loro autonomia sono definite dal



Regolamento generale di Ateneo e dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 7 Autonomia regolamentare

1. Il Politecnico, nell'ambito della propria autonomia, adotta i regolamenti previsti dalla normativa vigente e ogni altro regolamento necessario all'organizzazione e al funzionamento delle strutture e dei servizi universitari, nonché al corretto esercizio delle funzioni istituzionali.
2. I regolamenti generali di Ateneo contengono le norme attuative di disposizioni legislative e statutarie e sono emanati con decreto rettorale. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo all'emanazione, salvo che il regolamento stesso stabilisca un termine diverso. Ove previsto dalla normativa vigente, i regolamenti sono trasmessi al Ministero che esercita i controlli di legittimità e di merito.
3. Sono Regolamenti generali:
   a) il Regolamento generale di Ateneo, approvato dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, che fissa le norme quadro organizzative, gestionali e di funzionamento degli organi e delle strutture dell'Ateneo, nonché le relative modalità di elezione;
   b) il Regolamento didattico di Ateneo, approvato dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, che disciplina gli ordinamenti didattici dei Corsi di studio e gli aspetti organizzativi ad essi comuni;
   c) il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, approvato dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il Senato accademico, che disciplina i criteri gestionali, le procedure amministrative e finanziarie e le conseguenti responsabilità;
   d) il Regolamento del Consiglio degli studenti, approvato dal Senato accademico;
   e) gli altri regolamenti di Ateneo, adottati in attuazione della normativa vigente, per la disciplina di materie di interesse generale per l'Ateneo.



4. I regolamenti dei Dipartimenti, delle Scuole e dei Poli territoriali, formulati nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e del Regolamento generale di Ateneo, sono deliberati dai rispettivi organi a maggioranza assoluta degli aventi diritto, approvati dal Senato accademico previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, ed emanati con decreto rettorale.

Art. 8 Controllo e valutazione delle prestazioni

1. Le prestazioni dell'Ateneo sono soggette a controllo e valutazione.
2. La valutazione dei programmi e dei risultati dell'Ateneo è effettuata con la partecipazione di soggetti esterni. Al termine delle procedure di valutazione, possono essere formulati indirizzi e suggerimenti alle diverse strutture per il miglioramento delle prestazioni.
3. Al fine di orientare le strategie dell'Ateneo di medio e lungo termine, sono oggetto di monitoraggio e analisi comparata le attività e i programmi di istituzioni di eccellenza a livello internazionale nella ricerca e nella didattica.

TITOLO II - ORGANI DI ATENEO

Art. 9 Organi di Ateneo

1. Il Rettore, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione sono gli organi di governo dell'Ateneo che esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi, adottando gli atti conseguenti e verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
2. Il Collegio dei revisori dei conti è l'organo interno di controllo della regolarità della gestione amministrativa, finanziaria e contabile del Politecnico.
3. Il Nucleo di valutazione è l'organo di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio.
4. Il Direttore generale è l'organo responsabile della gestione e organizzazione dei servizi e del personale dell'Ateneo.



5. Il Consiglio degli studenti è l’organo che svolge funzioni propositive e consultive nei confronti degli organi di governo.
6. Il Collegio di disciplina è l’organo responsabile della fase istruttoria dei procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti.

Art. 10 Rettore

1. Il Rettore ha la rappresentanza legale dell’Ateneo, svolge le funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche ed è responsabile del perseguimento della missione di Ateneo secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e merito.
2. In particolare, il Rettore:
   a) propone al Consiglio di amministrazione il documento di programmazione strategica pluriennale di Ateneo, tenuto conto delle proposte e dei pareri del Senato accademico;
   b) propone al Consiglio di amministrazione il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo, tenuto conto delle proposte e dei pareri del Senato accademico;
   c) propone al Consiglio di amministrazione il Direttore generale, tenuto conto delle proposte e dei pareri del Senato accademico;
   d) designa i componenti esterni del Consiglio di amministrazione sulla base dei profili di competenza previsti dalla normativa vigente e degli eventuali requisiti aggiuntivi individuati dal Senato accademico;
   e) esercita l’iniziativa nei procedimenti disciplinari relativi ai docenti e adotta provvedimenti disciplinari non superiori alla censura;
   f) emana con decreto i regolamenti dell’Ateneo;
   g) convoca e presiede il Senato accademico, coordinandone le attività;
   h) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, coordinandone le attività;
   i) convoca e presiede le eventuali sedute congiunte di Senato accademico e Consiglio di amministrazione, coordinandone le attività;
   l) indice la Conferenza di Ateneo;
   m) cura l’osservanza dello Statuto e della normativa concernente l'ordinamento universitario.



3. Il Rettore esercita ogni altra funzione prevista dalla normativa vigente, dal presente Statuto, dai regolamenti di Ateneo e non espressamente attribuita ad altri organi.
4. Il mandato del Rettore è di sei anni, non rinnovabile.
5. Il Rettore è eletto fra i professori di prima fascia, anche in servizio presso altre università italiane, in regime di impegno a tempo pieno o che optino in tal senso in caso di elezione.
6. L'elettorato attivo spetta:
   a) ai professori di prima e seconda fascia, ai ricercatori a tempo indeterminato e ai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
   b) ai rappresentanti degli studenti eletti negli organi e nelle commissioni di Ateneo, il cui voto è pesato con un coefficiente pari al quindici per cento del rapporto tra elettorato attivo dei docenti ed elettorato attivo degli studenti;
   c) ai dirigenti e al personale, il cui voto è pesato con un coefficiente pari al dodici per cento del rapporto tra elettorato attivo dei docenti ed elettorato attivo dei dirigenti e del personale.
7. Il Rettore nomina, tra i professori di prima fascia, un Prorettore vicario, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento, di assenza e di cessazione anticipata, fino all'entrata in carica del nuovo eletto.
8. Il Rettore nomina, scegliendoli tra i docenti:
   a) un Prorettore delegato di Ateneo;
   b) un prorettore delegato di Polo per ogni Polo territoriale.
9. Al fine di favorire l'attuazione delle politiche di Ateneo, il Rettore può delegare a docenti lo svolgimento di alcuni compiti istituzionali, dandone comunicazione al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico.

Art. 11 Senato accademico

1. Il Senato accademico indirizza le attività scientifiche e didattiche dell'Ateneo, anche proponendo le soluzioni per una ottimale gestione delle risorse.
2. In particolare, il Senato accademico elabora proposte e pareri obbligatori riguardo a:
   a) il Piano di sviluppo triennale;
   b) i bilanci di previsione annuali e pluriennali di Ateneo;



c) i bilanci consuntivi di Ateneo;

d) l'istituzione, la modifica e la soppressione delle Scuole, dei Dipartimenti e dei Poli territoriali ed i relativi progetti istitutivi;

e) l'istituzione, la modifica e la soppressione dei Corsi di studio;

f) il coordinamento e il raccordo tra Dipartimenti e Scuole, ivi compreso il calendario accademico e la programmazione e disciplina degli accessi ai Corsi di studio;

g) l'istituzione di altre strutture di coordinamento o di servizio alla ricerca e alla didattica;

h) il Direttore generale proposto dal Rettore.

3. Il Senato accademico approva:

a) le richieste di afferenza dei docenti a Dipartimenti in caso di pareri discordanti fra gli organi preposti;

b) il Regolamento generale di Ateneo;

c) i nuovi ordinamenti didattici e le variazioni agli ordinamenti esistenti;

d) i regolamenti, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti, delle Scuole e dei Poli territoriali in materia di didattica e di ricerca e il Codice etico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione;

e) l'istituzione dei Corsi di dottorato di ricerca, l'istituzione di Master e delle Scuole di specializzazione.

4. Il Senato accademico individua i profili di competenza che caratterizzano i componenti esterni del Consiglio di amministrazione, in aggiunta rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente.

5. Il Senato accademico è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salva diversa previsione normativa o statutaria.

6. Il Senato accademico, con delibera adottata a maggioranza di almeno due terzi dei componenti, può proporre al corpo elettorale una mozione di sfiducia nei confronti del Rettore, trascorsi due anni dall'inizio del mandato rettorale e almeno un anno dalla precedente mozione.



7. Il Senato accademico decide, su proposta del Rettore, in merito alle violazioni del Codice etico che non siano di competenza del Collegio di disciplina.
8. Il Senato accademico, costituito con decreto del Rettore, ha un numero di componenti non superiore a trentacinque ed è composto da:
   a) il Rettore, che lo presiede;
   b) un docente per ogni Dipartimento eletto dai docenti ad esso afferenti, rappresentante di Dipartimento; quattro docenti eletti a suffragio universale, rappresentanti di Ateneo. Almeno un terzo dell'insieme dei rappresentanti di Dipartimento e di Ateneo è costituito da Direttori di Dipartimento. Il numero dei rappresentanti di Dipartimento non può essere inferiore a tre e superiore a ventidue, in coerenza con quanto previsto dall'art. 20 comma 10;
   c) due rappresentanti eletti del personale;
   d) un numero di rappresentanti eletti degli studenti pari a tre, se il numero dei rappresentanti di Dipartimento è inferiore a undici, a quattro se il numero di rappresentanti di Dipartimento è compreso tra undici e quindici, a cinque se il numero di rappresentanti di Dipartimento è compreso tra sedici e venti e a sei se il numero di rappresentanti di Dipartimento è superiore a venti.
9. I rappresentanti di Dipartimento sono eletti dai docenti del Dipartimento, secondo modalità individuate dal Regolamento generale di Ateneo. Possono candidarsi i docenti del Dipartimento; è candidato di diritto il Direttore di Dipartimento.
10. I rappresentanti di Ateneo sono eletti dai docenti, secondo modalità individuate dal Regolamento generale di Ateneo. Possono candidarsi i docenti dell'Ateneo, ad eccezione dei Direttori di Dipartimento.
11. I rappresentanti del personale sono eletti dal personale dell'Ateneo, secondo modalità individuate dal Regolamento generale di Ateneo. Può candidarsi il personale dell'Ateneo a tempo indeterminato.
12. I rappresentanti degli studenti sono eletti secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.
13. Il mandato dei componenti del Senato accademico è di tre anni, rinnovabile una volta, ad eccezione del mandato dei rappresentanti degli studenti che è di due anni, rinnovabile una volta.



14. Alle sedute sono invitati a partecipare i Presidi delle Scuole e altri soggetti per discutere temi specifici secondo quanto previsto dal Regolamento generale di Ateneo.
15. Il Senato accademico è convocato dal Rettore di sua iniziativa o su motivata richiesta di almeno un terzo dei componenti con diritto di voto.
16. Prima della convocazione della seduta, può essere richiesto l'inserimento all'ordine del giorno di specifici argomenti da parte di almeno un terzo dei componenti con diritto di voto oppure di almeno il dieci per cento dei docenti o del personale interessato, secondo le modalità previste dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 12 Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione definisce la programmazione di lungo periodo sulla base delle proposte e dei pareri del Senato accademico. Ha funzioni di indirizzo e di controllo della gestione amministrativa, economica, patrimoniale, nel rispetto delle prerogative delle strutture alle quali lo Statuto attribuisce autonomia gestionale. In caso di dissenso, il Consiglio di amministrazione rinvia al Senato accademico le proposte, motivandone le ragioni.
2. In particolare, il Consiglio di amministrazione:
   a) approva il bilancio di previsione annuale e pluriennale, il bilancio consuntivo e il piano di sviluppo triennale;
   b) trasmette il bilancio di previsione annuale e triennale ed il bilancio consuntivo al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze;
   c) vigila sulla sostenibilità economico-finanziaria delle attività dell'Ateneo;
   d) delibera in merito alle proposte del Senato accademico, verificandone la compatibilità economica e finanziaria;
   e) approva il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;
   f) determina i limiti di valore delle spese che possono essere impegnate direttamente dai responsabili delle strutture dell'Ateneo;
   g) delibera sui provvedimenti che comportano per l'Amministrazione di Ateneo effetti economici e finanziari superiori a quanto approvato in sede di bilancio di previsione e ne verifica la copertura;
   h) vigila sulla conservazione del patrimonio immobiliare;



i) delibera in merito allo stato giuridico e al trattamento economico del personale, nel rispetto della normativa statale e del contratto collettivo nazionale di lavoro e per quanto non di competenza dirigenziale;

j) stabilisce i criteri e l'ammontare delle indennità da attribuire al Rettore e ai Prorettori, ai Presidi delle Scuole, ai Direttori di Dipartimento, ai componenti del Nucleo di valutazione di Ateneo e del Collegio dei revisori dei conti, nei limiti previsti dalla normativa vigente, al Direttore generale vicario, a componenti di commissioni operative istituite nell'interesse dell'Ateneo, nonché ai componenti del Consiglio stesso, rendendoli pubblici secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

k) approva i contratti e le convenzioni che, in relazione alla materia o alle clausole contrattuali o all'eccedenza rispetto ai limiti di spesa stabiliti dal Consiglio stesso, non possono essere stipulati dai responsabili delle strutture di Ateneo;

l) determina gli importi delle tasse e dei contributi a carico degli studenti e la destinazione di tali somme;

m) conferisce l'incarico di Direttore generale;

n) esercita la competenza disciplinare relativamente ai docenti, in conformità al parere espresso dal Collegio di disciplina;

o) approva le proposte di chiamata dei docenti di prima e seconda fascia e dei ricercatori da parte dei Dipartimenti

3. Il Consiglio di amministrazione, costituito con decreto del Rettore, ha un numero di componenti pari a undici ed è composto da:

a) il Rettore, che lo presiede;

b) due rappresentanti eletti degli studenti;

c) tre componenti, scelti dal Rettore nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne, tra persone italiane o straniere, in possesso di comprovata competenza in campo gestionale oppure di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale e in possesso di eventuali requisiti aggiuntivi definiti dal Senato accademico ai sensi dell'art. 11, comma 4, non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico;



d) quattro componenti scelti dai docenti dell'Ateneo, secondo le modalità definite dal Regolamento generale di Ateneo, nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne, tra persone italiane o straniere, in possesso di comprovata competenza in campo gestionale oppure di un'esperienza professionale di alto livello;

e) un componente scelto dal personale dell'Ateneo, secondo le modalità definite dal Regolamento generale di Ateneo, nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne, tra persone italiane o straniere, in possesso di comprovata competenza in campo gestionale oppure di un'esperienza professionale di alto livello.

4. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salva diversa previsione normativa o statutaria.

5. Il mandato dei componenti del Consiglio di amministrazione è di tre anni rinnovabile una volta, ad eccezione del mandato dei rappresentanti degli studenti che è di due anni, rinnovabile una volta.

6. Alle sedute partecipano, senza diritto di voto, il Direttore generale con funzioni di segretario, il Prorettore delegato di Ateneo, i Revisori dei conti, nonché il Direttore generale vicario.

Art. 13 Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è l'organo indipendente di controllo interno della regolarità della gestione amministrativa, finanziaria e contabile del Politecnico.

2. I compiti e le modalità di funzionamento del Collegio sono stabiliti dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

3. In particolare, il Collegio:

a) redige una relazione sul bilancio preventivo e la relazione illustrativa sul rendiconto consuntivo;

b) effettua verifiche di cassa;

c) procede alla verifica della correttezza di atti amministrativi dell'Amministrazione di Ateneo e delle strutture dotate di autonomia gestionale.

4. Il Collegio è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili



e gli avvocati dello Stato; un componente effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; un componente effettivo e uno supplente scelti dal Ministero tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso. Almeno due componenti sono iscritti al Registro dei revisori contabili.

5. I componenti del Collegio sono nominati dal Rettore. Il loro mandato è di tre anni, rinnovabile una volta.

Art. 14 Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione assicura la valutazione interna dell'efficienza e dell'efficacia dell'attività svolta dall'Ateneo.
2. In particolare, il Nucleo verifica:
   a) la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle Commissioni paritetiche delle Scuole;
   b) la qualità, l'intensità, la continuità dell'attività di ricerca svolta dai Dipartimenti;
   c) la congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento;
   d) il corretto utilizzo delle risorse pubbliche;
   e) l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.
3. Il Nucleo di valutazione è composto da sei membri di cui:
   a) tre nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione esterni all'Ateneo;
   b) due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione interni all'Ateneo;
   c) uno studente individuato dal Consiglio degli Studenti fra i rappresentanti eletti.
   I componenti sono nominati dal Rettore e il loro mandato coincide con il mandato rettorale.
4. Il Nucleo opera in piena autonomia e risponde al Rettore dell'attività svolta.
5. Il Nucleo di valutazione accede ai dati e alle informazioni necessarie per l'espletamento dei propri compiti ed assicura la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
6. Il Nucleo di valutazione svolge le funzioni di Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150/2009 e sue successive modificazioni.



Art. 15 Consiglio degli studenti

1. Il Consiglio degli studenti svolge funzioni propositive e consultive nei confronti degli organi di governo dell'Ateneo su temi in discussione in Senato accademico e in Consiglio di amministrazione.
2. In particolare, il Consiglio degli studenti:
   a) può chiedere l'inserimento di punti all'ordine del giorno del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione;
   b) fornisce pareri sulle modalità di svolgimento dei servizi didattici rivolti agli studenti;
   c) esprime parere sugli interventi di attuazione del diritto allo studio, sulle variazioni dei contributi da parte degli studenti e sull'erogazione di borse e sussidi agli studenti;
   d) esprime parere in merito alla disciplina degli accessi ai Corsi di studio;
   e) esprime parere in merito alla disciplina delle collaborazioni degli studenti alle attività di supporto alla didattica, alla ricerca, ai servizi e al diritto allo studio;
   f) propone iniziative in ordine ad attività e servizi a carattere formativo o informativo a favore degli studenti.
3. Il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione tengono conto delle proposte e dei pareri del Consiglio degli studenti e motivano le decisioni difformi. Tali organi possono procedere qualora i pareri non vengano resi entro trenta giorni dalla richiesta.
4. Il Consiglio degli studenti è composto dai rappresentanti degli studenti nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione e nelle Commissioni paritetiche. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
5. Il mandato dei componenti del Consiglio degli studenti è di due anni.
6. All'interno del Consiglio degli studenti è costituita una Giunta, composta dal Presidente, dal Vicepresidente del Consiglio degli studenti e dai rappresentanti degli studenti in Senato accademico e in Consiglio di amministrazione. Il Consiglio, con maggioranza qualificata, può delegare alla Giunta specifici compiti.



7. Il Presidente ha accesso, per quanto di competenza, ai documenti che formano oggetto delle decisioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, nel rispetto della normativa relativa alla protezione dei dati personali.

Art. 16 Collegio di disciplina

1. Il Collegio di disciplina istruisce i procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti ed opera secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
2. Il Collegio di disciplina è composto da tre professori di prima fascia, di cui uno Presidente, due professori di seconda fascia e due ricercatori, in regime di tempo pieno. Il Presidente e i componenti sono nominati dal Rettore su proposta del Senato accademico nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne. Il loro mandato è di tre anni, rinnovabile una volta.
3. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio e in composizione limitata al Presidente e alla fascia corrispondente a quella del docente sottoposto ad azione disciplinare.
4. Il Collegio esprime parere vincolante in ordine ai procedimenti disciplinari avviati su proposta del Rettore per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura. Il procedimento disciplinare si conclude con delibera del Consiglio di amministrazione.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA E TECNICA

Art. 17 Modalità di organizzazione

1. L'organizzazione amministrativa, finanziaria e tecnica del Politecnico è disciplinata dal presente titolo e da regolamenti attuativi, nel rispetto della normativa e del contratto collettivo nazionale di lavoro vigenti.
2. L'organizzazione dell'Ateneo si basa sulla distinzione tra direzione politica, che svolge funzioni di programmazione generale e di verifica del conseguimento dei risultati rispetto agli indirizzi impartiti, e direzione amministrativa, alla quale compete la responsabilità della gestione amministrativa, finanziaria e tecnica.



3. Gli organi di governo dell'Ateneo sono responsabili della direzione politica. Il Direttore generale è responsabile della direzione amministrativa.
4. Tutte le strutture di Ateneo applicano le regole e le modalità di gestione stabilite dal Direttore generale e si avvalgono del personale nel rispetto di principi e criteri condivisi con il Direttore generale.

Art. 18 Direttore generale

1. Il Direttore generale è responsabile della gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e dell'organizzazione complessiva delle risorse e del personale di Ateneo, nonché della legittimità, dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'attività amministrativa di Ateneo.
2. Il Direttore generale coordina le attività dei dirigenti al fine di conseguire gli obiettivi indicati dagli organi responsabili della direzione politica, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
3. In particolare, il Direttore generale:
   a) svolge l'attività generale di indirizzo, di direzione, di coordinamento e di controllo del personale dell'Ateneo, ed esercita il potere disciplinare;
   b) cura l'attuazione dei programmi definiti dagli organi di governo anche sulla base di specifici progetti e compie gli atti di gestione necessari;
   c) presenta annualmente al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione una relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti, nel quadro degli obiettivi definiti dagli organi di governo;
   d) predispone il bilancio di previsione, il conto consuntivo e le relative relazioni tecniche, sulla base della programmazione finanziaria e di riparto delle risorse anche pluriennale;
   e) può delegare lo svolgimento di specifiche funzioni ai dirigenti in servizio presso l'Ateneo.
4. Per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo il Direttore generale è dotato di autonomi poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
5. L'incarico di Direttore generale è di tre anni, rinnovabile, ed è conferito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore e sentito il Senato accademico, ai sensi



della normativa vigente. L'incarico può essere motivatamente revocato prima della naturale scadenza.

6. Il Direttore generale può nominare un vicario, scelto tra i dirigenti in servizio presso il Politecnico, che lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di impedimento, assenza e cessazione anticipata, fino all'entrata in carica del nuovo Direttore.

Art. 19 Dirigenti amministrativi

1. I dirigenti assicurano la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei risultati raggiunti.
3. Il Politecnico può conferire ad esperti di provata competenza incarichi dirigenziali individuali, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa e dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigenti, determinandone preventivamente durata, oggetto e compenso.

TITOLO IV - DIPARTIMENTI, SCUOLE, POLI TERRITORIALI E ALTRE STRUTTURE

Art. 20 Dipartimento

1. Il Dipartimento è la struttura di Ateneo in cui si valorizzano e coordinano le risorse umane per le attività di ricerca e didattica. Il Dipartimento è responsabile delle attività di ricerca in settori tra loro coerenti per contenuti e metodi o per obiettivi, nonché dello sviluppo delle competenze per le corrispondenti attività didattiche.
2. Il Dipartimento è istituito sulla base di un progetto scientifico e culturale autonomo. La proposta di istituzione è avanzata da un gruppo di docenti. L'istituzione del Dipartimento è deliberata dal Consiglio di amministrazione che approva il progetto, previo parere del Senato accademico.
3. Il Dipartimento è dotato di autonomia organizzativa e gestionale, nei limiti fissati dallo Statuto e dalla normativa vigente.



4. Il Dipartimento supporta il Senato accademico nell'elaborazione del Piano triennale di sviluppo dell'Ateneo.
5. Il Dipartimento svolge attività di ricerca e consulenza sulla base di contratti e convenzioni, nonché attività di trasferimento tecnologico, prova e certificazione.
6. Ogni docente afferisce ad un solo Dipartimento. Il Regolamento generale di Ateneo determina le modalità concernenti le variazioni di afferenza richieste dai docenti.
7. Il Dipartimento ha un numero di afferenti almeno pari al numero minimo previsto dalla normativa vigente. Se il numero di afferenti scende al di sotto del minimo, ai fini del mantenimento della struttura, il Dipartimento presenta un piano annuale di adeguamento al Senato accademico, che esprime parere in merito. La struttura è sciolta se il piano non è approvato o rispettato entro un anno dalla sua approvazione.
8. Sono organi del Dipartimento:
   a) il Direttore;
   b) il Consiglio;
   c) la Giunta;
9. Il Dipartimento si avvale di personale di supporto assegnato dal Direttore generale, sentito il Direttore di Dipartimento, e dispone di un fondo di dotazione assegnato dal Consiglio di amministrazione.
10. Il numero dei Dipartimenti non può essere inferiore a tre e superiore a ventidue.

Art. 21 Direttore di Dipartimento

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e tiene i rapporti con gli organi di governo dell'Ateneo. Promuove le attività del Dipartimento e cura l'osservanza della normativa vigente, dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo.
2. In particolare, il Direttore:
   a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta di Dipartimento, dando esecuzione alle relative delibere;
   b) vigila sulle attività didattiche e di ricerca che fanno capo al Dipartimento e verifica l'assolvimento da parte dei docenti dei compiti stabiliti dalla normativa vigente;



c) ha potere di rappresentanza nei confronti dei terzi e sottoscrive le convenzioni e i contratti, in armonia con gli orientamenti espressi dal Senato accademico e in conformità con le disposizioni del Consiglio di amministrazione, secondo le procedure previste nell'ambito del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

d) approva gli atti relativi alla partecipazione a bandi per la concessione di finanziamenti e contributi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico;

e) è responsabile, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17, comma 4, dell'organizzazione e gestione del Dipartimento, nonché della tenuta dell'archivio degli atti ufficiali;

f) individua, in accordo con il Direttore generale, un'adeguata organizzazione interna del Dipartimento finalizzata all'efficienza e all'efficacia dei servizi, sentito il Consiglio di Dipartimento;

g) formula le richieste di finanziamento da sottoporre al Consiglio di amministrazione;

h) è consegnatario di tutti i beni a disposizione del Dipartimento.

3. Il Direttore esercita, nell'ambito del Dipartimento, ogni altra funzione prevista dalla normativa vigente, dal presente Statuto e dai regolamenti di Ateneo e non espressamente attribuita ad altri organi del Dipartimento.

4. Il Direttore è eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori di prima fascia in regime di impegno a tempo pieno o che optino in tal senso in caso di elezione, appartenenti al Dipartimento ed è nominato con decreto del Rettore.

5. Il mandato del Direttore è di tre anni, rinnovabile una volta.

6. Il Direttore designa un Direttore vicario, dandone comunicazione al Consiglio di Dipartimento. Il Direttore vicario, scelto tra i professori di prima fascia a tempo pieno e nominato dal Rettore, sostituisce il Direttore in tutte le sue funzioni in caso di impedimento, di assenza e di cessazione anticipata fino all'entrata in carica del nuovo eletto. Il Direttore può delegare lo svolgimento di specifiche funzioni ad altri docenti o esponenti del personale.



Art. 22 Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio, costituito da tutti i docenti che fanno parte del Dipartimento, programma e coordina le attività di ricerca e didattica che fanno capo al Dipartimento, in conformità con gli orientamenti generali espressi dagli organi di governo dell'Ateneo e compatibilmente con le risorse disponibili.
2. Fanno parte del Consiglio due rappresentanti eletti del personale assegnato al Dipartimento. I rappresentanti sono tre se il personale supera le venti unità.
3. Fa parte del Consiglio almeno un rappresentante eletto tra gli studenti iscritti ad ognuno dei corsi di Dottorato promossi dal Dipartimento, secondo modalità definite dal Regolamento del Dipartimento.
4. Fanno parte del Consiglio due rappresentanti eletti tra gli assegnisti di ricerca del Dipartimento, secondo modalità definite dal Regolamento del Dipartimento.
5. Al fine di favorire la collaborazione interdisciplinare, il Consiglio può associare, come componenti senza diritto di voto, docenti afferenti ad altri Dipartimenti.
6. Il Consiglio è convocato dal Direttore, anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.
7. Il Consiglio di Dipartimento:
   a) approva le modifiche al progetto istitutivo del Dipartimento;
   b) attiva, in base alle risorse assegnate, i procedimenti di chiamata dei professori di prima e seconda fascia e l'adozione dei bandi per i ricercatori, acquisendo preventivamente il parere delle Scuole in cui è previsto l'assolvimento del compito didattico istituzionale;
   c) formula al Consiglio di amministrazione le proposte di chiamata dei docenti;
   d) concorda con le Scuole le coperture delle attività previste nei programmi formativi istituzionali, garantendo l'equa ripartizione dei compiti didattici tra i docenti che afferiscono al Dipartimento;
   e) propone al Senato accademico, in coerenza con il proprio progetto, l'istituzione di corsi di Dottorato di ricerca, di Master di primo e di secondo livello e di Scuole di specializzazione, anche d'intesa con altri Dipartimenti;



f) propone al Senato accademico strutture di coordinamento dell'attività di ricerca in ambiti specifici, facendo ricorso ad adeguate modalità organizzative che coinvolgano più Dipartimenti;
g) cura, anche in collaborazione con soggetti esterni, iniziative d'interesse scientifico e formula eventuali proposte in merito da sottoporre agli organi di governo dell'Ateneo;
h) delibera la stipula di contratti di ricerca, consulenza e didattica e di convenzioni;
i) indica i criteri generali per l'utilizzazione coordinata delle risorse assegnate al Dipartimento;
j) approva preventivamente l'utilizzo dei fondi per spese che devono essere autorizzate dal Consiglio di amministrazione secondo quanto previsto dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
k) disciplina, anche ai fini della sicurezza, l'accesso al Dipartimento, ai singoli laboratori, alle officine e agli altri servizi dipartimentali;
l) adotta, su iniziativa del Direttore, il Regolamento del Dipartimento che definisce, tra l'altro, l'assetto organizzativo del Dipartimento.

Art. 23 Giunta di Dipartimento

1. La Giunta ha il compito di coadiuvare il Direttore e il Consiglio nella gestione del Dipartimento e svolge attività di carattere istruttorio. Se previsto dal Regolamento, il Consiglio di Dipartimento può affidare alla Giunta lo svolgimento di alcune funzioni deliberanti tra cui quelle previste all'art. 22, comma 7, ad esclusione delle lettere a), b), c) e l). Il Direttore comunica al Consiglio le delibere adottate dalla Giunta.
2. La Giunta è composta da professori di prima e seconda fascia, da ricercatori a tempo indeterminato e da almeno un componente del personale. Il Regolamento del Dipartimento disciplina le ulteriori modalità di composizione e il funzionamento della Giunta.

Art. 24 Scuola

1. La Scuola è la struttura di Ateneo che sovraintende alle attività didattiche e nella quale si raccordano più Dipartimenti.



2. La Scuola è istituita sulla base di un progetto culturale e didattico autonomo, articolato in Corsi di studio. La proposta di istituzione è avanzata da un gruppo di docenti, previo parere dei Consigli di Corso di studio che costituiranno la Scuola, se già attivi, e dei Dipartimenti raccordati. L'istituzione della Scuola è deliberata dal Consiglio di amministrazione che approva il progetto, previo parere del Senato accademico.
3. I Corsi di studio che costituiscono la Scuola possono essere di uno o più livelli, attivi in uno o più Poli territoriali. Se un Corso di Studio si fonda sulla collaborazione tra più Scuole, il Senato accademico individua la Scuola di riferimento per le sole funzioni amministrative.
4. La Scuola si avvale di personale di supporto assegnato dal Direttore generale, sentito il Preside, e dispone di un fondo di dotazione assegnato dal Consiglio di amministrazione.
5. Sono organi della Scuola:
   a) il Preside;
   b) la Giunta;
   c) la Commissione paritetica;
   d) i Consigli di Corso di studio.
6. Il numero delle Scuole, tenuto conto della dimensione e dell'articolazione scientifico-disciplinare dell'Ateneo, non può essere superiore a dodici.

Art. 25 Preside di Scuola

1. Il Preside rappresenta la Scuola all'interno e all'esterno del Politecnico, svolge il ruolo di garante del progetto formativo e sovraintende alla qualità della didattica erogata.
2. Il Preside promuove e coordina le attività della Scuola attraverso la Giunta della Scuola, in particolare quelle volte ad armonizzare le attività dei Consigli di Corso di studio che afferiscono alla Scuola, tra loro e con le attività svolte nelle altre Scuole.
3. Il Preside vigila sulle attività didattiche che fanno capo alla Scuola ed esercita, nell'ambito della Scuola, ogni altra funzione prevista dalla normativa vigente, dal presente Statuto, dai regolamenti di Ateneo e non espressamente attribuita ad altri organi della Scuola.



4. Per la discussione di tematiche di rilevante interesse per la Scuola, come quelle previste all'art. 26, comma 1 lettere e), f) e g), il Preside convoca i docenti che svolgono attività didattica nei Corsi di studio costituenti la Scuola, gli studenti della Commissione paritetica e i rappresentanti degli studenti dei Consigli di Corso di studio che afferiscono alla Scuola. Il numero minimo annuale di tali riunioni è fissato dal Regolamento generale di Ateneo.
5. Il Preside è eletto dalla Giunta della Scuola tra i professori di prima fascia a tempo pieno o che optino in tal senso in caso di elezione, che hanno compiti didattici in uno dei Corsi di studio della Scuola. Le candidature sono presentate e discusse in una seduta congiunta dei Consigli di Corso di studio che afferiscono alla Scuola, secondo quanto previsto dal Regolamento generale di Ateneo.
6. Il mandato del Preside è di tre anni, rinnovabile una volta.
7. Il Preside designa un Preside vicario, scelto tra i professori di prima fascia a tempo pieno e nominato dal Rettore, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento, di assenza e di cessazione anticipata, fino all'entrata in carica del nuovo eletto. Il Preside può delegare lo svolgimento di specifiche funzioni ad altri docenti o esponenti del personale.

Art. 26 Giunta di Scuola

1. La Giunta di Scuola:
   a) coordina e approva i Regolamenti didattici predisposti dai Corsi di studio;
   b) armonizza e coordina l'erogazione degli insegnamenti;
   c) concorda con i Dipartimenti il quadro delle coperture didattiche in coerenza con il progetto culturale e didattico della Scuola;
   d) esprime parere sui procedimenti di chiamata dei professori di prima e seconda fascia e sui bandi per i ricercatori;
   e) propone al Senato accademico modifiche al progetto istitutivo della Scuola, comprese l'istituzione e la soppressione dei Corsi di studio;
   f) propone al Senato accademico il Regolamento della Scuola o sue variazioni;
   g) propone al Senato accademico variazioni degli ordinamenti di Corsi di studio esistenti;



h) propone al Senato accademico l'istituzione dei Corsi di master universitari di primo e secondo livello e di Scuole di specializzazione facenti capo al proprio progetto culturale e didattico, definendo le forme organizzative più adeguate;
i) esamina i problemi evidenziati dal Nucleo di valutazione, dalla Commissione paritetica e dal Difensore degli studenti e adotta gli interventi che si rendano necessari;
j) esprime parere in merito alla disciplina degli accessi ai Corsi di studio che fanno capo alla Scuola;
k) coordina le modalità per l'esame finale per il conseguimento del titolo di studio;
l) approva le proposte di conferimento di Laurea magistrale *ad honorem*.

2. La Giunta è composta dal Preside, che la presiede, dai Direttori dei Dipartimenti raccordati nella Scuola o da loro delegati, da una rappresentanza elettiva degli studenti componenti della Commissione paritetica secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e da docenti in misura non superiore al dieci per cento dei componenti dei Consigli dei Dipartimenti stessi, scelti tra i componenti delle Giunte dei Dipartimenti, oppure tra i Coordinatori dei Corsi di studio o di dottorato in base a criteri definiti dal Regolamento della Scuola.

Art. 27 Commissione paritetica

1. La Commissione paritetica:
   a) monitora l'offerta formativa, la qualità della didattica e dei servizi agli studenti;
   b) individua indicatori per la valutazione dei risultati di cui alla lettera a);
   c) esprime pareri sull'istituzione e la soppressione di Corsi di studio, elaborando proposte per il loro miglioramento.
2. La Commissione è composta da cinque docenti e da cinque rappresentanti degli studenti. Le funzioni di Presidente e di Presidente vicario sono svolte rispettivamente da un docente e da uno studente.
3. I docenti sono nominati dal Preside della Scuola su proposta della Giunta della Scuola e il loro mandato è di tre anni rinnovabile. La componente studentesca è costituita da rappresentanti degli studenti eletti secondo le modalità stabilite dal



Regolamento generale di Ateneo. Il mandato degli studenti componenti della Commissione paritetica è di due anni, rinnovabile una volta.

4. La Commissione paritetica redige una relazione periodica sull'attività didattica e sul complesso dei servizi didattici forniti agli studenti, che è trasmessa alla Giunta della Scuola e al Nucleo di valutazione.
5. Le attività della Commissione paritetica sono disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 28 Consiglio di Corso di studio

1. Il Consiglio di Corso di studio riunisce i docenti titolari di insegnamenti o moduli didattici erogati nel Corso di studio e un numero di rappresentanti eletti degli studenti, pari al minimo previsto dalla normativa vigente. I Corsi di studio appartenenti alla stessa Scuola e con la stessa denominazione o denominazioni similari, istituiscono un unico Consiglio di Corso di studio, salva diversa determinazione del Senato accademico.
2. Il Consiglio di Corso di studio è presieduto da un Presidente, definito Coordinatore del Corso di studio, eletto dal Consiglio tra i docenti componenti del Consiglio stesso. Il mandato è di tre anni, rinnovabile una volta.
3. In particolare, il Consiglio di Corso di studio:
   a) predispone e propone alla Scuola di appartenenza i Regolamenti didattici dei Corsi di studio facenti capo al Consiglio di Corso di studio;
   b) propone alla Scuola di appartenenza le variazioni dell'ordinamento dei Corsi di studi facenti capo al Consiglio di Corso di studio;
   c) analizza la coerenza dell'offerta formativa con il Regolamento didattico approvato e l'efficacia degli insegnamenti svolti e intraprende le azioni correttive necessarie.
4. Il Consiglio di Corso di studio delibera a maggioranza degli aventi diritto, determinata secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.



Art. 29 Polo territoriale

1. Il Politecnico può istituire uno o più Poli al di fuori del territorio della Provincia di Milano, al fine di promuovere e sostenere le attività ivi svolte dalle Scuole e dai Dipartimenti dell'Ateneo.
2. Il Polo territoriale è istituito sulla base di un progetto di sviluppo a lungo termine che integra attività didattiche, di ricerca e di rapporto con il territorio. La proposta di istituzione è avanzata dal Rettore, da uno o più Dipartimenti o Scuole, ed è approvata dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico.
3. La gestione delle attività del Polo territoriale è soggetta a verifica periodica. In caso di valutazione negativa, il Senato accademico, sentiti gli organi del Polo, i Dipartimenti e le Scuole coinvolte nel progetto, può proporne la soppressione al Consiglio di Amministrazione.
4. Sono organi del Polo territoriale:
   a) il Prorettore delegato di Polo;
   b) il Consiglio di riferimento.
5. Il Prorettore delegato di Polo, nominato dal Rettore:
   a) convoca e presiede il Consiglio di riferimento e dà esecutività alle rispettive delibere;
   b) sottopone all'approvazione del Senato accademico il Piano di sviluppo e il Regolamento del Polo;
   c) esercita tutte le altre attribuzioni demandate dal Rettore.
6. Il Consiglio di riferimento, organo di indirizzo, programmazione e gestione del Polo:
   a) definisce il Piano di sviluppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico;
   b) elabora le richieste di risorse finanziarie, di spazi e di personale;
   c) destina, in coerenza con il Piano di sviluppo, le risorse finanziarie attribuite al Polo;
   d) cura l'orientamento degli studenti, la promozione, la logistica e la gestione dei Corsi di studio attivi nel Polo in accordo con le Scuole;
   e) collabora con i Dipartimenti per facilitare e potenziare l'attività di ricerca;



f) promuove e sviluppa attività di trasferimento tecnologico, anche in collaborazione con soggetti e forze produttive del territorio.

7. Il Consiglio di riferimento è composto da:
   a) il Prorettore di Polo, che lo presiede;
   b) i Direttori o loro delegati dei Dipartimenti coinvolti nelle attività del Polo;
   c) i Presidenti o loro delegati dei Consigli di Corso di studio attivi nel Polo;
   d) un numero di rappresentanti eletti degli studenti pari al minimo previsto dalla normativa vigente;
   e) un rappresentante del personale designato dal Prorettore di Polo;
   f) rappresentanti della comunità locale nominati dal Rettore.
8. Il Regolamento del Polo fissa i criteri per la partecipazione al Consiglio di riferimento della rappresentanza della comunità locale.
9. Il Polo territoriale si avvale di personale di supporto assegnato dal Direttore generale, sentito il Prorettore, e dispone di un fondo di dotazione assegnato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 30 Scuola di Dottorato di ricerca

1. Il Politecnico, con il concorso dei Dipartimenti, si impegna nella formazione alla ricerca attraverso l'istituzione, secondo le modalità indicate nel Regolamento generale di Ateneo, della Scuola di Dottorato di ricerca.
2. In particolare, la Scuola di Dottorato:
   a) definisce le linee di indirizzo per i Corsi di Dottorato dell'Ateneo;
   b) promuove le attività comuni e di rappresentanza;
   c) definisce criteri e parametri di qualità e valutazione comuni e condivisi dall'Ateneo.
3. L'organizzazione e il funzionamento della Scuola di Dottorato, nonché le attività di amministrazione affidate ai Dipartimenti e all'Amministrazione di Ateneo sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal Senato accademico.



Art. 31 Scuole di specializzazione, Master, attività di formazione continua

1. Le Scuole di specializzazione, i Master e le attività di formazione continua sono istituiti nell'ambito dei Dipartimenti e delle Scuole.
2. In funzione delle loro caratteristiche e tipologie, le attività di amministrazione, organizzazione, promozione e logistica possono essere affidate ai Dipartimenti, ad una struttura di coordinamento o di servizio oppure a soggetti esterni o partecipati dall'Ateneo, in base a specifici regolamenti deliberati dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico.

Art. 32 Strutture di coordinamento o di servizio alla ricerca e alla didattica

1. Il Politecnico può istituire apposite strutture per la gestione coordinata e lo sviluppo delle attività di supporto alla didattica e alla ricerca e per le attività organizzative e gestionali.
2. Le modalità di funzionamento sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo e dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.



TITOLO V - PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA

Art. 33 Conferenza di Ateneo

1. Il Rettore può indire, anche su richiesta del Senato accademico, Conferenze di Ateneo su temi specifici o di particolare rilevanza.
2. L'indizione di una Conferenza di Ateneo può essere motivatamente richiesta da almeno il dieci per cento dei docenti o del personale interessato, secondo le modalità previste dal Regolamento generale di Ateneo.
3. Il Rettore informa il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione in merito alle istanze presentate in sede di Conferenza d'Ateneo.

Art. 34 Difensore degli studenti

1. Il Politecnico istituisce il Difensore degli studenti.
2. Il Difensore degli studenti verifica la corretta applicazione della normativa in ordine ai diritti e ai doveri degli studenti e delle rappresentanze studentesche presenti in Ateneo.
3. Il Difensore degli studenti può avvalersi di un delegato in ciascuna Scuola.
4. Il Difensore degli studenti svolge istruttorie d'ufficio o su casi specifici che sono sottoposti alla sua attenzione e riferisce ai Presidi e alle Commissioni paritetiche delle Scuole nonché al Rettore per gli opportuni provvedimenti.
5. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Difensore degli studenti collabora con i rappresentanti degli studenti che compongono la Giunta del Consiglio degli studenti e li informa in ordine alle istruttorie avviate. Ha accesso ai dati e ai documenti disponibili in Ateneo, nei limiti di quanto previsto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali.
6. Il Difensore degli studenti è nominato dal Rettore, su proposta della maggioranza del Consiglio degli studenti. Il mandato è di tre anni, rinnovabile una volta.

Art. 35 Comitato unico di garanzia

1. Il Politecnico istituisce il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni e per la



diffusione e il monitoraggio del Codice etico, secondo quanto previsto dalla legge 4 novembre 2010, n. 183.

2. Il Comitato promuove le pari opportunità di ogni persona nel lavoro e nello studio, attraverso misure volte a prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione fondata sul sesso e l'orientamento sessuale, la razza, l'origine etnica, la religione, le convinzioni personali e politiche, le condizioni di disabilità, l'età.
3. In particolare, il Comitato promuove iniziative volte a:
   a) diffondere la cultura delle pari opportunità tra i docenti, il personale e gli studenti del Politecnico;
   b) promuovere condizioni di effettiva parità di genere;
   c) prevenire e rimuovere le discriminazioni, dirette e indirette, nella formazione professionale, nell'accesso e nelle condizioni di lavoro, nelle progressioni di carriera e nella retribuzione;
   d) diffondere la conoscenza del Codice etico di Ateneo e a monitorarne il rispetto.
4. Il Comitato è composto, nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne, da:
   a) un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di Ateneo;
   b) un numero di rappresentanti eletti a suffragio universale fra docenti e personale, pari al numero dei componenti di cui alla lettera a);
   c) tre rappresentanti eletti degli studenti, di cui un dottorando.
5. Le decisioni inerenti il benessere nell'ambiente lavorativo e la gestione del rapporto di lavoro sono adottate dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, dei docenti e del personale.
6. Il mandato dei componenti del Comitato è di tre anni, rinnovabile una volta, ad eccezione del mandato dei rappresentanti degli studenti che è di due anni, rinnovabile una volta.
7. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato sono disciplinati da un apposito regolamento, nel rispetto della normativa vigente.
8. Con l'istituzione del Comitato unico di garanzia è soppresso il Comitato pari opportunità.



Art. 36 Garante della trasparenza

1. In attuazione dei principi di pubblicità e trasparenza, il Politecnico istituisce il Garante della trasparenza.
2. Il Garante della trasparenza verifica la circolazione delle informazioni, la pubblicità e la trasparenza dei processi decisionali dell'Ateneo e formula eventuali proposte di miglioramento.
3. I docenti, il personale e gli studenti interessati possono ricorrere al Garante e presentare istanze di verifica del rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza. Istruite le istanze, il Garante, in via riservata, riferisce ai ricorrenti e informa gli organi di governo per l'adozione degli opportuni provvedimenti.
4. Il Garante della trasparenza, su richiesta degli interessati, emette pareri e suggerimenti in merito all'applicazione del Codice etico di Ateneo, alla condotta appropriata in relazione a fattispecie da esso previste; riceve le segnalazioni di comportamenti in contrasto con il Codice etico.
5. Il Garante accede ai documenti e ai dati disponibili in Ateneo e può sentire docenti, personale e studenti. Il Garante della trasparenza agisce nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali e utilizza le informazioni raccolte ai soli fini previsti dal presente articolo.
6. Sono escluse dalla competenze del Garante della trasparenza le decisioni per le quali la normativa vigente prevede la motivazione e forme di pubblicità degli atti istruttori.
7. Il Garante della trasparenza è nominato dal Rettore su proposta del Senato accademico tra i docenti dell'Ateneo. Il mandato è di tre anni, rinnovabile una volta.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 37 Incompatibilità

1. Le cariche di Rettore e di Prorettore sono incompatibili con qualsiasi carica elettiva nel Politecnico e nella sua Fondazione e con quella di componente del Nucleo di valutazione.



2. Le cariche di Preside di Scuola, di Direttore di Dipartimento, di Presidente di Consiglio di Corso di studio sono tra loro incompatibili.
3. Sono tra loro incompatibili le cariche di Preside di Scuola, Presidente o Consigliere di amministrazione della Fondazione, Garante della trasparenza, Difensore degli studenti, componente del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione e del Nucleo di valutazione.
4. I componenti del Senato accademico, anche nella composizione integrata secondo quanto previsto dall'art. 39, non possono essere componenti del Consiglio di amministrazione.
5. I componenti interni del Consiglio di amministrazione non possono essere Consiglieri di amministrazione di società che hanno rapporti a titolo oneroso di qualunque natura con il Politecnico.
6. La carica di coordinatore o componente del Nucleo di valutazione, di Garante della trasparenza e di Difensore degli studenti sono incompatibili fra loro e con le cariche di Rettore, Prorettore, componente del Collegio dei revisori dei conti, Direttore o Direttore vicario di Dipartimento, Preside e Preside vicario di Scuola, Presidente di Corso di studio, responsabile di una Struttura di coordinamento o di servizio, dirigente amministrativo.
7. La carica di Revisore dei conti non può essere attribuita a personale del Politecnico.
8. In caso di incompatibilità, si decade dalla carica precedentemente ricoperta contestualmente all'accettazione della nuova carica.

Art. 38 Entrata in funzione degli organi e decorrenza dei mandati

1. In prima applicazione il mandato dei componenti del Senato accademico, dei componenti esterni del Consiglio di amministrazione e dei Direttori di Dipartimento è di quattro anni.
2. La Scuola di Dottorato e i suoi organi sono prorogati al 31 dicembre 2012.
3. Gli organi esistenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto svolgono le funzioni ivi previste fino alla istituzione dei nuovi organi.



Art. 39 Revisione dello Statuto

1. La revisione dello Statuto è di competenza del Senato accademico integrato da dieci docenti eletti secondo le modalità previste dal Regolamento generale di Ateneo, senza distinzione di area di appartenenza, e da due studenti indicati dal Consiglio degli studenti.
2. La delibera di revisione è adottata a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, ed emanata con decreto del Rettore.

Art. 40 Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Statuto è abrogato lo Statuto emanato con decreto rettorale n. 1816/AG del 2 luglio 2010.
2. Con l'entrata in vigore del presente Statuto sono abrogate le disposizioni dei regolamenti di Ateneo con esso incompatibili.

Art. 41 Entrata in vigore

1. Lo Statuto entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto rettorale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

12A02366

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI «L'ORIENTALE»

DECRETO RETTORALE 17 febbraio 2012.

Emanazione del nuovo Statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6 che disciplina l'autonomia delle università e le modalità di adozione degli statuti e dei regolamenti di Ateneo;

Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n.593 del 12 aprile 2006 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 11 maggio 2006);



Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, ed in particolare l'art. 2 che disciplina la riforma degli statuti delle università;

Visto il D.R. n. 140 del 7 febbraio 2011 con il quale, in applicazione dell'art. 2, comma 5 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è stata nominata la Commissione per la revisione dello statuto;

Vista la delibera del Senato Accademico del 13 luglio 2011, con la quale è stato adottato, all'unanimità, il testo del nuovo Statuto di Ateneo proposto dalla Commissione di cui alla precedente premessa, previo parere favorevole espresso, all'unanimità, dal Consiglio di Amministrazione in data 12 luglio 2011;

Vista la nota prot. n. 13141 del 26 luglio 2011 con la quale il nuovo Statuto di Ateneo, con le relative deliberazioni degli Organi di Governo, è stato trasmesso al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca per il prescritto parere;

Vista la nota prot. n. 5025 del 24 novembre 2011, assunta al prot. n. 20950 del 2 dicembre 2011, con la quale il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ha formulato le proprie osservazioni sul testo del nuovo Statuto dell'Università degli Studi di Napoli «L'Orientale»;

Visto che la Commissione nominata per la revisione dello Statuto in data 17.01.2012, alla luce delle osservazioni formulate dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, recependo in larga misura le richieste del predetto Ministero, ha elaborato una nuova proposta di Statuto da sottoporre agli Organi deliberanti;

Visto che il Consiglio di Amministrazione in data 24 gennaio 2012 ha espresso, all'unanimità, parere favorevole sulla nuova proposta di Statuto;

Vista la delibera del Senato Accademico in data 25 gennaio 2012 ha espresso, all'unanimità, parere favorevole sulla nuova proposta di Statuto;

Considerato che a seguito della predetta deliberazione del 25 gennaio 2012 il Senato Accademico ha adottato ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n.240, il nuovo Statuto dell'Università degli Studi di Napoli «L'Orientale»;

Decreta:

Art. 1.

È emanato il nuovo Statuto dell'Università degli Studi di Napoli «L'Orientale» ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

Il nuovo Statuto di Ateneo di cui al precedente art.1 entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e sostituisce il vigente Statuto citato in premessa.

Il rettore: VIGANONI



STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "L'ORIENTALE"

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I
Principi fondamentali

Art. 1
Personalità giuridica

1. L'Università degli studi di Napoli – "L'Orientale" trae origine dal Collegio dei Cinesi fondato, a Napoli, da Matteo Ripa nel XVIII secolo.
2. Essa è un'istituzione laica e pluralistica, dotata di personalità giuridica e di piena capacità di diritto pubblico e privato. Si organizza ed opera secondo il presente Statuto, espressione fondamentale della sua autonomia, in conformità con i principi sanciti nella Costituzione italiana e nella Magna Charta delle Università sottoscritta a Bologna nel 1988.
3. Secondo i principi stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione e dalle leggi sull'ordinamento universitario, L'Orientale ha autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, negoziale, finanziaria e contabile.
4. La sede legale dell'Università degli studi di Napoli – "L'Orientale" è ubicata presso il Palazzo Du Mesnil, con accesso dalla Via Chiatamone nn. 61/62 e dalla Via Partenope n. 10A, Napoli.
5. Il logo de "L'Orientale" è costituito dall'immagine di Matteo Ripa. Lo sfondo della rappresentazione è caratterizzato da foglie di ulivo; il bordo reca la seguente scritta "Sigillum Instituti Orientalis Neapolitani".

Art. 2
Finalità istituzionali

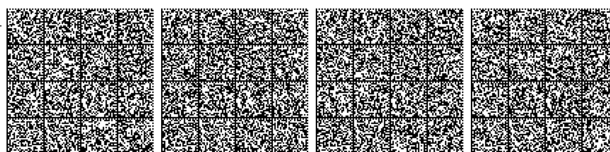
1. L'Orientale pone nella ricerca il fondamento delle attività della didattica e si assegna, quali compiti primari, la promozione e l'organizzazione della libera ricerca scientifica e della libera formazione superiore al fine di perseguire un sapere aperto al dialogo e allo scambio critico di informazioni, nel rispetto della libertà della cultura e dell'insegnamento.
2. In armonia con la secolare connotazione orientalistica, ed in una moderna vocazione internazionalista del sapere, l'Orientale promuove la cooperazione e l'integrazione tra le culture, assicurando un equilibrato sviluppo a tutte le componenti scientifiche presenti al suo interno. Fine primario de L'Orientale è l'elaborazione e la trasmissione critica delle culture dell'Asia e dell'Africa, e di quelle dell'Europa e delle Americhe, anche nelle loro interazioni, nell'indipendenza morale e scientifica da ogni potere politico ed economico.
3. L'Orientale riconosce il valore della mobilità come strumento di arricchimento delle conoscenze scientifiche e di crescita professionale in tutto il percorso della carriera del personale. A tal fine, promuove la mobilità nazionale, internazionale nonché quella fra il settore pubblico e quello privato.



4. L'Orientale informa la propria attività alla realizzazione delle pari opportunità, anche promuovendo azioni positive atte a rimuovere ogni discriminazione. L'Orientale applica in tutti gli Organi collegiali disciplinati dal presente Statuto il rispetto del principio delle pari opportunità.
5. L'Orientale stabilisce rapporti di collaborazione con altre Università ed istituzioni di cultura e di ricerca nazionali e internazionali e promuove rapporti con istituzioni ed organizzazioni pubbliche e private, con imprese e altre forze produttive.
6. L'Orientale può stipulare convenzioni con altre Università e con altri enti pubblici o privati, anche per la partecipazione a enti, società, fondazioni, centri interuniversitari e a consorzi di diritto pubblico, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. La predetta partecipazione può avvenire anche a titolo oneroso.
7. Al fine di potenziare la competitività, nell'ambito delle finalità istituzionali, migliorando la qualità dei risultati, l'Orientale può stipulare, singolarmente o in aggregazione con altri Atenei, accordi di programma con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.
8. L'Orientale favorisce la più ampia apertura culturale e la promozione dello sviluppo del territorio in cui opera, attuando forme di stimolo e di collaborazione con gli organismi pubblici e privati che si propongono il medesimo fine.
9. L'Orientale opera per il conseguimento delle proprie finalità con la partecipazione di professori, ricercatori, studenti e personale tecnico e amministrativo, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona. Nell'ambito delle proprie competenze, l'Ateneo bandisce qualsiasi forma di discriminazione e si impegna a prevenirne il manifestarsi.
10. L'Orientale persegue, come valore fondamentale, la serenità sui luoghi di studio e di lavoro, elaborando, a tal fine, adeguate strategie di intervento per migliorare la sicurezza e la qualità della vita.
11. L'Orientale fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto (Open access) alla letteratura scientifica e promuove la libera disseminazione in rete dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo, per assicurarne la più ampia diffusione possibile, nel rispetto delle leggi concernenti la proprietà intellettuale, la riservatezza e la protezione dei dati personali, nonché la tutela, l'accesso e la valorizzazione del patrimonio culturale. La relativa disciplina è demandata ad apposito regolamento.
12. L'Orientale promuove azioni istituzionali rivolte all'apprendimento permanente (Life Long Learning) e aderisce alle iniziative di cooperazione europea attivate in questo campo al fine di contribuire allo sviluppo della Comunità quale società avanzata basata sulla conoscenza e di promuovere gli scambi, la cooperazione e la mobilità tra i sistemi d'istruzione e formazione in modo che essi diventino un punto di riferimento di qualità a livello mondiale.
13. L'Orientale contrasta tutte le situazioni di conflitto di interessi in tutte le sue forme.
14. L'Orientale fa proprio lo Statuto dei diritti e doveri degli Studenti Universitari riconosciuto dal MIUR, presentato alla CRUI nel giugno del 2007.
15. L'Orientale riconosce nella valutazione il criterio preferenziale per la distribuzione delle risorse.
16. L'Orientale si impegna a promuovere le buone pratiche per l'ecosostenibilità ed il risparmio energetico.

Art. 3
Rapporti internazionali

1. L'Orientale persegue la piena integrazione nel sistema universitario europeo e favorisce i rapporti con gli altri sistemi universitari internazionali, proponendosi di rafforzare la dimensione internazionale delle attività di ricerca e formative. Nell'ambito della sua vocazione internazionale, promuove, in particolare, gli scambi culturali, la mobilità di tutte le sue componenti ed il riconoscimento dei curricula didattici, secondo la normativa stabilita dalle strutture didattiche competenti, nonché l'attivazione di corsi di studio in collaborazione con Atenei di altri Paesi per il conseguimento di titoli congiunti o multipli.



2. L'Orientale favorisce la diffusione internazionale delle proprie attività, anche avvalendosi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
3. Ai fini del rafforzamento della dimensione internazionale della ricerca e della didattica, l'Orientale:
    a) stipula accordi e convenzioni con Atenei ed istituzioni culturali e scientifiche di alta qualità di altri paesi;
    b) sostiene i progetti di ricerca internazionali e le reti internazionali di dottorato;
    c) favorisce l'attrazione dall'estero di docenti, borsisti, dottorandi, dottori di ricerca e studenti.

Art. 4
Federazione e fusione

1. L'Orientale può federarsi, anche limitatamente ad alcuni settori di attività o strutture, o fondersi con una o più università.
2. Sui progetti di federazione o fusione, elaborati ed approvati in base alla normativa vigente, delibera il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, su proposta del Rettore.

Art. 5
Codice etico

1. L'Orientale adotta un codice etico della comunità universitaria, formata dal personale docente e tecnico - amministrativo e dagli studenti dell'Ateneo.
2. Il codice etico determina i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza, detta le regole di condotta nell'ambito della comunità. Le norme del codice etico sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione ed abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi e quelli relativi alla proprietà intellettuale.
3. Il codice etico è deliberato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
4. L'accertata violazione di regole di condotta previste dal codice etico, nel rispetto del principio di gradualità, dà luogo all'irrogazione:
   - del richiamo scritto;
   -della sospensione dalla carica accademica o dall'incarico di responsabilità ricoperto, fino a un anno;
   -della decadenza dalla carica accademica o dall'incarico di responsabilità ricoperto;
   -dell'impossibilità di ricoprire cariche accademiche o incarichi di responsabilità, per un periodo non superiore a cinque anni.
5. Sulle violazioni del codice etico, qualora non integrino un'ipotesi di illecito disciplinare, decide, su proposta del Rettore, il Senato Accademico.

Art. 6
Ricerca

1. L'Orientale promuove e svolge l'attività di ricerca favorendo la collaborazione interdisciplinare e di gruppo.
2. L'Orientale garantisce la libertà nella scelta e nell'organizzazione dei temi e dei metodi della ricerca scientifica.
3. A tutti i professori e ricercatori viene garantito, nel rispetto del piano annuale delle ricerche e delle esigenze degli altri professori e ricercatori, l'accesso alle procedure di finanziamento, l'utilizzo degli strumenti e quanto necessario allo svolgimento dell'attività di ricerca.
4. L'Orientale può accettare, nei limiti posti dal presente Statuto e dalla normativa vigente, finanziamenti e contributi pubblici e privati. Pur riconoscendo l'importanza della ricerca finalizzata e



dei rapporti con il mondo della produzione, l'Orientale agisce affinché gli interessi privati non prevalgano su quelli istituzionali e non condizionino l'autonomia delle strutture scientifiche.

5. Ogni valutazione sull'attività di ricerca ai fini dell'erogazione dei finanziamenti è riservata agli organismi competenti.

Art. 7
Didattica

1. L'Orientale provvede a tutti i livelli di formazione universitaria previsti dagli ordinamenti vigenti.
2. I professori e i ricercatori assolvono i loro compiti di formazione in conformità alla disciplina sullo stato giuridico vigente e ai criteri organizzativi e di programmazione definiti dalle strutture didattiche competenti. L'attività didattica si svolge nel rispetto della libertà di insegnamento dei professori e ricercatori.
3. L'Orientale demanda alle strutture didattiche competenti, sotto il coordinamento del Senato Accademico, l'organizzazione delle attività formative, secondo le norme stabilite dal regolamento didattico d'Ateneo.
4. Le strutture didattiche promuovono le condizioni di massima efficacia dell'insegnamento.
5. L'Orientale promuove la sperimentazione didattica nei diversi modi previsti dal regolamento didattico d'Ateneo e dai regolamenti delle singole strutture didattiche.
6. L'Orientale può promuovere e organizzare corsi di preparazione per l'abilitazione all'esercizio delle varie professioni e per la partecipazione ad altri concorsi pubblici, corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale, nonché servizi rivolti agli studenti per l'orientamento professionale. Può inoltre promuovere e organizzare attività culturali e formative esterne, ivi comprese quelle per l'aggiornamento culturale degli adulti e quelle per la formazione permanente e ricorrente. Per tutte queste attività l'Ateneo può stipulare convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati.

Art. 8
Diritto allo studio

1. In conformità agli artt. 2, 3, 33 e 34 della Costituzione e alle leggi vigenti in materia di diritto allo studio, l'Orientale garantisce che gli studenti abbiano accesso ad un sapere critico di base, ad una preparazione scientifica e culturale qualificata e ad una specializzazione adeguata agli sbocchi professionali.
2. L'Orientale concorre alle esigenze di orientamento e formazione culturale degli studenti, assicurando i servizi di tutorato e favorendo le attività di orientamento presso le scuole secondarie, anche in collaborazione con enti pubblici e privati.
3. L'Orientale favorisce la partecipazione degli studenti alla vita universitaria, impegnandosi a rimuovere condizioni di disparità e disagio.
4. L'Orientale prevede l'attivazione di particolari forme di sostegno e di assistenza per gli studenti diversamente abili, nell'ambito delle risorse disponibili, anche con l'impiego di studenti e di personale messo a disposizione da altre amministrazioni pubbliche, enti e associazioni.
5. L'Orientale organizza stage e tirocini e favorisce i contatti degli studenti con le realtà produttive e istituzionali.

Art. 9
Titoli e attestati

1. L'Orientale rilascia i seguenti titoli: Laurea, Laurea Magistrale, Diploma di specializzazione, Dottorato di ricerca, Master universitario di I e II livello.



2. L’Università, per ogni altra attività di formazione attuata, può rilasciare specifici attestati e certificazioni.

Art. 10
Programmazione delle attività

1. L’Università programma periodicamente le attività didattiche e di ricerca, tenendo conto delle prospettive di crescita dell’Ateneo, del sistema universitario regionale e nazionale, dei collegamenti con la comunità scientifica internazionale e delle esigenze del territorio.
2. Al fine di assicurare un progressivo inserimento dell’Ateneo in reti internazionali di didattica e di ricerca, l’Università può attivare, anche al di fuori della propria sede di Napoli, mediante apposite convenzioni con organismi nazionali e/o di altri paesi, strutture e centri di attività didattica e di ricerca.

Art. 11
Controllo di gestione e decentramento amministrativo

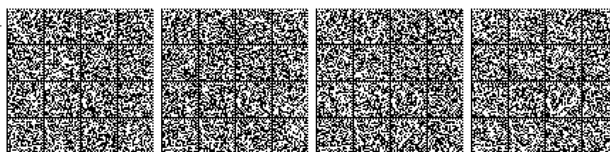
1. L’Orientale adotta il metodo del controllo di gestione, fondato sull’osservazione periodica dell’economicità, dell’efficacia e dell’efficienza dell’attività svolta.
2. Le risultanze del controllo sono sottoposte agli Organi competenti e costituiscono elemento di valutazione anche ai fini della distribuzione degli eventuali incentivi.
3. L’Orientale, nell’esercizio delle proprie attività e secondo le rispettive competenze, si avvale di tutte le Strutture didattiche, di ricerca, di servizio ed amministrative.
4. In base alla disciplina della dirigenza statale, il Direttore Generale e i dirigenti attuano i programmi deliberati dagli Organi di governo e rispondono dei risultati conseguiti.

Art. 12
Fonti di finanziamento

1. Le fonti di finanziamento dell’Università sono costituite da trasferimenti dello Stato, di Enti pubblici e privati, di singoli privati e da entrate proprie.
2. Le entrate proprie sono costituite da tasse e da contributi universitari, da redditi patrimoniali, da redditi derivati da prestazioni rese a terzi e da donazioni e liberalità.
3. I criteri generali per stabilire i corrispettivi delle prestazioni rese a terzi sono determinati dal Consiglio di Amministrazione. Tali corrispettivi sono fissati in modo da assicurare almeno la copertura dei costi sostenuti, ivi compresi gli oneri finanziari. Gli eventuali utili sono ripartiti in base a criteri stabiliti dal regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività per conto terzi e delle attività svolte con finanziamenti esterni.
4. Per le spese d’investimento l’Università può ricorrere, con i limiti e le modalità previsti dalla legislazione vigente, a prestiti o a forme di locazione finanziaria che garantiscano le condizioni di equilibrio di bilancio su scala pluriennale.

Art. 13
Informazione

1. L’Orientale riconosce nell’informazione e nella trasparenza le condizioni essenziali per assicurare la partecipazione di tutte le sue componenti alla vita dell’Ateneo e per favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.
2. Gli atti normativi e quelli amministrativi di carattere generale sono resi pubblici mediante adeguati mezzi di diffusione.
3. Gli interessati possono inoltre prendere visione ed avere copia degli atti con le modalità previste dalla legge e tradotte nel regolamento di Ateneo sul diritto di accesso ai documenti amministrativi.



4. L'Orientale provvede a dare ampia pubblicità alle proprie iniziative mediante i vari canali della comunicazione.

Art. 14
Compiti dei professori e dei ricercatori

1. Secondo i compiti previsti, i professori e ricercatori sono tenuti ad assicurare il loro impegno didattico per l'intero Ateneo.
2. I professori e i ricercatori sono, altresì, tenuti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Orientale, anche assumendo funzioni organizzative e di coordinamento della ricerca.
3. Ai professori e ricercatori può essere riconosciuta la titolarità di fondi finalizzati di ricerca.

Art. 15
Studenti

1. Gli studenti godono dei servizi e dell'assistenza previsti dall'Ateneo e dagli enti preposti a garantire il diritto allo studio secondo le loro effettive esigenze, nei limiti delle disponibilità e delle finalità previste.
2. Gli studenti sono tenuti a contribuire all'ordinato funzionamento delle attività universitarie, al corretto uso delle strutture e alla piena valorizzazione delle opportunità culturali loro offerte.
3. Agli studenti è garantito il diritto di accedere alle diverse strutture universitarie per svolgere le attività connesse con la loro formazione.
4. Gli studenti partecipano alla gestione dell'Ateneo attraverso le proprie rappresentanze negli Organi Collegiali ove previsto nel presente Statuto.

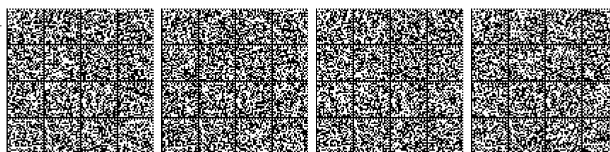
Art. 16
Attività culturali, sportive e ricreative

1. L'Orientale promuove, anche nell'ambito dell'attuazione delle norme sul diritto allo studio, le attività culturali, sportive e ricreative degli studenti e del personale universitario, attraverso apposite forme organizzative, ricorrendo anche a convenzioni con enti pubblici e privati o con associazioni operanti in tale comparto.

Capo II
Fonti normative

Art. 17
Regolamenti di Ateneo - Norme generali

1. L'Orientale adotta i seguenti regolamenti:
   1) Regolamento generale di Ateneo;
   2) Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
   3) Regolamento didattico di Ateneo;
   4) Regolamento elettorale;
   5) ogni altro regolamento previsto dalla legge, dal presente Statuto o dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
2. Il Regolamento generale di Ateneo è deliberato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere del Senato Accademico e dei Dipartimenti.



4. Il Regolamento didattico è deliberato dal Senato Accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, su proposta dei Dipartimenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione espresso a maggioranza assoluta dei componenti.
5. Il Regolamento elettorale è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il Senato Accademico.
6. I regolamenti in materia di didattica e di ricerca, ivi compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e del Polo Didattico di Ateneo sono deliberati dal Senato Accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
7. Tutti gli altri regolamenti sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere del Senato Accademico.
8. I regolamenti sono emanati con decreto del Rettore ed entrano in vigore nel giorno stabilito nel provvedimento di emanazione.

TITOLO II
ORGANI

Capo I
Organi di Governo

Art. 18
Il Rettore

1. Il Rettore ha la rappresentanza legale dell'Ateneo ad ogni effetto di legge. Esercita funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche. Sovrintende al perseguimento delle finalità dell'università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.
2. Il Rettore esercita, altresì, le seguenti funzioni:
   a) emana lo Statuto e i regolamenti;
   b) convoca e presiede il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione e ne decide l'ordine del giorno; cura l'esecuzione delle relative delibere;
   c) propone al Consiglio di Amministrazione il documento di programmazione triennale di Ateneo, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, anche tenuto conto delle proposte e dei pareri del Senato accademico;
   d) propone i progetti di federazione o fusione;
   e) vigila sulle strutture ed i servizi di Ateneo, impartendo opportune direttive per il buon andamento delle attività e per la corretta applicazione delle norme dell'ordinamento didattico, dello Statuto e dei regolamenti; garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei professori e ricercatori e il diritto allo studio degli studenti;
   f) esercita il potere disciplinare nei confronti degli studenti nei limiti previsti dalla legge;
   g) esercita la funzione di iniziativa dei procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori e, sentito il Collegio di Disciplina, provvede all'irrogazione della censura;
   h) propone al Senato Accademico l'irrogazione di sanzioni in caso di violazione del codice etico.
   i) propone al Consiglio di Amministrazione il bilancio di previsione annuale e triennale nonché il conto consuntivo;
   j) stipula i contratti e le convenzioni che non siano di competenza delle strutture autonome e del Direttore Generale;



k) in caso di necessità e di urgenza, congruamente motivate, può assumere provvedimenti di competenza degli altri Organi di Governo, portandoli a ratifica nella prima adunanza utile;
l) nomina tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, un Pro-Rettore vicario, che, in caso di assenza o di impedimento, lo sostituisce in tutte le sue funzioni e un Pro-Rettore alla Didattica, cui è attribuita la presidenza del Polo Didattico di Ateneo; l'ufficio di Pro-Rettore è incompatibile con qualsiasi altra carica accademica;
m) nell'esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi di Delegati da lui scelti fra i professori di ruolo dell'Università e nominati con proprio decreto, nel quale sono specificati i compiti e i settori di competenza e responsabilità;
n) propone al Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, la nomina del Direttore Generale;
o) nomina i componenti il Nucleo di valutazione, acquisiti i pareri del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;
p) nomina i componenti il Collegio dei Revisori dei conti;
q) dichiara la decadenza dei membri del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente, ai sensi dell'art. 20, comma 6 e dell'art. 23, comma 6;
r) esercita ogni altra funzione e attività non espressamente attribuite ad altro organo di Ateneo dallo Statuto.

3. Al Rettore è corrisposta un'indennità di carica nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione. Su richiesta del Rettore, il Consiglio di Amministrazione può altresì decidere la corresponsione di indennità ai Prorettori e ai Delegati.
4. L'ufficio di Rettore è incompatibile con qualsiasi altra carica accademica, fatta eccezione per il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione;
5. Il Rettore, su sua richiesta, ha diritto ad una limitazione dell'attività didattica.

Art. 19
Elezione del Rettore

1. Il Rettore è eletto tra i professori ordinari a tempo pieno in servizio presso una delle università italiane, che abbiano presentato la candidatura nel termine perentorio di 10 giorni dall'affissione all'Albo di Ateneo del Decreto di indizione delle elezioni. Dura in carica sei anni accademici. Il mandato non è rinnovabile.
2. L'elettorato attivo spetta:
   a) ai professori e ai ricercatori di ruolo;
   b) ad un numero di studenti eletti dal Consiglio degli Studenti, in composizione integrata ai sensi dell'art. 28, comma 11, pari al 5% rispetto alla componente di cui alla lett. a), calcolato con il criterio dell'arrotondamento aritmetico;
   c) ad un numero di rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, pari al 5% rispetto alla componente di cui alla lett. a), calcolato con il criterio dell'arrotondamento aritmetico, scelti a seguito di procedure elettive.
3. Le elezioni del Rettore sono indette dal Decano dei professori di ruolo di prima fascia almeno 120 e non più di 180 giorni prima della scadenza del mandato. Le votazioni sono valide se vi prende parte almeno la metà più uno degli aventi diritto. Il Rettore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime due votazioni; in caso di mancata elezione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione. Il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti è proclamato eletto dal Decano. Il candidato eletto è nominato Rettore con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Entra in carica all'inizio dell'anno accademico.



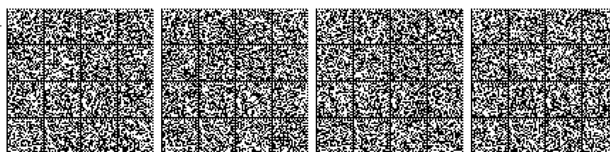
4. In caso di anticipata cessazione, nelle more della elezione, le funzioni del Rettore sono svolte dal Pro-Rettore vicario. Il Rettore eletto con elezione anticipata, da effettuarsi entro due mesi dalla cessazione, assume la carica all'atto della nomina e la detiene per l'anno accademico in corso e per i sei anni accademici successivi, se la durata residua dell'anno in corso è pari o inferiore a sei mesi, o per i cinque anni accademici successivi, se la durata residua dell'anno in corso è superiore a sei mesi.

Art. 20
Senato Accademico – Composizione

1. Il Senato Accademico è composto da tredici membri:
   a) dal Rettore che lo presiede;
   b) da 2 studenti, pari al 15% del numero complessivo dei componenti, calcolato con il criterio dell'arrotondamento all'unità superiore, eletti secondo le modalità stabilite dal regolamento elettorale.
   c) da 9 professori, pari ai due terzi del numero complessivo di componenti, calcolati con il criterio dell'arrotondamento aritmetico; i professori sono eletti secondo le modalità stabilite dal regolamento elettorale in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo, la rappresentatività di ciascun Dipartimento nonché, all'interno di ciascuno di essi, la rappresentatività dei professori ordinari ed associati.
   d) da 1 ricercatore, eletto da tutti i ricercatori secondo le modalità stabilite nel regolamento elettorale;
2. Un terzo della componente elettiva di cui al comma 1, lett. c), è riservato ai Direttori di Dipartimento; ove il numero complessivo dei Dipartimenti istituiti presso l'Ateneo coincida con la quota della componente elettiva riservata ai Direttori di Dipartimento, questi ultimi saranno considerati componenti di diritto il Senato Accademico.
3. Partecipano alle riunioni del Senato Accademico, senza diritto di voto, i Prorettori ed il Direttore Generale. Il Rettore può invitare il Coordinatore del Nucleo di Valutazione a partecipare alle riunioni del Senato Accademico.
4. Le funzioni di Segretario del Senato Accademico sono attribuite al Direttore Generale, che può designare un funzionario verbalizzante.
5. Il Senato Accademico dura in carica 4 anni accademici. Il mandato dei componenti di cui al comma 1, lett. b), dura due anni ed è rinnovabile per una sola volta. I componenti di cui al comma 1, lett. c) e d), non possono svolgere più di due mandati consecutivi.
6. I componenti il Senato Accademico decadono dall'organo nel caso in cui non partecipino ad almeno 4 sedute consecutive e, se Direttori di Dipartimento, decadono, altresì, da quest'ultima carica. La decadenza dall'organo è dichiarata dal Rettore, con proprio decreto.

Art. 21
Senato Accademico – Funzioni

1. Il Senato Accademico è l'organo collegiale di governo con funzioni di indirizzo e consultive.
2. In particolare, il Senato Accademico:
   a) delibera le modifiche dello Statuto, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione;
   b) delibera il Regolamento generale di Ateneo;
   c) delibera il Regolamento didattico d'Ateneo;
   d) designa, in un elenco di sei nominativi proposti dal Rettore, gli esperti esterni chiamati a far parte del Consiglio di Amministrazione;
   e) formula proposte e pareri obbligatori sull'attivazione, modifica o soppressione del Polo didattico di Ateneo, dei dipartimenti , dei Centri di Eccellenza, dei Centri di ricerca, dei Centri di servizio, di sedi, e di altre strutture di interesse generale dell'università;
   f) formula proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti;



g) formula proposte e pareri obbligatori con riferimento al documento di programmazione triennale di ateneo, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
h) delibera, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, i regolamenti di Ateneo, nonché quelli di competenza dei dipartimenti e del Polo Didattico di Ateneo, in materia di didattica e di ricerca;
i) esprime parere sui regolamenti diversi da quelli di cui alla precedente lett. h;
j) delibera, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, il codice etico;
k) svolge funzioni di coordinamento e di raccordo tra i Dipartimenti, il Polo Didattico di Ateneo e le altre strutture dell'Ateneo al fine di dirimerne gli eventuali conflitti;
l) può proporre al corpo elettorale, secondo modalità disciplinate dal regolamento elettorale, con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una motivata mozione di sfiducia al Rettore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato;
m) delibera, su proposta del Rettore, l'irrogazione di sanzioni conseguenti alle violazioni del codice etico che non integrino ipotesi di illecito disciplinare;
n) esprime parere obbligatorio sui progetti di federazione e fusione;
o) delibera le afferenze dei corsi di laurea ai Dipartimenti, sulla base di specifici criteri determinati nel Regolamento Didattico di Ateneo;
p) esprime parere sulle convenzioni con altre Università, enti pubblici o privati, sulla partecipazione a enti, società, fondazioni, centri interuniversitari, consorzi di diritto pubblico;
q) formula proposte e pareri obbligatori sull'attivazione, modifica o soppressione di Corsi di Laurea, Corsi di Laurea magistrale, di Master, di Scuole di specializzazione, di dottorati di ricerca;
r) esprime parere in merito ai criteri per una distribuzione equa, culturalmente coerente ed efficace delle risorse umane, materiali e finanziarie tra i Dipartimenti;
s) delibera, acquisito il parere del Polo Didattico di Ateneo, l'eventuale applicazione del numero programmato a Corsi di studio, in conformità alla normativa vigente;
t) propone, ai sensi dell'art. 24, comma 2, lett. p), la chiamata in ruolo dei posti del personale docente sulla base delle scelte deliberate dai Dipartimenti;
u) esprime parere al Rettore sulla designazione dei componenti il Collegio di disciplina;
v) delibera il calendario accademico;
w) esprime parere su contratti e convenzioni di interesse generale dell'Università;
x) esprime parere al Consiglio di Amministrazione sulle politiche edilizie dell'Università;
y) esprime parere al Rettore sulla nomina dei componenti il Nucleo di valutazione;
z) esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'università;
aa) esprime pareri al Rettore sugli argomenti che questi ritenga di sottoporgli;
bb) esprime parere sulla proposta di nomina del Direttore Generale da parte del Rettore;
cc) formula proposte al Consiglio di Amministrazione in merito all'ammontare delle tasse e contributi degli studenti;
dd) propone al Rettore la magistratura o l'avvocatura, tra quelle indicate all'art. 26, comma 2, lett. a), cui formulare la richiesta del componente del Collegio dei revisori dei conti, con funzioni di Presidente;
ee) esercita ogni attribuzione ad esso demandata dallo Statuto, dai regolamenti e dalle vigenti disposizioni normative.



Art. 22
Senato Accademico – Modalità di funzionamento

1. I componenti il Senato Accademico sono nominati con decreto del Rettore.
2. Il Senato Accademico è convocato dal Rettore quando questi ne ravvisi l'opportunità e comunque almeno una volta ogni due mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. La riunione è valida se è presente la maggioranza dei suoi membri.
3. Il Senato Accademico delibera a maggioranza dei presenti, ove non sia diversamente previsto.

Art. 23
Consiglio di Amministrazione – Composizione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto, nel rispetto del principio delle pari opportunità, da dieci componenti:
   a) dal Rettore che lo presiede;
   b) da due studenti, pari al 15% del numero complessivo dei componenti, calcolato con il criterio dell'arrotondamento all'unità superiore, eletti, secondo le modalità stabilite dal regolamento elettorale;
   c) da due componenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo da almeno tre anni e per tutta la durata dell'incarico, scelti dal Senato Accademico in un elenco di sei nominativi definito dal Rettore, ai sensi del comma 2;
   d) da quattro componenti professori dell'Ateneo, di cui tre designati dai Dipartimenti secondo le modalità definite dal Senato Accademico ed uno designato dal Rettore, ai sensi del comma 2;
   e) da un componente appartenente ai ruoli del personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, designato dal Senato Accademico, su manifestazioni di disponibilità, presentate da soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 2;
   f) ove non sia possibile individuare all'interno dell'Ateneo uno o più componenti di cui alle lett. d) ed e), saranno designati componenti esterni secondo le modalità di cui al comma 1, lett. c), ai sensi del comma 2.
2. I componenti di cui al comma 1, lett. c), d) ed e) sono scelti tra soggetti, di cittadinanza italiana o straniera, in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale, e che non si trovino in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 66.
3. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipano, senza diritto di voto, i Prorettori e il Direttore Generale, al quale sono attribuite le funzioni di Segretario; il Direttore Generale può designare un funzionario verbalizzante.
4. Partecipa alle riunioni il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti o suo delegato. Il Rettore può invitare il Coordinatore del Nucleo di Valutazione a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
5. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni; il mandato dei componenti di cui alla lett. b) ha durata biennale; tutti i componenti non possono svolgere più di due mandati consecutivi.
6. I componenti il Consiglio di Amministrazione decadono dall'Organo nel caso non partecipino a 4 sedute consecutive. La decadenza dall'Organo è dichiarata dal Rettore, con proprio decreto.
7. In caso di parità di voto nelle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione prevale il voto del Presidente.

Art. 24
Consiglio di Amministrazione – Funzioni

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo collegiale di governo dell'Università che ha funzioni di indirizzo strategico in materia di gestione amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale.



2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:
   a) delibera, su proposta del Rettore e previo parere del Senato Accademico, il bilancio annuale, triennale e il conto consuntivo;
   b) delibera, su proposta del Rettore e previo parere del Senato Accademico per gli aspetti di sua competenza, il documento di programmazione triennale di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, assumendo precisi impegni per l'internazionalizzazione della didattica e della ricerca;
   c) approva la programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale e vigila sulla sostenibilità finanziaria delle attività;
   d) definisce, previo parere del Senato Accademico, il piano edilizio dell'Università e destina ad esso le necessarie risorse finanziarie;
   e) delibera la destinazione delle risorse in ordine alla formazione dell'organico di Ateneo del personale amministrativo e tecnico;
   f) approva contratti e convenzioni di sua competenza;
   g) delibera i provvedimenti relativi alle tasse e ai contributi degli studenti, sentito il Senato Accademico;
   h) esprime parere al Rettore sulla nomina dei componenti il Nucleo di valutazione;
   i) conferisce, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico, l'incarico di Direttore Generale;
   j) delibera, su proposta del Rettore, sui progetti di federazione e fusione, acquisito il parere obbligatorio del Senato Accademico;
   k) delibera, previo parere del Senato Accademico, l'attivazione, la modifica o la soppressione del Polo didattico di Ateneo, dei Dipartimenti , dei Centri di Eccellenza, dei Centri di ricerca, dei Centri di servizio, di sedi, e di altre strutture di interesse generale dell'Università;
   l) approva il regolamento di amministrazione finanza e contabilità e tutti i regolamenti che non rientrino nella competenza del Senato Accademico, come previsto dal presente Statuto;
   m) esprime parere sul Regolamento didattico di Ateneo;
   n) trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo;
   o) in composizione ridotta, senza la rappresentanza degli studenti, esercita il potere disciplinare su professori e ricercatori, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto;
   p) delibera, verificata la sostenibilità finanziaria e tenuto conto della proposta del Senato Accademico, la chiamata del personale docente;
   q) esprime parere sui regolamenti di Ateneo, nonché quelli di competenza dei dipartimenti e del Polo Didattico di Ateneo, in materia di didattica e di ricerca e sul codice etico;
   r) delibera, previo parere del Senato Accademico, e, limitatamente ai corsi di studio, previo parere anche della Commissione paritetica docenti-studenti istituita presso il Polo Didattico di Ateneo l'attivazione, la modifica o la soppressione di Corsi di laurea, Corsi di laurea magistrale Corsi di studio post-Laurea, di Master, di Scuole di specializzazione, di dottorati di ricerca;
   s) delibera i criteri per una distribuzione equa, culturalmente coerente ed efficace delle risorse umane, materiali e finanziarie tra i Dipartimenti;
   t) acquisisce dai Dipartimenti, su richiesta del Rettore, una relazione sullo stato della didattica e della ricerca;
   u) autorizza la stipula di contratti collettivi decentrati;
   v) assegna le risorse alle associazioni degli studenti per lo svolgimento di attività culturali, ricreative e sportive;



w) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dallo Statuto, dai regolamenti dell'Università e dalle vigenti disposizioni normative;
x) delibera, sentito il Senato Accademico, sulle convenzioni con altre Università, enti pubblici o privati, sulla partecipazione a enti, società, fondazioni, centri interuniversitari, consorzi di diritto pubblico;
y) delibera sulle opzioni di afferenza ai Dipartimenti dei professori e ricercatori.

Art. 25
Consiglio di Amministrazione – Modalità di funzionamento

1. I componenti il Consiglio di Amministrazione, scelti ai sensi dell'art. 23, comma 1, sono nominati con decreto del Rettore.
2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Rettore quando questi lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni due mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Per la validità delle sedute è necessario che intervenga la maggioranza dei componenti il Consiglio. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti, ove non sia diversamente previsto.

Capo II
Organi di controllo

Art. 26
Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo indipendente di controllo sulla gestione contabile,finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo.
2. Il Collegio è composto da:
   a) un Presidente, scelto, nel rispetto della normativa vigente, tra i magistrati amministrativi e contabili o gli avvocati dello Stato;
   b) un componente effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;
   c) un componente effettivo e uno supplente scelti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tra propri dirigenti e funzionari;
3. I componenti il Collegio, di cui almeno due effettivi devono essere iscritti nel Registro dei revisori contabili, sono nominati dal Rettore nel rispetto della normativa vigente. Non può essere conferito l'incarico di componente il Collegio a personale dipendente dell'Ateneo.
4. Il mandato dei componenti il Collegio dura quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.
5. Ai componenti il Collegio è attribuita un'indennità determinata dal Consiglio di Amministrazione.
6. I compiti e le modalità di funzionamento del Collegio sono stabiliti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 27
Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione di Ateneo è un organo dotato di autonomia operativa ed è composto da cinque membri e dalla rappresentanza degli studenti:



a) la rappresentanza degli studenti, pari al 15% del numero complessivo dei componenti, calcolato con il criterio dell' arrotondamento aritmetico, eletta secondo le modalità stabilite dal regolamento elettorale;
b) quattro membri esterni all'Ateneo, scelti, eventualmente, anche in ambito non accademico, tra studiosi ed esperti di elevata qualificazione professionale nel campo della valutazione;
c) il coordinatore individuato tra i professori di ruolo dell'Ateneo esperti nel campo della valutazione..

2. I membri di cui alle lett. b) e c) sono nominati dal Rettore, sentiti il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione.
3. Non possono far parte del Nucleo di valutazione il Rettore, i Prorettori, il Direttore Generale, i membri del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento ed i Presidenti dei Centri interdipartimentali.
4. I membri del Nucleo di valutazione di cui al comma 1, lett. b) e c), durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per più di una volta consecutivamente. Il mandato dei componenti di cui al comma 1, lett. a), dura due anni ed è rinnovabile per una sola volta.
5. L'organo ha per obiettivo il buon governo dell'Ateneo ed, a tal fine, esercita, attraverso la valutazione, la funzione di:
   a) verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti di cui all'art. 55;
   b) verifica dell'attività di ricerca svolta dai dipartimenti;
   c) di valutazione degli interventi di sostegno al diritto allo studio;
   d) verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento;
   e) verifica, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonchè l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.
6. Il Nucleo esercita, altresì, in raccordo con l'attività dell'ANVUR, le funzioni relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale.
7. Nella verifica dell'attività didattica e di ricerca, Il Nucleo di valutazione tiene conto del livello e della qualità dell'internazionalizzazione.
8. Esercita altresì tutti gli altri compiti specificamente assegnatigli dalla legge, da provvedimenti ministeriali o dal provvedimento rettorale di costituzione.
9. Le analisi del Nucleo sono riferite periodicamente al Rettore e da questi trasmesse al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione per le determinazioni di rispettiva competenza.
10. L'Ateneo assicura al Nucleo il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Capo III
Organi consultivi e di garanzia

Art. 28
Consiglio degli studenti

1. Il Consiglio degli studenti è l'organo garante della autonoma partecipazione degli studenti, iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale e ai corsi di dottorato di ricerca, alla vita dell'Ateneo.
2. Il Consiglio è organo consultivo e propositivo in materia di:



a) attività e servizi didattici;
b) diritto allo studio;
c) attività formative autogestite nel campo della cultura, dello sport e del tempo libero.

3. Il Consiglio sottopone al Consiglio di Amministrazione il regolamento per l'accesso degli studenti ai mezzi e alle strutture dell'Ateneo.
4. Qualora le proposte e i pareri del Consiglio degli studenti relativi alle materie su indicate non vengano accolti, le delibere degli organi competenti devono essere motivate sul punto.
5. Il Presidente del Consiglio degli studenti, o suo delegato, è a disposizione degli studenti per assisterli nell'esercizio dei loro diritti e per ricevere eventuali reclami o doglianze.
6. Il Consiglio è composto da 30 membri eletti tra tutti gli studenti dell'Università.
7. Il Consiglio è costituito con decreto del Rettore e dura in carica due anni. Al proprio interno elegge un Presidente.
8. Il Consiglio ha il dovere di vigilare sul rispetto dello Statuto dei diritti e dei doveri degli studenti universitari.
9. L'attività del Consiglio è disciplinata da un apposito regolamento approvato dai due terzi dei suoi membri, sottoposto al controllo di legittimità da parte del Consiglio di Amministrazione, ed emanato dal Rettore, sentito il Senato Accademico.
10. L'Ateneo garantisce al Consiglio degli studenti uno spazio idoneo, in uno degli immobili dell'Ateneo, da adibire esclusivamente alle riunioni del Consiglio, alle relative attività di informazione ed assistenza necessarie all'espletamento dei suoi compiti.
11. Il Consiglio, integrato dai rappresentanti degli studenti presenti negli Organi Collegiali di Governo, nel Nucleo di Valutazione, nel Consiglio didattico del Polo Didattico di Ateneo e nei Consigli di Dipartimento elegge, nel proprio seno, la rappresentanza studentesca di cui all'art. 19, comma 2, lett.b) del presente Statuto che concorre alla elezione del Rettore.
12. L'elezione nel Consiglio degli studenti non è incompatibile con quella in altri organi collegiali previsti dal presente Statuto.

Art. 29
Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni - CUG

1. E' istituito il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" (CUG), in sostituzione del Comitato per le pari opportunità e del Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing.
2. Il CUG assume tutte le funzioni già attribuite ai Comitati di cui al comma 1. Il CUG promuove la cultura delle pari opportunità ed il rispetto della dignità della persona nell'ambito lavorativo. Promuove iniziative per l'attuazione delle pari opportunità, vigila sul rispetto del principio di non discriminazione di genere, assicura sostegno alle vittime di violazioni e sopraffazioni. Contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei princìpi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori. Il Comitato unico di garanzia ha compiti propositivi, consultivi e di verifica nell'ambito delle competenze allo stesso demandate dalla legge, dai contratti collettivi e da altre disposizioni.
3. Il CUG ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, individuati dal Rettore tra il personale docente e dal Direttore Generale tra il personale tecnico amministrativo. I componenti del CUG restano in carica 4 anni. L'incarico può essere rinnovato una sola volta.



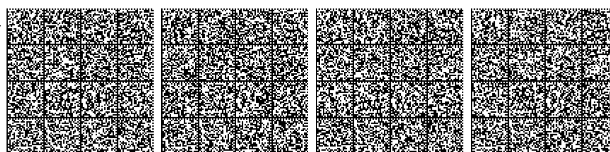
4. Il CUG può operare ove sia stata nominata la metà più uno dei componenti.
5. Il CUG è nominato con atto del Direttore Generale. Con il medesimo atto è individuato, tra i rappresentanti dell'Amministrazione, il Presidente del CUG.
6. Le ulteriori disposizioni inerenti alla composizione del CUG ed ai requisiti dei componenti sono dettate dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, nel rispetto della normativa vigente.
7. Il CUG, entro 60 giorni dalla sua costituzione adotta un regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento dello stesso.
8. Il CUG redige, con cadenza annuale una dettagliata relazione sulla situazione del personale, riferita all'anno precedente. La relazione inerente l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro è trasmessa al Rettore e al Direttore Generale.

Art. 30
Collegio di Disciplina – istituzione e attribuzioni

1. E' istituito presso l'Ateneo il Collegio di disciplina, con il compito di svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e ricercatori. Il Collegio esprime, altresì, parere vincolante sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare.
2. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Art. 31
Collegio di disciplina – composizione

1. Il Collegio è composto da cinque componenti effettivi, di cui tre professori ordinari in regime di tempo pieno, un professore associato in regime di tempo pieno ed un ricercatore a tempo indeterminato in regime di tempo pieno; esso opera nelle seguenti composizioni:
   a) tre professori ordinari, in caso di procedimenti attivati nei confronti di professori ordinari;
   b) due professori ordinari ed un professore associato, in caso di procedimenti attivati nei confronti di professori associati;
   c) un professore ordinario, un professore associato ed un ricercatore, in caso di procedimenti attivati nei confronti di ricercatori.
2. I componenti sono designati dal Rettore, sentito il Senato Accademico.
3. Il Collegio è presieduto da uno dei professori ordinari di cui al comma 1, designato ai sensi del comma 2.
4. Il Collegio dura in carica 3 anni e il mandato non è rinnovabile.
5. Con le stesse modalità di cui al comma 2 sono scelti 3 componenti supplenti, di cui un professore ordinario in regime di tempo pieno, un professore associato in regime di tempo pieno ed un ricercatore a tempo indeterminato in regime di tempo pieno; essi operano in conformità a quanto stabilito dallo specifico regolamento per lo svolgimento dei procedimenti disciplinari nei confronti di professori e ricercatori.
6. La carica di componente, effettivo o supplente, del Collegio di disciplina è incompatibile con la qualità di componente del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico.
7. La partecipazione al Collegio non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.



Art. 32
Procedimento disciplinare

1. Lo svolgimento del procedimento disciplinare è regolato dalle norme vigenti e dal Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti disciplinari nei confronti di professori e ricercatori.
2. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 2, lett. g), il Consiglio di amministrazione, nella composizione di cui all'art. 24, comma 2, lett. o), infligge la sanzione disciplinare ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina.

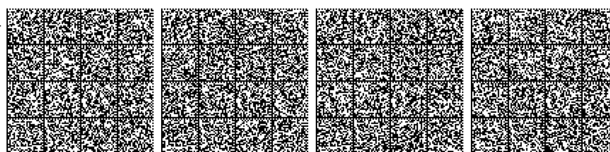
Capo IV
Organi di gestione

Art. 33
Il Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è l'Organo responsabile, sulla base degli indirizzi forniti dal Rettore e dal Consiglio di Amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale amministrativo e tecnico dell'Ateneo, nonché dei compiti previsti dalla normativa vigente in materia di dirigenza nella Pubblica Amministrazione.

Art. 34
Comitato per lo sport universitario

1. In attuazione di quanto stabilito dall'articolo 16, il Comitato per lo sport universitario coordina le attività sportive dei componenti la comunità universitaria.
2. Il Comitato:
   a) definisce le regole generali per lo svolgimento dell'attività sportiva, amatoriale ed agonistica, sia in forma individuale che associata;
   b) esprime pareri e propone la stipula di convenzioni per la gestione dei servizi e degli impianti sportivi universitari e ne verifica l'attuazione;
   c) definisce gli indirizzi di gestione dei servizi, degli impianti e delle attività sportive e i relativi piani di spesa, assicurando la fruibilità dei servizi, degli impianti e delle attrezzature anche da parte di coloro che non svolgono attività agonistica;
   d) propone al Consiglio di Amministrazione gli interventi e i programmi di edilizia sportiva;
   e) collabora con gli organi degli enti locali competenti in materia di sport e di diritto allo studio;
   f) redige una relazione annuale sull'attività svolta e la trasmette al Consiglio di Amministrazione.
3. Il Comitato è composto:
   a) dal Rettore, o da un suo delegato, che assume le funzioni di Presidente;
   b) da due membri designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti, che organizzano l'attività sportiva degli studenti su base nazionale;
   c) da due rappresentanti degli studenti;
   d) dal Direttore Generale, o da un suo delegato, con funzioni anche di Segretario.
4. Il Comitato dura in carica un biennio accademico.
5. Alle attività del Comitato per lo sport, di cui al presente articolo, si provvede con i fondi appositamente stanziati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, secondo quanto previsto dalle leggi, e con ogni altro fondo appositamente stanziato dall'Università o da altri enti.



TITOLO III
AMMINISTRAZIONE

Art. 35
Principi fondamentali

1. L'Università informa l'attività amministrativa ai principi di imparzialità, semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza e accessibilità delle informazioni relative all'ateneo.

Art. 36
Funzioni di indirizzo e attività di gestione

1. Il Rettore ed il Consiglio di Amministrazione esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e strategico, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni; verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
2. Al Direttore Generale ed ai Dirigenti, in attuazione degli indirizzi di cui al comma 1, spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

Art. 37
Il Direttore Generale - Funzioni

1. Al Direttore Generale, sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 36 comma 1, è attribuita la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo.
2. Nell'ambito delle sue attribuzioni il Direttore Generale:
   a) formula proposte ed esprime pareri al Rettore nelle materie di sua competenza;
   b) propone la dotazione organica del personale tecnico-amministrativo e la sua articolazione anche ai fini dell'elaborazione del documento di programmazione triennale di cui all'articolo 24 comma 2 lettera b);
   c) cura l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definiti dagli Organi di Governo e attribuisce ai Dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni; definisce gli obiettivi che i Dirigenti devono perseguire assegnando le risorse umane, finanziarie e materiali;
   d) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici ;
   e) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi, esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, sottoscrivendo i relativi atti negoziali e conferisce deleghe ai Dirigenti in relazione agli incarichi ad essi attribuiti;
   f) dirige, coordina e controlla l'attività dei Dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi.
3. Il Direttore Generale designa tra i Dirigenti dell'Ateneo chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
4. Il Direttore Generale presenta annualmente agli Organi di Governo una relazione sull'attività svolta, anche con riferimento ai Dirigenti ed alle strutture dipendenti.
5. L'incarico di Direttore Generale è conferito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico, a persona di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali. L'incarico a tempo determinato ha durata non superiore ai quattro anni ed è rinnovabile. Il trattamento economico è determinato in applicazione del decreto ministeriale in tale materia. In caso di conferimento dell'incarico ad un



pubblico dipendente lo stesso deve essere collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.

Art. 38
I Dirigenti

1. I Dirigenti coadiuvano il Direttore Generale nell'attuazione degli indirizzi di cui all'articolo 36 comma 1.
2. In tale ambito:
   a) formulano proposte ed esprimono pareri al Direttore Generale;
   b) curano i progetti e le gestioni ad essi assegnati, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, sulla base delle deleghe conferite dal Direttore Generale;
   c) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
   d) concorrono alla proposta della dotazione organica del personale tecnico-amministrativo e della sua articolazione, per le strutture alle quali sono preposti, anche ai fini dell'elaborazione del documento di programmazione triennale di cui all'articolo 24 comma 2 lettera b);
   e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.
3. I Dirigenti sono responsabili dei risultati dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti.

Art. 39
Personale amministrativo e tecnico

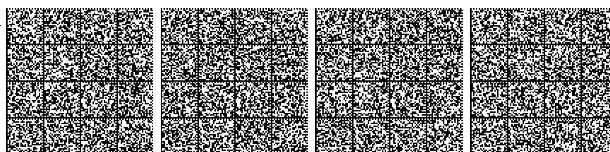
1. Il personale amministrativo e tecnico dell'Università ha diritto ad una collocazione funzionale che riconosca e valorizzi le professionalità specifiche.
2. Il personale amministrativo e tecnico partecipa agli organi dell'Università nei casi e nei modi previsti dal presente Statuto.
3. L'Università riconosce il valore dell'adeguamento delle competenze professionali in rapporto all'evoluzione istituzionale, organizzativa e normativa, nell'ambito delle disposizioni legislative che riguardano tale materia.

TITOLO IV
STRUTTURE DIDATTICHE, SCIENTIFICHE E DI SERVIZIO

Capo I
Strutture didattiche e scientifiche

Art. 40
Nozione

1. Le strutture didattiche e scientifiche che possono essere attivate dall'Ateneo sono:
   a) i Dipartimenti;
   b) il Polo Didattico di Ateneo (PDA);
   c) i Corsi di studio di cui alla successiva lettera d) e i Collegi di Area Didattica
   d) i Corsi di studio sono distinti in Corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Corsi di Perfezionamento e di Specializzazione, Corsi di Master universitari;
   e) i Corsi e le Scuole di Dottorato di ricerca.



Art. 41
I Dipartimenti

1. I Dipartimenti sono le strutture fondamentali per l'organizzazione e lo svolgimento della didattica e della ricerca.
2. I Dipartimenti riuniscono settori di ricerca omogenei e culturalmente coerenti.
3. I Dipartimenti hanno autonomia scientifica e in essi si svolgono di norma tutte le attività di ricerca dell'Ateneo, comprese quelle svolte sulla base di contratti o convenzioni con enti o soggetti esterni nel rispetto dei regolamenti di Ateneo.
4. I professori e ricercatori optano per uno dei Dipartimenti coerentemente con il settore cui la loro disciplina afferisce. Sull'opzione delibera il Consiglio di Amministrazione, sentito il Dipartimento interessato.
5. Fanno riferimento ai Dipartimenti gli assegnisti e i professori a contratto le cui ricerche o i cui insegnamenti siano riferibili a settori disciplinari pertinenti ai Dipartimenti stessi, nonché i Visiting Professor.
6. I Dipartimenti hanno autonomia amministrativa e gestionale secondo quanto previsto dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e nel rispetto degli indirizzi fissati dal Senato Accademico e dei principi contabili relativi al bilancio unico di ateneo di cui alla legge n. 240/2010.
7. I Dipartimenti possono stabilire, previa delibera del Senato Accademico, rapporti di collaborazione scientifico-didattici con strutture omologhe di altri Atenei.
8. Ai Dipartimenti è assegnato il personale tecnico, amministrativo e ausiliario necessario per il loro funzionamento.
9. Per l'espletamento dell'attività amministrativo-contabile i Dipartimenti sono dotati di uffici.
10. I Dipartimenti:
    a) disciplinano, coordinano ed assicurano la funzionalità delle attività di ricerca; garantiscono l'efficacia, il buon rendimento e la produttività nell'impiego delle risorse, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore e del suo diritto di concorrere ai finanziamenti per la ricerca;
    b) garantiscono a tutti gli afferenti l'accesso, in base al merito, delle risorse trasferite dall'Ateneo per la ricerca;
    c) coordinano, in collegamento con il Polo Didattico di Ateneo, l'attività didattica dei corsi di studio che ad essi sono attribuiti dal Senato Accademico;
    d) coordinano e gestiscono i Corsi di dottorato di ricerca che afferiscono alla Scuola di dottorato di loro competenza, i Master Universitari, i Corsi di perfezionamento e ogni altra attività che si svolga nell'ambito della formazione;
    e) promuovono le azioni di internazionalizzazione delle attività di ricerca e della formazione.
    f) svolgono attività di consulenza su contratti e convenzioni con soggetti esterni;
    g) possono organizzare, compatibilmente con i propri fini istituzionali, le attività di cui agli articoli 6 ed 8 della Legge 19.11.1990 n. 341 e successive modificazioni e integrazioni;
    h) formulano proposte sulle modifiche dello Statuto, sul Regolamento didattico di Ateneo e sulle relative modifiche;
    i) formulano richieste di spazi al Consiglio di Amministrazione;
    j) sottopongono al Rettore proposte in merito alla programmazione triennale di Ateneo in materia di ricerca e di didattica, comprensive dei fabbisogni di personale;
    k) sottopongono agli organi competenti le richieste di posti di ruolo docente;
    l) sottopongono al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, la proposta di chiamata dei docenti, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, per la chiamata dei professori di prima fascia e con voto favorevole della maggioranza



assoluta dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia e dei ricercatori;
m) deliberano sull'attribuzione di borse di studio, assegni di ricerca e sulle altre risorse assegnate dall'Ateneo o da altri Enti;
n) formulano i propri programmi di sviluppo della ricerca e della didattica e predispongono il piano annuale delle ricerche;
o) esprimono parere sul Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità ai sensi della Legge 168/1989.

11. I Dipartimenti disciplinano il loro funzionamento mediante l'adozione di apposito regolamento, da sottoporre all'approvazione del Senato Accademico, previo parere obbligatorio del Consiglio di Amministrazione.

Art. 42
Istituzione, modifica e soppressione dei Dipartimenti

1. L'istituzione, la modifica e la soppressione dei Dipartimenti sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere obbligatorio del Senato Accademico.
2. La proposta di istituzione contiene:
   a) l'elenco dei professori e ricercatori che vi aderiscono;
   b) gli obiettivi scientifici e il progetto didattico;
   c) il piano delle risorse necessarie.
3. Per la istituzione di nuovi Dipartimenti è necessario un numero minimo di quarantacinque professori e ricercatori che prestano servizio a tempo indeterminato.
4. Per i Dipartimenti che si riducano a meno di quarantacinque professori e ricercatori sono attivate le procedure di scioglimento che devono concludersi entro la fine dell'esercizio finanziario in cui è stata rilevata la riduzione.

Art. 43
Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:
   a) il Direttore;
   b) la Giunta;
   c) il Consiglio.

Art. 44
Il Direttore

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, ne decide l'ordine del giorno e ne rende esecutive le deliberazioni; cura l'organizzazione e la vigilanza delle attività che fanno capo al Dipartimento; adotta provvedimenti urgenti da ratificare successivamente in Consiglio; partecipa al Senato Accademico, se ne fa parte, e al Polo Didattico di Ateneo; svolge le altre funzioni che gli sono attribuite dalle norme vigenti.
2. Il Direttore del Dipartimento predispone gli atti contabili previsionali e di rendicontazione, presentandoli al Consiglio accompagnati da apposita relazione illustrativa.
3. Il Direttore è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio di Dipartimento nella composizione di cui al successivo articolo 45, comma 2.
4. Può essere eletto Direttore solo un professore che abbia optato per il regime di impegno a tempo pieno e la cui permanenza in ruolo ricopra l'intero mandato.
5. In caso di indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo per la carica di Direttore è esteso ai professori di seconda fascia. L'elettorato passivo è, altresì, esteso ai professori di



seconda fascia nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto per la predetta elezione.

6. Il Direttore è nominato dal Rettore con decreto.
7. Il Direttore, all'atto del suo insediamento, designa tra i professori a tempo pieno un Vice-Direttore che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento, fatta eccezione per la partecipazione alle adunanze del Senato Accademico, se ne fa parte.
8. Il Direttore di Dipartimento che sia membro del Senato Accademico, ove non partecipi a 4 sedute consecutive dell'Organo collegiale, decade oltre che dalla partecipazione al Senato Accademico anche dalla carica di Direttore di Dipartimento.

Art. 45
Elezioni del Direttore

1. La riunione del Consiglio di Dipartimento per l'elezione del Direttore è convocata dal Decano almeno due mesi prima della scadenza ed è presieduta dal Decano stesso.
2. L'elezione è valida se vi prende parte la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Dipartimento. Essa avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione; in caso di mancata elezione nella prima votazione, nelle successive votazioni è eletto chi ottiene la maggioranza assoluta dei votanti. A parità di voti risulta eletto il più anziano per immissione nel ruolo di appartenenza.
3. Il Direttore dura in carica quattro anni e il suo mandato non può essere immediatamente rinnovato.
4. Il Direttore percepisce un'indennità determinata dal Consiglio di Amministrazione e può ottenere a richiesta una diminuzione delle attività didattiche.

Art. 46
Giunta di Dipartimento

1. La Giunta è l'organo di gestione che coadiuva il Direttore e svolge eventualmente anche funzioni delegate dal Consiglio e previste dai Regolamenti di Ateneo.
2. La Giunta, oltre che dal Direttore che la presiede, è formata da un numero di componenti non inferiore a sette o non superiore a dieci con una rappresentanza paritetica di professori ordinari, professori associati, ricercatori, e con un rappresentante del personale tecnico e amministrativo. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Direttore.
3. Il Segretario amministrativo partecipa con voto consultivo alle riunioni e svolge funzioni di Segretario verbalizzante.
4. I membri della Giunta durano in carica quattro anni e il loro mandato è rinnovabile una sola volta consecutivamente.
5. Il Vice-Direttore partecipa alla Giunta con voto consultivo ove non sostituisca il Direttore e qualora non sia membro della Giunta.
6. Per la validità delle sedute è necessario che intervenga la maggioranza dei componenti la Giunta. Non concorrono alla formazione del numero legale coloro che abbiano giustificato per iscritto la loro assenza.

Art. 47
Consiglio di Dipartimento – Composizione

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto dai professori e ricercatori afferenti al Dipartimento, da due rappresentanti del personale tecnico amministrativo assegnati al Dipartimento, da due rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale, da un rappresentante dei dottorandi di ricerca e da un rappresentante degli assegnisti. Ne fa parte il Segretario amministrativo con voto



consultivo e con funzioni di Segretario verbalizzante. La partecipazione delle componenti alle adunanze ed alle deliberazioni del Consiglio è regolata dalla legge.

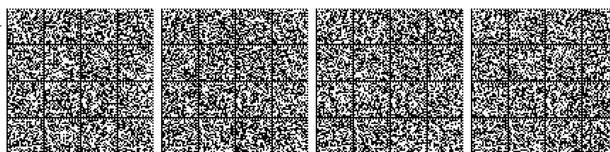
2. Partecipano alle adunanze del Consiglio di Dipartimento, con voto consultivo, tutti gli assegnisti e, per le questioni attinenti alla didattica, i professori a contratto, nonché i supplenti e gli affidatari, non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo, di insegnamenti ufficiali.
3. Il regolamento elettorale determina le modalità di elezione e la durata della carica dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo, degli studenti, dei dottorandi e degli assegnisti.

Art. 48
Consiglio di Dipartimento – Funzioni

1. Il Consiglio di Dipartimento:
   a) indirizza e coordina l'insieme delle attività di ricerca e didattiche, ne verifica l'efficienza e la funzionalità anche mediante l'utilizzo di opportuni parametri di valutazione;
   b) propone al Senato Accademico, sentito il Polo Didattico di Ateneo (PDA), l'istituzione, l'attivazione e l'eventuale disattivazione di Corsi di studio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
   c) delibera sull'attivazione dei Corsi di dottorato che afferiscono alla Scuola di dottorato di sua competenza;
   d) esprime pareri sui regolamenti di Ateneo e ne propone al Senato Accademico le eventuali modifiche;
   e) delibera il regolamento di Dipartimento, sentiti gli organi interessati;
   f) determina, nel rispetto della libertà di insegnamento e sentiti l'interessato e il PDA, il carico didattico e i compiti organizzativi dei professori e dei ricercatori in servizio;
   g) delibera l'utilizzazione e la destinazione delle risorse a disposizione del Dipartimento;
   h) delibera sulla proposta di destinazione dei posti di ruolo docente sentito anche il PDA;
   i) autorizza, su domanda dell'interessato e sentito il PDA, la fruizione di periodi dedicati esclusivamente all'attività di ricerca e concede il nulla osta relativo alle richieste dei docenti per esercitare attività didattica presso altre Università;
   j) delibera in merito agli atti contabili previsionali e di rendicontazione predisposti dal Direttore;
   k) designa i docenti componenti la Commissione paritetica docenti-studenti.
2. Per tutte le questioni riguardanti le funzioni e le attività del personale docente ed, in particolare, per quanto previsto al comma 1, lett. g) ed h) il Consiglio di Dipartimento delibera in composizione ristretta, con la partecipazione esclusiva di professori e ricercatori di ruolo.
3. Il Consiglio esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario, dallo Statuto e dalla normativa vigente.

Art. 49
Consiglio di Dipartimento – Modalità di funzionamento

1. Il Consiglio si riunisce su convocazione scritta del Direttore da inviarsi tempestivamente mediante e-mail con indicazione completa dell'ordine del giorno.
2. Il Consiglio è convocato dal Direttore quando occorra o quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi membri.
3. Per la validità delle sedute ordinarie è necessario che intervenga la maggioranza dei componenti il Consiglio stesso. Non concorrono alla formazione del numero legale coloro che sono in congedo per la durata dell'anno accademico, coloro che abbiano giustificato per iscritto la loro assenza e le figure di cui al precedente articolo 47, comma 2.
4. Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta salvo sia diversamente disposto dalla legge o dal presente Statuto.



Art. 50
Struttura di raccordo - Istituzione

1. Considerata la dimensione dell'Ateneo e la specifica tipologia scientifico-disciplinare, è istituita una Struttura di raccordo tra i Dipartimenti, denominata Polo Didattico di Ateneo (PDA).
2. La Struttura può essere modificata o soppressa con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico.

Art. 51
Polo Didattico di Ateneo - Funzioni

l) Il Polo Didattico di Ateneo:
   a) coordina le attività didattiche svolte dai Corsi di studio, assicurandone un razionale svolgimento;
   b) svolge attività di monitoraggio e può formulare pareri su: ordinamenti e regolamenti didattici, offerta formativa dei corsi di studio, di perfezionamento e dei Master, esigenze di posti in organico espresse dai corsi di studio;
   c) può proporre e/o valutare l'attivazione o la soppressione di corsi di studio, Master e altre attività formative, da sottoporre all'approvazione dei Dipartimenti;
   d) svolge azione di monitoraggio e formula pareri sui compiti didattici dei docenti, vigilando sull'osservanza dei limiti minimi e massimi di impegno individuale e sulla congruità di affidamenti e contratti, nel rispetto dell'art. 11 dello Statuto;
   e) predispone il manifesto annuale degli studi e cura la parte didattica del sito web dell'Ateneo;
   f) cura la gestione dei servizi comuni alla didattica, con riferimento a: aule e orari; calendari degli esami, delle lauree e modalità delle prove finali; pratiche relative alle carriere degli studenti;
   g) esercita tutte le altre funzioni che gli saranno attribuite con apposito Regolamento.

Art. 52
Organi del Polo Didattico di Ateneo

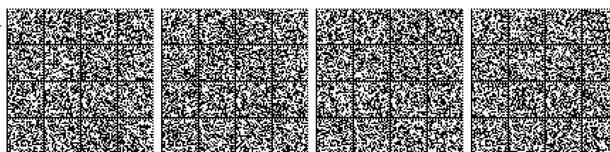
1. Sono Organi del Polo Didattico di Ateneo:
   a) il Presidente;
   b) il Consiglio didattico.
2. L'incarico di Presidente non dà luogo a compensi, emolumenti, indennità ove il Presidente percepisca altra indennità.
3. La partecipazione all'Organo di cui alla lett. b) del PDA non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 53
Il Presidente

1. Il Presidente del PDA è il Pro-Rettore alla didattica.
2. Il Presidente dura in carica tre anni; la carica è rinnovabile per una sola volta.
3. Il Presidente può ottenere, a richiesta, una limitazione dell'attività didattica.
4. Il Presidente:
   a) presiede e convoca il Consiglio didattico;
   b) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio didattico;
   c) cura i rapporti con gli Organi accademici.

Art. 54
Consiglio didattico

1. Il Consiglio didattico è l'organo deliberante del PDA ed è composto:



a) dai Direttori di Dipartimento;
b) dai Coordinatori dei Corsi di studio, in misura complessivamente non superiore al 10% dei componenti dei Consigli di Dipartimento. In caso di superamento del 10%, i Coordinatori dei Corsi di studio saranno designati dai Coordinatori di tutti i Corsi di studio;
c) da una rappresentanza degli studenti, eletta secondo le modalità stabilite dal regolamento elettorale, pari al 15% del numero complessivo dei componenti di cui alle lett. a) e b), calcolato con il criterio dell'arrotondamento aritmetico.

2. La carica dei componenti di cui al comma 1, lett. b), dura tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Il mandato dei componenti di cui al comma 1, lett. c), dura due anni ed è rinnovabile per una sola volta.
3. Il Consiglio didattico delibera su tutto quanto previsto dall'art 51.

Art. 55
Commissione Paritetica docenti-studenti

1. Nel Polo Didattico di Ateneo è istituita la Commissione paritetica docenti-studenti.
2. La Commissione Paritetica è composta da docenti e studenti in pari misura ed è costituita per ogni componente da un numero pari al numero dei Dipartimenti. La componente dei docenti in seno alla Commissione paritetica sarà designata dai Consigli di Dipartimento, mentre quella degli studenti sarà designata tra gli studenti eletti nel Consiglio Didattico.
3. La Commissione Paritetica:
   a) svolge attività di monitoraggio, anche mediante l'individuazione di appositi indicatori, dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
   b) formula pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio;
   c) formula alle strutture competenti proposte dirette a migliorare lo svolgimento della didattica, salva restando la libertà d'insegnamento garantita ai singoli docenti;
   d) redige una relazione periodica sulla didattica e sul complesso dei servizi didattici forniti agli studenti, che viene trasmessa al Consiglio didattico e al Nucleo di valutazione.
   e) segnala al Presidente del PDA le eventuali anomalie riscontrate nello svolgimento delle attività didattiche.
4. Le attività della Commissione paritetica sono disciplinate con apposito regolamento dalla stessa adottato ed emanato con decreto del Rettore.

Art. 56
Struttura amministrativa

1. Per il suo funzionamento il Polo Didattico di Ateneo è dotato di una struttura amministrativa.

Art. 57
Corsi di studio

1. Ciascun Corso è affidato, di regola, alla responsabilità di un Dipartimento, con deliberazione del Senato Accademico.
2. Il Consiglio del Corso di studio è composto da tutti i docenti afferenti al Corso stesso e da una rappresentanza degli studenti, eletta secondo quanto previsto nel Regolamento elettorale.
3. Il Consiglio elegge nel proprio seno un Coordinatore del Corso tra i professori di ruolo che è componente del Polo Didattico di Ateneo;
4. Due o più Corsi di studio possono organizzarsi in Collegi di area didattica. Il Presidente del Collegio è eletto tra i Coordinatori dei Corsi di studio afferenti al Collegio stesso.



5. Compiti e modalità di funzionamento dei Corsi di studio e dei Collegi sono definiti da apposito Regolamento

Art. 58
Corsi e Scuole di Dottorato

1. I Corsi di Dottorato sono istituiti e attivati su proposta, anche congiunta, dei Dipartimenti, con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, e nel rispetto della normativa vigente, con lo scopo di assicurare alta formazione alla ricerca e per fornire quindi, a livello internazionale, le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca e attività professionali di alta qualificazione.
2. I Corsi di dottorato sono gestiti dalla Scuola di dottorato attivata, di norma, in ciascun Dipartimento.
3. Per ogni altra norma volta a regolarne la struttura e il funzionamento, si fa riferimento all'apposito Regolamento dei Dottorati di ricerca dell'Ateneo.

Art. 59
Scuole di Specializzazione

1. Le Scuole di Specializzazione sono istituite con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico. Esse svolgono la loro attività didattica, organizzativa e gestionale nel rispetto della legislazione vigente.
2. Esse si danno un regolamento, approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, che ne definisce le finalità, la struttura e le modalità operative.

Capo II
Centri di Ricerca e di elaborazione culturale

Art. 60
Centri di Ricerca Interdipartimentali

1. Per le attività di ricerca di rilevante impegno che si esplichino su progetti di durata pluriennale e che coinvolgano le attività di più Dipartimenti, il Consiglio di Amministrazione, su proposta dei Dipartimenti interessati, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, può deliberare la costituzione temporanea di Centri Interdipartimentali di Ricerca senza oneri aggiuntivi per l'Ateneo.

Art. 61
Centri di Ricerca Interateneo

1. Per lo svolgimento di attività di ricerca sulla base di progetti di durata pluriennale, uno o più Dipartimenti dell'Orientale possono istituire con uno o più Dipartimenti di altri Atenei Centri di Ricerca Interateneo.
2. L'istituzione e l'attivazione dei Centri di Ricerca Interateneo, proposta dai Dipartimenti interessati, è approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico.
3. La delibera costitutiva indica le strutture organizzative, il personale afferente, le risorse assicurate dai Dipartimenti promotori e quelle complessivamente da reperire per il funzionamento del Centro. La medesima delibera fissa le norme di funzionamento amministrativo e contabile, la durata e le condizioni per il rinnovo.



Art. 62
Centri di elaborazione culturale

1. L'Università promuove e favorisce la costituzione di Centri di elaborazione culturale, di formazione e di consulenza, anche attraverso la stipula di convenzioni con altre Università italiane ed estere, nonché con Istituti di cultura ed enti pubblici nazionali ed esteri ed, in particolare, con quelli presenti sul territorio. La proposta di attivazione del Centro è formulata dal Dipartimento e approvata dal Senato Accademico. Ogni triennio il Centro presenta al Senato Accademico, ai fini della valutazione, una dettagliata relazione sull'attività svolta. In caso di valutazione negativa il Senato può deliberarne la soppressione.

Capo III
Centri di Servizio e Sistema Bibliotecario di Ateneo

Art. 63
Centri di servizio

1. Onde favorire lo sviluppo ed il coordinamento della ricerca e della didattica, nonché per le proprie esigenze organizzative, mediante l'uso di dotazioni, l'Orientale può istituire Centri di Servizio di Ateneo anche Interdipartimentali.
2. I Centri di servizio, per l'esercizio delle proprie attività, possono avere autonomia amministrativa e gestionale; possono avvalersi dell'apporto di studenti, dell'attività di collaboratori esterni e, sulla base di apposite convenzioni, delle prestazioni di soggetti pubblici o privati e possono svolgere anche attività per conto terzi e qualsiasi attività connessa con le finalità proprie e con le dotazioni di cui dispongono.
3. L'attività, i compiti, la composizione e il funzionamento dei Centri di Servizio sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico ed emanato dal Rettore.

Art. 64
Sistema Bibliotecario di Ateneo

1. È istituito il Sistema Bibliotecario di Ateneo al quale afferiscono tutte le strutture bibliotecarie dell'Ateneo, la relativa attività ed il personale addetto.
2. Il Sistema Bibliotecario è responsabile della conservazione, dello sviluppo, della valorizzazione e della gestione del patrimonio documentario.
3. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo è dotato di autonomia amministrativa e gestionale esercitata ai sensi del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
4. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo si articola in sezioni, definite in base all'articolazione territoriale e/o tematica, ognuna funzionalmente organizzata per lo svolgimento dell'attività bibliotecaria ed i servizi all'utenza.
5. Le modalità di funzionamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo sono definite da apposito Regolamento di Ateneo.



TITOLO V
DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 65
Definizioni

1. Ai fini del presente Statuto, si intende per:
   a) Professori: i Professori ordinari, straordinari ed associati;
   b) Docenti: i Professori ordinari, straordinari, associati ed i ricercatori;
   c) Studenti: gli iscritti ai Corsi di laurea, di laurea magistrale, ai Corsi di perfezionamento e di specializzazione, ai Corsi di Dottorato di Ricerca, di Master, Scuole estive, Scuole interateneo;
   d) Personale tecnico-amministrativo: tutto il personale dipendente che non svolge funzione docente nell'Università, compresi i collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua straniera nonché l'area dirigenziale;
   e) Personale: il personale docente e quello tecnico amministrativo.

Art. 66
Incompatibilità

1. E' fatto divieto per i componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione di:
   a) ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore, limitatamente al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione e, per i Direttori di Dipartimento, limitatamente allo stesso Senato, qualora risultino eletti a farne parte;
   b) essere membri di altri Organi dell'Università, salvo che del Consiglio di Dipartimento;
   c) ricoprire il ruolo di Direttore delle scuole di specializzazione;
   d) rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato ;
   e) ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione o del Collegio dei Revisori dei Conti di altre Università Italiane statali, non statali o telematiche;
   f) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell'ANVUR.
2. La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche. Sono, quindi, da ritenersi cariche accademiche incompatibili con il regime a tempo definito della docenza le seguenti:
   a) Rettore;
   b) componente del Consiglio di Amministrazione nell'Ateneo nei cui ruoli è inserito il docente a tempo definito;
   c) componente del Senato Accademico;
   d) Direttore di Dipartimento.

Art. 67
Elettorato passivo per le cariche accademiche

1. L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

Art. 68
Riunione degli organi collegiali

1. Le riunioni degli organi collegiali non sono pubbliche, salvo diversa determinazione assunta dall'organo stesso.



Art. 69
Pareri

1. I pareri richiesti ai sensi del presente Statuto agli organi universitari devono essere resi nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso inutilmente tale termine, l'organo che ha richiesto il parere può prescinderne, salvo che si tratti di questioni per le quali le norme specifiche di legge o di regolamento dispongano espressamente in modo diverso.

Art. 70
Delibere degli organi collegiali

1. Per le delibere degli organi collegiali regolati dal presente Statuto, in caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.

Art. 71
Elezione e nomina dei rappresentanti negli organi collegiali

1. Le votazioni per le elezioni di rappresentanti di categoria si svolgono nell'ambito delle singole categorie.
2. La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno la metà più uno degli aventi diritto, con eccezione delle votazioni relative alle rappresentanze studentesche.
3. In caso di non validità delle votazioni per l'elezione dei rappresentanti nei diversi organi, le votazioni sono ripetute; se le rappresentanze non elette costituiscono meno di 1/3 dei componenti l'organo, si procede alla ripetizione delle elezioni una sola volta. Ove anche tali elezioni risultino non valide per mancato raggiungimento del quorum, l'organo si intende comunque regolarmente costituito.

Art. 72
Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dal Senato Accademico a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione espresso a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 73
Norme transitorie

1. Gli Organi Collegiali decadono al momento della costituzione di quelli previsti dal presente Statuto.
2. Gli Organi il cui mandato scade entro il termine di cui al comma 1, dell'art. 2 della Legge n. 240 del 30/12/2010, restano in carica fino alla costituzione degli stessi ai sensi del presente Statuto.
3. Il mandato del Rettore, in carica all'entrata in vigore del presente Statuto, ai sensi dell'articolo 2 comma 9 quinto periodo della Legge 240/2010, è prorogato di due anni accademici oltre la scadenza del mandato quadriennale e non è rinnovabile.
4. Entro 30 giorni dalla pubblicazione dello Statuto nella Gazzetta Ufficiale, sarà avviata la procedura per la costituzione del Senato Accademico. La procedura per la costituzione del Consiglio di Amministrazione deve essere avviata entro 30 giorni dalla costituzione del Senato Accademico.
5. Nella prime sedute utili del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, sono avviate le procedure per la costituzione del Collegio dei Revisori dei Conti e del Nucleo di Valutazione.
6. Le disposizioni dei vigenti Regolamenti che si riferiscono al Direttore Amministrativo, fino alla revisione degli stessi, sono da intendersi riferite al Direttore Generale.
7. Gli organi dei dipartimenti costituiti a seguito della ridefinizione dell'assetto dipartimentale dell'Ateneo, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lett. a) e b) della Legge 240/2010, restano in carica per la durata del mandato, integrati nella rispettiva composizione secondo quanto previsto dal presente Statuto.



8. In prima applicazione, al fine di far coincidere la conclusione del mandato del Senato Accademico con la fine dell'anno accademico, il mandato può avere durata inferiore a 4 anni.

Art. 74
Monitoraggio

1. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Rettore può sottoporre a monitoraggio l'applicazione dei principi e delle disposizioni del testo statutario.

Art. 75
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del medesimo sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

12A02228

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 122/2012 del 23 gennaio 2012 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Loramyc».

Nell'estratto della determinazione n. 122/2012 del 23 gennaio 2012 relativa al medicinale per uso umano LORAMYC pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 febbraio 2012 serie generale n. 29 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

si intenda aggiunto: Tetto di spesa di € 1,3 milioni di Euro nei 24 mesi del contratto, ai fini del contenimento della spesa.

12A02242

Rimborsabilità senza modifica di prezzo e condizioni per la nuova indicazione terapeutica «Topotecan Hospira»

Si comunica che la Commissione Tecnica Scientifica nella seduta del 10 e 11 gennaio 2012 ha espresso parere favorevole alla rimborsabilità senza modifica di prezzo e condizioni per la nuova posologia di seguito indicata.

TOPOTECAN HOSPIRA

Topotecan in monoterapia è indicato nel trattamento di:

- pazienti affetti da carcinoma metastatizzato dell'ovaio dopo esito negativo della terapia di prima linea o delle successive terapie

- pazienti affetti da carcinoma polmonare a piccole cellule (SCLC) recidivante per i quali non è considerato appropriato un ulteriore trattamento con il regime terapeutico di prima linea.

Topotecan in associazione con cisplatino è indicato nelle pazienti affette da carcinoma della cervice uterina recidivante dopo radioterapia e nelle pazienti allo stadio IVB della malattia. Le pazienti con precedente esposizione a cisplatino richiedono un prolungato intervallo libero da trattamento per giustificare il trattamento con tale associazione.

12A02243

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Plasbumin»

Estratto determinazione V&A.N/N. 149/2012 del 14 febbraio 2012

Titolare A.I.C. : Kedrion S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in località Ai Conti - Frazione Castelvecchio Pascoli, 55051 - Barga - Lucca - Codice fiscale 01779530466.

Medicinale: PLASBUMIN.

Variazione A.I.C.: Richiesta rettifica determinazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

all'estratto della determinazione V&A.N/ N. 1181/2011 del 4 ottobre 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 248 del 24 ottobre 2011 concernente «l'Autorizzazione all'Immissione in Commercio delle nuove confezioni» del medicinale: «PLASBUMIN» è apportata la seguente modifica:

dopo la quart'ultima riga dell'estratto (prima della decorrenza dell'efficacia della determinazione) viene aggiunto il seguente paragrafo:

Sono modificate, secondo l'adeguamento alla lista degli Standard Terms dell'EDQM, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:

Confezione: A.I.C. n. 028989046 - «20% soluzione per infusione» - flacone 50 ml

varia in:

Confezione: A.I.C. n. 028989046 - «200 g/l soluzione per infusione» - flacone 50 ml

Confezione: A.I.C. n. 028989059 - «20% soluzione per infusione» - flacone 100 ml

varia in:

Confezione: A.I.C. n. 028989059 - «200 g/l soluzione per infusione» - flacone 100 ml.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A02250



Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Eustamyl»

Estratto determinazione V&A.N N. 60 del 24 gennaio 2012

Titolare A.I.C.: Eupharmed S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via A. Gentileschi n. 26, 80126 - Napoli - Codice fiscale 06954981004.

Medicinale: EUSTAMYL.

Variazione A.I.C.: Richiesta rettifica determinazione.

Alla determinazione V&A.N/ N. 1034/2011 del 22 luglio 2011 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 224 del 26 settembre 2011 concernente «l'Autorizzazione all'Immissione in Commercio» del medicinale: «EUSTAMYL» è apportata la seguente modifica:

Al paragrafo «Validità Prodotto Integro» in luogo di:

Confezione: «0,05 % collirio, soluzione» flacone da 10 ml;

A.I.C. n. 039436011 (in base 10) 15MHRC (in base 32);

Validità Prodotto Integro: 30 mesi dalla data di fabbricazione;

Confezione: «0,05 % collirio, soluzione» 25 contenitori monodose da 0,5 ml;

A.I.C. n. 039436023 (in base 10) 15MHRR (in base 32);

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

leggasi:

Confezione: «0,05 % collirio, soluzione» flacone da 10 ml;

A.I.C. n. 039436011 (in base 10) 15MHRC (in base 32);

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

Confezione: «0,05 % collirio, soluzione» 25 contenitori monodose da 0,5 ml;

A.I.C. n. 039436023 (in base 10) 15MHRR (in base 32);

Validità prodotto integro: 30 mesi dalla data di fabbricazione;

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 039436011 - «0,05 % collirio, soluzione» flacone da 10 ml;

A.I.C. n. 039436023 - «0,05 % collirio, soluzione» 25 contenitori monodose da 0,5 ml.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A02251

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 1° marzo 2012 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 13 cittadini italiani, previo deposito delle attestazioni rilasciate dai Segretari Generali della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Garanzie del credito a famiglie e imprese».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso la Sede della Lega Nord Padania in Milano - via Carlo Bellerio n. 41 - cap 20161 - Tel. - 02/66234420.

12A02547

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 1° marzo 2012 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 13 cittadini italiani, previo deposito delle attestazioni rilasciate dai Segretari Generali della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Garanzia delle pensioni di anzianità con quaranta anni di contributi e delle pensioni di vecchiaia».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso la Sede della Lega Nord Padania in Milano - via Carlo Bellerio n. 41 - cap 20161 - Tel. – 02/66234420.

12A02548

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso veterinario DUPHACICLINA 300 LA, GENABILIN, MAMYZIN, MAMYZIN A, PRESPONSE, TRIANGLE 4, VETMEDIN.

Provvedimento n. 82 dell'8 febbraio 2012

Specialità medicinali per uso veterinario :

Duphaciclina 300 LA - A.I.C. numero 100326;

Genabilin - A.I.C. numero 101540;

Mamyzin - A.I.C. numero 101118;

Mamyzin A - A.I.C. numero 101117;

Presponse - A.I.C. numero 102198;

Triangle 4 - A.I.C. numero 100016;

Vetmedin - A.I.C. numero 102409.

Titolare A.I.C. : Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Reggello (Firenze) - Loc. Prulli n. 103/c - codice fiscale 00421210485

Oggetto del provvedimento: variazione Tipo IA_{IN} n. A.I. - Modifica indirizzo titolare A.I.C.

Si autorizza la modifica concernente il cambio di indirizzo della società titolare dell'A.I.C.

da: località Prulli n. 103/c - 50066 Reggello (Firenze)

a: via Giovanni Lorenzini 8 - 20139 Milano

Il presente provvedimento ha validità immediata.

12A02380

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso veterinario.

Provvedimento n. 83 del 8 febbraio 2012

Specialità medicinali per uso veterinario:

Buscopanvet - A.I.C. n. 103623

Buscopanvet Compositum - A.I.C. n. 102160

Ingelvac M. Hyo - A.I.C. n. 103502

Ingelvac Mycoflex - A.I.C. n. 104153

Ingelvac Prrs Kv - A.I.C. n. 103041

Monzal - A.I.C. n. 101116

Prascend - A.I.C. n. 104134

Quentan - A.I.C. n. 100250

Sedivet - A.I.C. n. 102196

Sputolysin - A.I.C. n. 101123

Ventipulmin - A.I.C. n. 100033

Voren - A.I.C. n. 100206

Titolare A.I.C. : Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Reggello (Firenze) - Loc. Prulli n. 103/c – codice fiscale n. 00421210485

Oggetto del provvedimento: variazione Tipo IAIN n. A.1 - Modifica indirizzo rappresentante del titolare A.I.C.



Si autorizza la modifica relativa al cambio di indirizzo della ditta Boehringer Ingelheim Italia Spa, rappresentante in Italia della ditta Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

da: località Prulli n. 103/c - 50066 Reggello (Firenze)

a: via Giovanni Lorenzini 8 - 20139 Milano

Il presente provvedimento ha validità immediata.

12A02381

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario PERLUTEX.

Provvedimento n. 78 del 3 febbraio 2012

Specialità medicinale per uso veterinario: Perlutex

Confezioni: 20 Compresse - A.I.C. n. 101120018

Titolare A.I.C: Dechra Veterinary Products A/S con sede Mekuvej, 9 DK – 7171 Uldum – Danimarca.

Oggetto: Variazione tipo IB n. C.II.6: modifiche apportate all'etichettatura e al foglietto illustrativo.

È autorizzata, per la specialità veterinaria indicata in oggetto, la modifica della variazione richiesta: il distributore in Italia è la Società Eli Lilly Italia S.p.a. sita in via Gramsci 731 – 733 Sesto Fiorentino (FI) – 50019, e che la Società Janssen-Cilag Spa non rappresenta più il titolare Dechra Veterinary Products A/S –Danimarca.

Efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A02382

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «FILDERKRAUT/FILDERSPITZKRAUT».

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C n. 44 del 16 febbraio 2012, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dalla Germania, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - «FILDERKRAUT/FILDERSPITZKRAUT».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione Generale dello Sviluppo agroalimentare e della qualità – SAQ VII, Via XX Settembre n. 20 – Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

12A02232

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-052) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.





MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti.

Gli abbonamenti decorreranno a partire dalla registrazione del versamento del canone, per terminare l'anno o il semestre successivo (in caso di abbonamenti semestrali).

I seguenti tipi di abbonamento, inoltre, non saranno più disponibili:

• Abbonamento A1 che comprende la Serie Generale e i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi;

• Abbonamento F1 che comprende la Serie Generale, i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi e le 4 Serie Speciali.

L'INDICE REPERTORIO ANNUALE non è più incluso in alcuna tipologia di abbonamento e verrà posto in vendita separatamente. Gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale cartacea avranno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina.

Le offerte di rinnovo sono state inviate agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per il pagamento dell'abbonamento stesso. Si pregano i Signori abbonati di utilizzare questi bollettini o seguire le istruzioni per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 19 febbraio 2012.

SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE CON LA NUOVA DECORRENZA NON SARANNO PIÙ FORNITI FASCICOLI ARRETRATI IN CASO DI ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL'ANNO. TALI FASCICOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI CON APPOSITA RICHIESTA.

Si pregano, inoltre, gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo, di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio intermediario.



€ 1,00

